

*I<sup>a</sup> SERIE SPECIALE*

*edizione in abbonamento postale (50%) Roma*

Anno 136° — Numero 45

**GAZZETTA**  **UFFICIALE**  
**DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

---

*ARTE PRIMA*

**Roma - Giovedì, 2 novembre 1995**

EDIZIONE STRAORDINARIA

---

REDAZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

---

**CORTE COSTITUZIONALE**



# SOMMARIO

## SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

**N. 444.** Sentenza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Imposte sui redditi - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di mobili - Opposizione di terzo - Coniuge del contribuente o dei coobbligati - Limitazioni alla proposizione nel caso di mobili posti nella casa di abitazione del contribuente debitore - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 358/1994 e 87/1962 - Beni mobili pervenuti per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta - Omessa previsione della proposizione dell'azione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Non fondatezza.**

**[D.P.R. 29 settembre 1973, art. 52, secondo comma, lett. b)].**

**(Cost., artt. 24, primo comma, 3 e 113, secondo comma)**

Pag. 11

**N. 445.** Sentenza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Risarcimento del danno - Reddito considerabile - Criteri di determinazione - Danneggiati lavoratori dipendenti e autonomi - Presunta disparità di trattamento - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

**(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4, primo e terzo comma, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39).**

**(Cost., art. 3)**

14

**N. 446.** Sentenza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Enti pubblici - Privato fornitore di beni e servizi - Responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione - Arricchimento senza causa - Assicurazione di beni e servizi senza ristoro o indennizzo al terzo contraente - Disciplina finalizzata ad assicurare la rigorosa applicazione della normativa contabile e il rigido controllo delle spese - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

**(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, quarto comma, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144).**

**(Cost., artt. 3 e 24)**

17

**N. 447.** Sentenza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Dipendente già sospeso dal servizio e penalmente condannato - Indiscriminato obbligo della pubblica amministrazione alla riammissione in servizio - Ragionevolezza - Possibilità per l'amministrazione di ricorrere alla sospensione facoltativa - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.**

**(Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, secondo comma).**

**(Cost., artt. 3, 4 e 97)**

21

N. 448. Sentenza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Giudice che abbia disatteso la richiesta di patteggiamento - Partecipazione alla successiva decisione di merito sull'impugnazione - Omessa previsione Richiamo alle sentenze nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991 della Corte - Valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello espresse in situazione diversa da quella del patteggiamento in primo grado - Non fondatezza.**

(C.P.P., art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 76)

Pag. 2

N. 449. Ordinanza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Omicidio pluriaggravato - Preclusione dell'ammissibilità del rito speciale in base al criterio della punibilità edittale con la pena perpetua anziché con riferimento alla concreta determinazione sanzionatoria - Richiamo alla sentenza n. 176/1991 della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma, del c.p.p. e alle ordinanze nn. 12/1993 e 163/1992 - Esigenza di un intervento del legislatore in termini di maggiore razionalità della disciplina e di più adeguato utilizzo del giudizio alternativo - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 438, 439, 440 e 442).

(Cost., art. 76)

2

N. 450. Ordinanza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Misure di sicurezza - Custodia cautelare in carcere - Presupposti e criteri di applicazione - Discrezionalità legislativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 1/1980, 64/1970, 101/1993 e 407/1992) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 275, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma)

3

N. 451. Ordinanza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Indennità c.d. giudiziaria - Personale amministrativo in servizio presso il Consiglio di Stato, tribunali amministrativi e Avvocatura dello Stato - Corresponsione nella misura vigente al 1° gennaio 1988 - Adeguamento automatico triennale - Esclusione - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 15/1995 - Intangibilità dei giudicati formatisi da parte della legge interpretativa - Necessità di rispettarli nei singoli casi in cui sia intervenuto il riconoscimento giudiziale definitivo dell'adeguamento automatico dell'indennità - Manifesta infondatezza.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., artt. 3, 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma)

34

n. 452. Ordinanza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Proprietà privata - Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Rimborso dell'imposta - Assoggettamento alle imposte sui redditi - Medesime questioni già dichiarate non fondate dalla Corte (v. sentenze nn. 315/1994, 14 e 410 del 1995) - Manifesta infondatezza.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma).

(Cost., artt. 3 e 53)

Pag. 36

n. 453. Ordinanza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Banca ed istituti di credito - Depositi in conto corrente - Ritenuta fiscale del sei per mille sui saldi contabili - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 143/1995) - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359).

(Cost., artt. 3, 47 e 53)

38

n. 454. Ordinanza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**IVA (imposta sul valore aggiunto) - Annotazioni - Fatture - Violazioni in materia - Trattamento sanzionatorio commisurato all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni - Prospettazione della questione viziata in radice dalla erroneità delle premesse interpretative - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 42).

(Cost., artt. 3 e 76)

40

n. 455. Ordinanza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Medici veterinari - Obblighi contributivi nei confronti dell'E.N.P.A.V. per gli iscritti all'albo professionale - Presupposto dell'imposizione mediante disposizione solo formalmente interpretativa - Questione già ritenuta non fondata e manifestamente infondata (v. sentenza n. 88/1995 e ordinanza n. 252/1995) - Manifesta infondatezza.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38)

41

n. 456. Ordinanza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Vincoli paesaggistici - Trattamento sanzionatorio penale - Estinzione del reato - Sanatoria - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, ottavo comma; d.-l. 20 settembre 1995, n. 400, art. 7, quattordicesimo comma - Necessità di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice a quo.**

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies, *rectius* art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431)

43

N 457. Ordinanza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Condoni edilizi - Omissione della procedura prevista per la concessione dell'amnistia - Questioni già dichiarate non fondate dalla Corte (v. sentenza n. 427/1995) - Manifesta infondatezza.

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 79)

Pag. 43

458. Sentenza 18-24 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

Agricoltura e foreste - Provincia autonoma di Trento - Regolamenti comunitari - Interventi con proprie deliberazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di provvidenze, protezione dell'ambiente e di politica sociale - Presunta violazione della competenza esclusiva provinciale - Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune - Obbligo di carattere internazionale derivante dal trattato CEE - Non esclusione della possibilità di interventi ulteriori anche in forma programmatica da parte di regioni e province autonome - Non fondatezza.

(D.-L. 7 novembre 1994, n. 621, art. 1, convertito nella legge 17 dicembre 1994, n. 737).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 6; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5)

44

N. 459. Sentenza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Edilizia popolare ed economica Regione Basilicata Provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - Ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia - Violazione del principio di riserva di legge statale in materia di giurisdizione - Illegittimità costituzionale.

(Legge regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2, art. 13, dodicesimo e tredicesimo comma, e art. 13)

51

N. 460. Sentenza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

Processo penale - Imputato - Cassazione - Riproposizione *ad libitum* della richiesta di remissione del procedimento - Finalità dilatorie - Imprecisione della normativa processuale censurata - Inammissibilità.

(C.P.P. artt. 46, terzo comma, e 49, ultimo comma).

(Cost., art. 112)

51

N. 461. Sentenza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**

Agricoltura e foreste Provincia autonoma di Trento - Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura - Deliberazione CIPE - Istituzione di un regime comunitario - Rinvio alla sentenza della Corte n. 458/1995 di infondatezza circa una presunta lesione alla competenza esclusiva della provincia - Spettanza allo Stato dell'adozione del programma nazionale Non spettanza allo Stato delle individuazioni degli organi della provincia autonoma competenti ad intervenire ai fini dell'attuazione di tale programma - Annullamento dei paragrafi 4.2, quarto capoverso; 4.7, secondo capoverso; 5.3, primo e secondo capoverso; 6, secondo capoverso del programma

n. 462. Sentenza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.**

**Comuni e province - Regione Toscana - Beni immobili regionali - Attribuzione - Vincoli di destinazione e di disposizione del bene ceduto a titolo gratuito - Modalità di istituzione e limiti alla possibilità di disposizione - Esercizio della potestà legislativa regionale in tema di beni patrimoniali sulla premessa della configurabilità di un nesso di strumentalità tra il bene e l'erogazione di servizi o lo svolgimento di funzioni istituzionali - Non fondatezza.**

(Deliberazione legislativa riapprovata il 7 marzo 1995 dalla regione Toscana artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 6 ed 8, terzo comma).

(Cost., artt. 42, primo, secondo e terzo comma, 117, 119, primo e quarto comma, e 121, quarto comma)

Pag. 59

n. 463. Sentenza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Catasto - Avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita - Certificazione catastale - Trasmissione dall'UTE all'ufficio del registro - Omessa comunicazione o notificazione al contribuente - Impossibilità per il contribuente di chiedere l'attribuzione di rendita e la determinazione dell'imposta secondo il meccanismo della c.d. «valutazione automatica» - Possibilità per l'interessato di dichiarazione nell'atto pubblico di volersene avvalere con specifica istanza - Non fondatezza.**

(D.-L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 154).

(Cost., art. 24, secondo comma)

64

n. 464. Ordinanza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Commercio - Documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - Ricevute fiscali - Annotazioni - Ommissione nell'apposito registro di carico e scarico degli stampati - Trattamento sanzionatorio penale - Discrezionalità legislativa - Carattere strumentale della correlata incriminazione rispetto ai doveri di annotazione - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.**

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3)

67

n. 465. Ordinanza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Dipendenti dell'Istituto per il commercio con l'estero - Benefici per gli ex combattenti e categorie equiparate - Diritto al computo dell'anzianità aggiuntiva di due anni nella progressione economica - Preclusione - Questione già esaminata dalla Corte e decisa con la sentenza n. 153/1994 e ordinanze nn. 72/1995, 389, 351 e 299 del 1994 - Manifesta infondatezza.**

(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 36)

69

N. 466. Ordinanza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Indennità di mobilità - Incompatibilità tra indennità e trattamenti pensionistici diretti - Diritto alla quota parte dell'indennità di mobilità eccedente l'importo del trattamento pensionistico goduto - Opzione tra l'una e l'altra prestazione previdenziale - Omessa previsione** Rinvio alla sentenza n. 218/1995 della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1, stessa legge - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 e «corrispondenti norme» contenute nel d.-l. 12 febbraio 1993, n. 31, e nel successivo d.-l. 10 marzo 1993, n. 57; d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 66, settimo comma; legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1; d.-l. 18 gennaio 1994, n. 40, art. 2, quinto comma; d.-l. 18 marzo 1994, n. 185).

(Cost., artt. 3 e 38)

Pag. 70

N. 467. Ordinanza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati militari - Comandante di corpo - Discrezionalità circa l'esercizio dell'azione disciplinare ovvero la proposta della richiesta di procedimento penale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi ordinanza n. 496/1991, sentenza n. 114/1982, ordinanza n. 397/1987 e sentenza n. 42/1975) - Natura meramente processuale della richiesta del comandante di corpo - Peculiarità dell'ordinamento militare (vedi sentenze nn. 436/1995 e 449/1991 nonché l'ordinanza n. 82/1994) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.M.P., art. 147).

(Cost., artt. 2 e 25, secondo comma)

72

N. 468. Ordinanza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Criteri e limitazioni - Modalità di presentazione della relativa domanda - Identiche questioni già dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza n. 103/1995 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 207 e 324 del 1995 - Manifesta infondatezza.**

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, primo comma, lettera b), 2, quarto comma, 3, secondo comma, e 4].

(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 102, 103, 108 e 113)

N. 469. Ordinanza 19-26 ottobre 1995.

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Cittadinanza - Extracomunitari - Legge penale - Straniero espulso «che non si adoperi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente» - Sanzione con la reclusione da sei mesi a tre anni - Intervento della sentenza della Corte n. 34/1995 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, primo comma, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, secondo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, artt. 7 e 7-bis, primo comma, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39).

(Cost., artt. 2, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma)

76

470. Ordinanza 27-27 ottobre 1995.

**Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.**

**Costituzione della Repubblica italiana - Ministro di grazia e giustizia e Senato della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Repubblica - Mozione di sfiducia individuale del 4 luglio 1995 nei confronti del Ministro di grazia e giustizia-Guardasigilli messa a votazione nominale dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995 - Atto di ammissione a discussione a cura del Presidente del Senato - Proclamazione dei risultati della votazione sulla mozione così come dichiarata dal Presidente del Senato nella seduta del 19 ottobre 1995 - Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'autoconferimento dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia *ad interim* - Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1995 di conferimento dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia *ad interim* al Presidente del Consiglio dei Ministri - Atto relativo al «passaggio delle consegne» del Ministero di grazia e giustizia del 20 ottobre 1995 - Presunta invasione della sfera di attribuzioni, conferita al Ministro di grazia e giustizia, sia dall'art. 95 che dagli artt. 107 e 110 della Costituzione - Richiesta di annullamento degli atti oggetto di censura - Richiesta di audizione in camera di consiglio proposta dalla difesa del ricorrente - Ritenuta incompatibilità con il carattere meramente deliberatorio e pertanto senza contraddittorio, della fase preliminare dell'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi - Esistenza dell'interesse al conflitto anche da parte della Camera dei deputati - Ammissibilità**

Pag. 78



# SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 444

*Sentenza 18-24 ottobre 1995*

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Imposte sui redditi - Esecuzione esattoriale - Pignoramento di beni mobili - Opposizione di terzo - Coniuge del contribuente o dei coobbligati - Limitazioni alla proposizione nel caso di mobili posti nella casa di abitazione del contribuente debitore - Richiamo alle sentenze della Corte nn. 358/1994 e 87/1962 Beni mobili pervenuti per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta Omessa previsione della proposizione dell'azione - Irragionevolezza - Illegittimità costituzionale - Non-fondatezza.**

[D.P.R. 29 settembre 1973, art. 52, secondo comma, lett. b)].

(Cost., artt. 24, primo comma, 3 e 113, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY.

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito); 2) del combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b) e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, promossi rispettivamente con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, nel procedimento civile vertente tra Rosa Ambrosio e il Servizio riscossione tributi, iscritta al n. 118 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1995, e con ordinanza emessa il 1º marzo 1995 dal pretore di Cosenza nel procedimento civile vertente tra Rina Parisi e la s.p.a. G.E.T., iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Il pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, con ordinanza emessa il 21 novembre 1994 nel corso di un procedimento promosso da Rosa Ambrosio per opporsi al pignoramento di mobili, dei quali la ricorrente assumeva di essere proprietaria, posti nella casa di abitazione del coniuge sottoposto ad esecuzione esattoriale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma (*recte*: primo comma), 3 e 113, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale (r.o. n. 118 del 1995) dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), che limita, nell'esecuzione esattoriale, l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 del codice di procedura civile, stabilendo che non possa essere proposta dal coniuge del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato, sempre che non si tratti di beni costituiti in dote con atto anteriore alla presentazione della dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta.

Il pretore ritiene che, in tal modo, i beni mobili di proprietà del coniuge del contribuente che si trovano nella casa di abitazione del debitore finiscono per essere soggetti a responsabilità esecutiva per un debito tributario altrui, sicché il diritto del proprietario rimarrebbe privo di tutela giurisdizionale, in contrasto con l'art. 24, primo comma, della Costituzione.

Il pretore ricorda che la disposizione denunciata risponde, secondo quanto ha affermato la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 42 del 1964), alla necessità di tutelare il rapporto tributario, assicurando l'adempimento del debito d'imposta ed impedendo che l'obligato possa sottrarsi ad esso col favore di persone a lui legate da vincoli familiari. Ma questa esigenza non giustificerebbe la parificazione, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, della posizione del debitore con quella dei terzi estranei al rapporto d'imposta.

Ad avviso del giudice rimettente la necessità di tutelare il rapporto tributario può richiedere criteri più rigorosi di quelli ordinari per dimostrare che i beni sottoposti ad esecuzione appartengono a persone diverse dal debitore, ma non giustifica, in contrasto con l'art. 113, secondo comma, della Costituzione, la radicale esclusione del particolare mezzo d'impugnazione previsto dall'art. 619 cod. proc. civ.

Il pretore ritiene la questione rilevante nel giudizio principale, in quanto dalla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale dipende la decisione di ammissibilità del ricorso sul quale è chiamato a giudicare.

2. — Con ordinanza emessa il 1º marzo 1995 nel corso di analogo procedimento promosso da Rina Parisi, il pretore di Cosenza ha sollevato, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale (r.o. n. 287 del 1995) del combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, e correlativamente, nella parte in cui non prevede, in tale ipotesi, il potere del giudice di sospendere l'esecuzione.

Il giudice rimettente ricorda che è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore al matrimonio (sentenza n. 358 del 1994). Il caso sottoposto all'esame del giudice rimettente non rientrerebbe in questa ipotesi. Ma ciò determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento. Inoltre l'improponibilità dell'opposizione di terzo, da parte del coniuge del contribuente esecutato, per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, non troverebbe giustificazione nella finalità di garantire la particolare preminenza dell'esecuzione esattoriale.

Sarebbe anche lesa il diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti. Se l'esigenza di riscuotere con speditezza le imposte non pagate può consentire limitazioni alla prova in ordine alla proprietà di beni mobili che si trovano in luoghi appartenenti al contribuente debitore, permettendo ai terzi di dimostrare il loro titolo solo con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data certa, anteriore a quella di consegna del ruolo delle imposte all'esattore (art. 65 del d.P.R. n. 602 del 1973), non vi sarebbe una plausibile ragione per escludere dai soggetti che possono proporre opposizione il coniuge del debitore che sia in grado di dimostrare, con gli stessi mezzi di prova richiesti a qualunque altro soggetto, la titolarità dei beni sottoposti ad esecuzione.

La questione di legittimità costituzionale è, ad avviso del giudice rimettente, pregiudiziale rispetto al giudizio principale giacché dalla soluzione di essa dipende l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione.

#### *Considerato in diritto*

1. — Le questioni di legittimità costituzionale investono il regime dell'opposizione di terzo nell'esecuzione esattoriale.

Il pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, ritiene che l'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), non consentendo al coniuge di opporsi al pignoramento dei mobili posti nella casa di abitazione del contribuente debitore, sia in contrasto con gli artt. 24, secondo comma (*recte*: primo comma), 3 e 113, secondo comma, della Costituzione.

Il pretore di Cosenza ritiene che sia in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, il combinato disposto degli artt. 52, secondo comma, lettera b), e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore, non consentendo quindi che in tale ipotesi il giudice possa sospendere l'esecuzione.

2. — Le due ordinanze di rimessione prospettano, con ampiezza diversa, analoghe questioni. I giudizi, essendo connessi, possono essere decisi con unica sentenza.

3. — Dubbi di legittimità costituzionale relativi alla non proponibilità dell'opposizione al pignoramento, nel corso dell'esecuzione esattoriale, da parte del coniuge del debitore, in relazione ai beni mobili posti nella casa di abitazione del

contribuente, sono stati più volte proposti ed esaminati dalla Corte, che ha colto la ragione di questa regola — cui fa eccezione, nella previsione del legislatore, il caso dei beni costituiti in dote con atto anteriore alla dichiarazione annuale o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta — nell'esigenza di evitare fraudolente simulazioni per sottrarsi al pagamento delle imposte (sentenze n. 42 e 93 del 1964, n. 129 del 1968, n. 107 del 1969, ordinanze n. 283 del 1984, nn. 121 e 123 del 1986, n. 374 del 1991). La preclusione, inquadrata nel sistema delle garanzie patrimoniali dell'obbligazione tributaria, si inserisce nello speciale procedimento di esecuzione curato dall'ufficiale esattoriale, nel quale si manifesta il fondamentale interesse di assicurare la tempestiva riscossione dei crediti tributari, che concorre a garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato (sentenza n. 87 del 1962).

Per raggiungere queste finalità, il sistema di riscossione coattiva delle imposte prevede l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, curata direttamente dall'esattore con procedure semplificate, tali da assicurare speditezza ed incisività all'esecuzione coattiva, che è assistita da presunzioni in ordine all'appartenenza dei beni che possono essere sottoposti a pignoramento e da preclusioni nel sistema delle opposizioni, per prevenire ed escludere fraudolente elusioni.

Riesaminando questa disciplina, la Corte, valutandone la ragionevolezza anche in relazione al valore costituzionale della famiglia, ha di recente precisato, con la sentenza n. 358 del 1994, che la preminenza dell'esigenza di realizzare il credito fiscale nella riscossione coattiva delle imposte deve trovare la sua misura ed un ragionevole limite nella rispondenza alle finalità che la giustificano e che non consentono la soddisfazione del credito esattoriale anche mediante l'espropriazione di beni che, con certezza e senza rischio di fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente moroso. L'esigenza della tempestiva realizzazione dei crediti tributari è soddisfatta dall'espropriazione dei beni mobili che, per il luogo in cui si trovano, si presume siano del debitore moroso: la stessa esigenza giustifica ragionevoli limitazioni sia alla prova contraria a tale presunzione che all'ampiezza dell'opposizione prevista per i terzi i quali affermino di essere proprietari dei beni pignorati. Queste limitazioni e preclusioni possono essere, per il coniuge del debitore, più rigorose rispetto a quelle previste per chi non sia legato al contribuente da alcun vincolo. Ma anche in un quadro normativo che differenzi, con un'ampiezza che il legislatore può discrezionalmente determinare, rispetto a quella degli altri soggetti la posizione del coniuge, l'improponibilità dell'opposizione da parte di quest'ultimo, per i beni pignorati nella casa di abitazione del debitore, non può essere così assoluta da collocare sostanzialmente il coniuge, per tale pignoramento, nella stessa posizione del coobbligato.

4. — La questione di legittimità costituzionale sollevata dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima (r.o. n. 118 del 1995), coinvolge nella sua interezza l'art. 52, secondo comma, lettera *b*), del d.P.R. n. 602 del 1973. Non tocca l'ampiezza dei limiti che la stessa disposizione già pone alla regola della preclusione dell'opposizione del coniuge, ma tende a travolgere la regola stessa, equiparando del tutto la condizione del coniuge a quella dei terzi estranei al debitore e finendo così con l'escludere ogni pur ragionevole limitazione alla sua facoltà di opposizione.

In tale ampiezza la questione di legittimità costituzionale, prospettata con riferimento all'art. 3 della Costituzione, è infondata. Già con la sentenza n. 358 del 1994 si è affermato che il legislatore può discrezionalmente differenziare la posizione del coniuge rispetto a quella degli altri terzi, prevedendo cautele per la rivendicazione di beni pignorati nella casa del debitore e ponendo ragionevoli limitazioni all'opposizione.

Anche con riferimento agli altri parametri di giudizio indicati dal pretore di Grosseto (art. 24 e 113 della Costituzione), la questione è infondata. La Corte ha ripetutamente affermato sin dalla sentenza n. 42 del 1964 che la disciplina sottoposta a verifica di legittimità costituzionale non tocca la difesa processuale.

5. — A diverso esito porta la questione sollevata dal pretore di Cosenza (r.o. n. 287 del 1995), che prospetta una più limitata illegittimità dell'art. 52, secondo comma, lettera *b*), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui questa disposizione non prevede che il coniuge del debitore sottoposto ad esecuzione esattoriale possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto pubblico di donazione di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore.

L'improponibilità dell'opposizione al pignoramento da parte del coniuge non può ragionevolmente riferirsi a quei beni che, senza il rischio di impedimenti alla soddisfazione del credito esattoriale attraverso fraudolente elusioni, non appartengono al contribuente moroso.

A questa condizione rispondono i beni pervenuti al coniuge per atto pubblico di donazione, quando tale atto sia anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta. In quest'ambito, più ristretto rispetto a quello prefigurato del giudice rimettente, la questione sollevata è fondata. Deve quindi essere dichiarata l'illegittimità costituzionale

dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevede che il coniuge del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato, non possa proporre opposizione anche quando si tratti di beni pervenuti per atto pubblico di donazione anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta.

La soluzione della questione attinente alla proponibilità dell'opposizione rende superfluo l'ulteriore aspetto della questione, prospettato dal giudice rimettente, concernente il potere del pretore di sospendere la procedura esecutiva in seguito ad opposizione di terzo (art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973), che sussiste una volta riconosciuta la proponibilità di tale opposizione.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi:*

a) *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. 29 settembre 1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui non prevede che il coniuge del debitore possa proporre opposizione di terzo per i beni mobili ad esso pervenuti per atto di donazione di data anteriore al verificarsi del presupposto dell'imposta;*

b) *dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera b), del d.P.R. n. 602 del 1973, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo comma, 3 e 113, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Grosseto, sezione distaccata di Massa Marittima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1367

N. 445

*Sentenza 18-24 ottobre 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Circolazione stradale - Disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile - Risarcimento del danno - Reddito considerabile - Criteri di determinazione - Danneggiati lavoratori dipendenti e autonomi - Presunta disparità di trattamento - Ragionevolezza Non fondatezza.**

**(D.-L. 23 dicembre 1976, n. 857, art. 4, primo e terzo comma, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39). (Cost., art. 3).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

#### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1995 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra Quattrocchi Giuseppe e Crevatin Lucio ed altra, iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

#### *Ritenuto in fatto*

1. — Nel corso del giudizio d'appello promosso da Giuseppe Quattrocchi contro Lucio Crevatin e la S.p.a. La Previdente Assicurazioni per l'annullamento della sentenza 25 luglio 1992 del tribunale di Trieste, che aveva liquidato il danno da lucro cessante, cagionato all'appellante da un incidente stradale, sulla base del reddito risultante dalle dichiarazioni fiscali acquisite al processo, la Corte d'appello di Trieste, con ordinanza dell'11 gennaio 1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Ad avviso del giudice rimettente, la normativa impugnata — in quanto prevede che per i lavoratori il danno da lucro cessante sia liquidato sulla base del reddito risultante dalle denunce fiscali prodotte in giudizio, mentre «in tutti gli altri casi» la base di calcolo non può essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale — determina una ingiustificata disparità di trattamento tra i lavoratori che esibiscono una dichiarazione da cui risulta un reddito inferiore al triplo della pensione sociale o coloro che, non avendo offerto alcuna dimostrazione del proprio reddito effettivo, ottengono un risarcimento liquidato sulla base convenzionale, per ipotesi più elevata, indicata nel terzo comma dell'art. 4.

Una diversa interpretazione, sostenuta da una parte della giurisprudenza, che generalizza l'applicabilità di tale base di calcolo riferendola anche al caso di esibizione di una dichiarazione fiscale attestante un reddito inferiore al triplo della pensione sociale, è ritenuta preclusa dalla lettera del primo comma. Il terzo comma ha carattere di norma residuale, la quale finisce col «premiare chi furbescamente non si premura di dare prova del proprio reddito inferiore».

2. — Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Secondo l'interveniente l'art. 4, primo comma, del d.-l. n. 857 del 1976 ha una finalità esclusivamente probatoria, e quindi non esclude che il criterio del triplo della pensione sociale previsto nel terzo comma possa essere assunto a parametro di liquidazione del danno da lucro cessante non solo in ipotesi di mancanza di reddito, ma anche in ipotesi di dimostrazione di un reddito più basso rispetto al detto criterio.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Corte d'appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39.

Il primo comma dispone: «Nel caso di danno alle persone, quando agli effetti del risarcimento si debba considerare l'incidenza dell'invalidità temporanea o dell'invalidità permanente su un reddito di lavoro comunque qualificabile, tale reddito si determina per il lavoro dipendente sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e delle detrazioni di legge, e per il lavoro autonomo sulla base del reddito netto risultante più elevato tra quelli dichiarati dal danneggiato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli ultimi tre anni ovvero, nei casi previsti dalla legge, dall'apposita certificazione rilasciata dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600».

Fatta salva nel secondo comma la prova contraria, il terzo comma soggiunge: «In tutti gli altri casi, il reddito che occorre considerare ai fini del risarcimento non può comunque essere inferiore a tre volte l'ammontare annuo della pensione sociale».

Secondo il giudice rimettente tale disciplina viola il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) perché determina una irrazionale disparità di trattamento tra i danneggiati, lavoratori dipendenti o autonomi, che dimostrino, mediante esibizione in giudizio delle rispettive denunce fiscali o altrimenti, il reddito effettivamente goduto e coloro che tale prova non forniscono: ai secondi il danno da lucro cessante sarebbe liquidato sulla base convenzionale del triplo della pensione sociale, mentre ai primi sarebbe liquidato sulla base del reddito effettivo, anche se inferiore al detto limite convenzionale. Sarebbe così posto «in condizione più svantaggiata colui che percepisce un reddito inferiore al triplo annuo della pensione sociale rispetto a chi allo stato non gode di alcun reddito».

## 2. — La questione non è fondata.

L'interpretazione seguita dal giudice rimettente, che ascrive alla normativa denunciata un significato assurdo, non è la sola compatibile con la lettera della legge. Pur nei limiti del tenore letterale della disposizione, il canone dell'interpretazione logica impone una diversa interpretazione, che riconduce la normativa in esame a razionalità.

Quando il danneggiato sia titolare di un reddito di lavoro dipendente o autonomo, la base di calcolo del danno per lucro cessante conseguente all'inabilità temporanea o all'invalidità permanente causata dal sinistro è — giusta un criterio di più probabile corrispondenza al vero — il reddito effettivo commisurato al reddito monetario percepito in un periodo immediatamente precedente, definito dalla legge. Il primo comma dell'art. 4 agevola al danneggiato l'assolvimento dell'onere della prova attribuendo valore di presunzione legale alle risultanze delle dichiarazioni rese dal sostituto d'imposta (modello 101) o dal lavoratore (modello 740) ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La presunzione è *iuris tantum*, essendo ammessa la prova contraria, sia nel senso della dimostrazione di un reddito più elevato di quello dichiarato, sia nel senso della dimostrazione di circostanze contingenti ed eccezionali che hanno inciso negativamente sull'attività produttiva del reddito nel periodo di riferimento, rendendolo inattendibile come parametro di determinazione della base di calcolo.

Malgrado la lettera della legge, che parla di prova contraria e quindi sembra presupporre l'acquisizione al processo delle denunce fiscali, il primo comma non limita la disponibilità dei mezzi di prova. Il danneggiato può omettere l'allegazione della documentazione fiscale fornendo con altri mezzi la prova del proprio reddito, e del resto non mancano casi in cui il criterio del primo comma non è applicabile, quali i casi dell'evasore totale, del titolare di un reddito inferiore al minimo imponibile o del lavoratore di nuova assunzione al quale l'infortunio ha impedito di prendere servizio. Ciò che al lavoratore non è consentito è il rifiuto di esibire le dichiarazioni fiscali allo scopo di sottrarsi all'onere di provare il reddito effettivo invocando la liquidazione del risarcimento sulla base del reddito minimo forfettario indicato nel terzo comma. Se il lavoratore non fornisce alcuna prova, né secondo il criterio privilegiato del primo comma (incluso il caso sopra ricordato di allegazione di una dichiarazione fiscale con reddito negativo imputabile a circostanze contingenti ed eccezionali), né con i mezzi normali previsti dal secondo comma, nessun risarcimento potrà essergli liquidato a titolo di lucro cessante per il periodo trascorso di inabilità temporanea, e solo a certe condizioni, tali da giustificare l'equiparazione ai soggetti attualmente privi di reddito di lavoro, potrà essere applicato il terzo comma per la liquidazione del danno futuro derivante da un eventuale residuo di invalidità permanente.

3. — Secondo l'orientamento più recente della Corte di cassazione, il terzo comma dell'art. 4, «riferito a tutti gli altri casi, disciplina le fattispecie in cui il danneggiato non è lavoratore dipendente o autonomo o, più in generale, quelle in cui il danno futuro incide su soggetti nell'attualità privi di reddito da lavoro, ma potenzialmente idonei a produrlo» (Cass. nn. 5669 del 1994, 6074 del 1995). La norma è applicabile anche ai lavoratori dipendenti o autonomi non solo nell'ipotesi, espressamente contemplata dalla prima delle sentenze citate, di reddito attuale negativo in relazione a particolari contingenze, ma in tutte le ipotesi di reddito, anche positivo, con caratteristiche (esiguità, discontinuità o precarietà del lavoro, livello di mansioni inferiore alle capacità professionali del lavoratore, ecc.) tali da escludere che esso possa costituire la componente di base del calcolo probabilistico delle possibilità di reddito futuro, e sempre che il materiale probatorio non fornisca altri elementi di calcolo più favorevole di quello operato sulla base convenzionale del triplo annuo della pensione sociale.

Così interpretate, le norme denunciate non presentano aspetti di irrazionalità, né di contrarietà al principio di eguaglianza. L'ultima obiezione del giudice rimettente, secondo cui esse attribuiscono irragionevolmente un trattamento più vantaggioso a chi non gode allo stato di alcun reddito di lavoro rispetto al lavoratore che esibisce una dichiarazione fiscale attestante un reddito inferiore a tre volte l'ammontare della pensione sociale, muove dal raffronto di due termini non omogenei e perciò non comparabili.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* MENGONI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1368

N. 446

*Sentenza 18-24 ottobre 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Enti pubblici - Privato fornitore di beni e servizi - Responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione - Arricchimento senza causa - Assicurazione di beni e servizi senza ristoro o indennizzo al terzo contraente - Disciplina finalizzata ad assicurare la rigorosa applicazione della normativa contabile e il rigido controllo delle spese - Ragionevolezza - Non fondatezza.**

(D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 23, quarto comma, convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144).

(Cost., artt. 3 e 24).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. art. 23, comma 4, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144 promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre 1994 dal tribunale di Vibo Valentia nel procedimento civile vertente tra «Costruzioni Edili e Stradali» s.a.s. e Amministrazione provinciale di Catanzaro iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Renato Granata.

### *Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 16 dicembre 1994 il tribunale di Vibo Valentia, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'Amministrazione provinciale di Catanzaro nei confronti della società Costruzioni Edili e Stradali s.a.s., ha sollevato — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — questione di legittimità costituzionale in via

incidentale dell'art. 23, comma 4, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144.

1.1. — Premette il Tribunale che l'Amministrazione provinciale di Catanzaro, con la procedura di «somma urgenza» (espressamente disciplinata dall'articolo 70 r.d. 25 maggio 1895, n. 350) aveva affidato alla società suddetta l'esecuzione della risistemazione di una strada provinciale. Richiesto ed emesso decreto ingiuntivo per il pagamento dei lavori eseguiti, l'Amministrazione provinciale proponeva opposizione, eccependo (tra l'altro) nel merito il proprio difetto di legittimazione passiva. In particolare sosteneva che all'autorizzazione del suo ingegnere-capo, che aveva disposto l'esecuzione dei lavori a norma dell'art. 70 cit., non aveva fatto seguito l'approvazione da parte dei propri organi competenti, con la conseguenza (ex art. 23 legge 24 aprile 1989, n. 144) che — pur essendovi stata «acquisizione dei servizi» resi dalla società — l'obbligo di far fronte alla spesa corrispondente incombeva personalmente *ope legis* al funzionario che aveva consentito l'espletamento di tali servizi.

La società opposta, nel domandare la conferma del decreto ingiuntivo, esperiva altresì, in via gradata, azione di arricchimento senza causa nei confronti dell'Amministrazione provinciale opponente, deducendo che le spettava quanto meno la somma ragguagliata ai costi delle opere eseguite, che erano state acquisite ed utilizzate in quanto occorrenti al ripristino della transitabilità delle strade provinciali interessate dai lavori.

1.2. — Osserva in diritto il tribunale rimettente che l'art. 70 cit. prevede che, in presenza di «circostanze di somma urgenza, nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori» l'ingegnere capo dell'ente è tenuto ad autorizzarne la effettuazione, cui deve, in ogni caso, seguire l'approvazione, da parte dei competenti organi dell'ente stesso, sia del «processo verbale d'urgenza» che della «perizia giustificativa». Prescrive poi il successivo art. 72 che qualora un'opera intrapresa d'urgenza non abbia riportato la superiore approvazione, si liquidano «le spese incontrate per la parte eseguita». Su tale disciplina però ha inciso la disposizione censurata, atteso che l'art. 23 cit. prevede (al comma 3), quanto ai «lavori di somma urgenza», che «l'ordinazione fatta a terzi dev'essere regolarizzata improrogabilmente entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di decadenza»; il comma 4, poi, stabilisce che, «nel caso i cui vi è stata l'acquisizione di beni o servizi in violazione dell'obbligo indicato nel comma 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbiano consentito la fornitura». Per effetto di tale disposizione — implicitamente abrogativa dell'art. 72 cit. — si determina una sorta di novazione soggettiva *ope legis* del rapporto inizialmente sorto tra ente pubblico e fornitore, qualificato dalla immedesimazione organica tra p.a. e funzionario che ha autorizzato legittimamente (ed anzi doverosamente) i lavori, sostituendolo, per effetto della mancata approvazione non imputabile al funzionario, con un rapporto munito di efficacia *ex nunc* tra funzionario e fornitore.

1.3. — Ciò premesso, il tribunale rimettente ritiene violati gli artt. 3 e 24 Cost., rilevando che da una parte la disposizione censurata appare irragionevole perché a fronte di un arricchimento della p.a. a danno del privato fornitore esclude che questi possa agire nei confronti del soggetto che si è giovato dell'arricchimento, non solo per ottenere il prezzo delle opere o dei servizi eseguiti, ma altresì per rivalersi della patita correlativa diminuzione patrimoniale. Ed infatti, sussistendo la personale responsabilità contrattuale del funzionario e/o dell'amministratore, la p.a. committente non potrebbe essere convenuta in giudizio dal privato fornitore ex art. 2041 cod. civ. difettando il requisito della sussidiarietà, che — secondo il giudice *a quo* — postula che nessun'altra azione sia prevista, neppure nei confronti di soggetti diversi da quello beneficiario dell'arricchimento.

Nella prospettazione del giudice rimettente l'art. 3 Cost. risulta poi violato, oltre che sotto il profilo dell'irragionevolezza, anche per disparità di trattamento rispetto ai casi in cui la p.a. in termini più generali, giovandosi comunque e riconoscendo implicitamente una *utilitas* connessa ad una prestazione effettuata in suo favore da un terzo, è obbligata a mantenere direttamente indenne questi dalle spese sostenute.

Infine il giudice rimettente ritiene che sussista anche la violazione dell'art. 24 Cost. perché la tutela giurisdizionale dell'appaltatore risulta vanificata nel momento in cui all'Amministrazione pubblica debitrice viene sostituito *ope legis* altro soggetto munito di un indice di solvibilità quanto meno di grado inferiore, quando non nullo, con conseguente riduzione o elisione delle garanzie patrimoniali dell'iniziale obbligazione come sorta tra l'ente pubblico e il privato fornitore.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Premette l'Avvocatura che è improprio il richiamo all'art. 24 Cost. perché nella specie è in discussione il diritto soggettivo sostanziale (nella specie, il vantato credito nei confronti della Provincia) e non già la sua tutela giurisdizionale nel processo.

Quanto alla pretesa violazione dell'art. 3 Cost., rileva l'Avvocatura che la previsione di una azione nei confronti del funzionario di per sé esclude la possibilità di una azione *ex art.* 2041 cod. civ. nei confronti dell'ente. In ogni caso la normativa censurata ha una sua razionalità perché il legislatore ha inteso proprio coinvolgere i beneficiari nei rischi della illegalità rappresentati dalla mancata regolarizzazione della spesa stessa. Tale ritenuta razionalità ha poi ribadito in memoria depositata in prossimità della camera di consiglio sottolineando che la finalità della disposizione censurata è quella di assicurare la regolarità contabile dei contratti degli enti locali a garanzia dell'effettiva copertura della spesa assunta. È quindi coerente che, in caso di violazione di tale disposizione, i contratti e gli atti posti in essere non siano riferibili all'Amministrazione, ma esclusivamente all'amministratore o al funzionario che abbia consentito la fornitura. Né è violato il principio generale dell'indebito arricchimento perché l'azione *ex art.* 2041 cod. civ. (ancorché non esperibile dal terzo contraente) può comunque essere promossa dal funzionario od amministratore che abbia adito in proprio nei limiti dell'*utilitas* conseguita dall'Amministrazione che abbia acquisito i beni o i servizi.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata questione di legittimità costituzionale — in riferimento all'art. 3 Cost. (sotto il duplice profilo del difetto di ragionevolezza e della disparità di trattamento) e all'art. 24 Cost. (per il sostanziale diniego di tutela giurisdizionale) — dell'art. 23, comma 4, d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, nella parte in cui, nel caso di acquisizione di beni e servizi per effetto di lavori di «somma urgenza» non regolarizzati successivamente nei termini prescritti, esclude in ogni caso, ed anche in relazione all'arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 cod. civ., la responsabilità patrimoniale della pubblica amministrazione, prevedendo che il rapporto obbligatorio intercorra soltanto tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la fornitura, con la conseguenza che il fornitore — vedendosi sostituita alla responsabilità patrimoniale dell'ente quella (spesso in realtà inesistente o comunque inadeguata) del suo dipendente — risulta di fatto privato della tutela giurisdizionale.

2. — Preliminarmente va affermata la persistente rilevanza della questione. Ancorché la disposizione censurata sia stata abrogata dall'art. 123, lettera *n*), d.lgs. 23 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), si ha però che a quest'ultima norma non risulta attribuita efficacia retroattiva donde la sua inapplicabilità nel giudizio *a quo*; d'altra parte la disposizione censurata è in realtà sostituita — per l'epoca successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 77 del 1995 citato — dall'art. 35 del medesimo d.lgs., nel quale è riprodotta una normativa del tutto analoga a quella dell'art. 23, comma 4, cit. sicché non sussiste soluzione di continuità nella disciplina.

3. — Nel merito la questione non è fondata nei sensi appresso precisati.

La censura di irragionevolezza della disposizione — che, nella prospettazione del giudice *a quo*, opererebbe una sbilanciata valutazione degli interessi in gioco consentendo all'amministrazione locale l'acquisizione dei beni e dei servizi (così come di fatto è avvenuto nella vicenda portata alla cognizione del giudice medesimo) senza assicurare al terzo contraente alcun ristoro o indennizzo in ragione dell'arricchimento dell'ente stesso — muove dalla premessa interpretativa della impossibilità per il contraente stesso di agire in via diretta nei confronti della pubblica amministrazione — anche — ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. a titolo di arricchimento senza causa per la ragione che tale azione, per il suo carattere di sussidiarietà, oltre all'arricchimento di un soggetto in danno di un altro presupponebbe — secondo il giudice *a quo* — l'insussistenza di qualsiasi tutela di quest'ultimo nei confronti non soltanto del primo, ma anche di ogni altro soggetto.

Peraltro, anche alla stregua di tale premessa interpretativa — non implausibilmente ritenuta, con puntuale motivazione, dal giudice rimettente pur nella non univocità di indirizzi giurisprudenziali e dottrinali sul punto — tuttavia non si perviene alla conseguenza dell'affermato disancoramento dell'acquisito vantaggio per l'ente da ogni possibilità che, per un verso, l'ente stesso sia chiamato a corrispondere l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. e che, per altro verso, il contraente abbia strumenti per recuperare al proprio patrimonio una somma almeno pari a tale indennizzo. Infatti, sussistendo il rapporto contrattuale esclusivamente tra il terzo contraente e il funzionario (o l'amministratore) che ha autorizzato l'effettuazione dei lavori di somma urgenza, se da una parte è vero che il terzo può — *iure proprio* — esperire l'azione contrattuale soltanto nei confronti del funzionario (o dell'amministratore) per conseguire il corrispettivo dei lavori, è vero anche che quest'ultimo, mentre è esposto a subire nel proprio patrimonio il

depauperamento provocato dall'esercizio nei suoi confronti del diritto dell'altro contraente al conseguimento del prezzo. non ha per contro alcuna specifica azione per rivalersi nei confronti dell'ente nel cui patrimonio si è prodotto l'arricchimento. Da un lato, quindi, sussistono in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione *ex* 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito; dall'altro, e per conseguenza, il contraente privato è legittimato, *utendo iuribus* del funzionario (o amministratore) suo debitore, ad agire contro la pubblica amministrazione — anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti di costui — in via surrogatoria *ex* art. 2900 cod. civ. «per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni» quando il patrimonio del funzionario (o amministratore) non offra adeguata garanzia.

D'altro canto, neppure va dimenticato che il terzo contraente, nell'accettare di eseguire lavori di «somma urgenza», disposti secondo la procedura di cui all'art. 70 cit., non può ignorare che, ove successivamente non intervenga l'autorizzazione da parte dell'ente, il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso direttamente con il funzionario (o l'amministratore) ed assume quindi volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente (e patrimonialmente responsabile).

E poiché, in definitiva, l'ente, nei limiti del suo arricchimento, è tenuto all'indennizzo, ed il contraente privato ha titolo per conseguire, entro gli stessi limiti, il ristoro della diminuzione patrimoniale subita, ne segue che si appalesa infondata, nei termini in cui è stata proposta, la censura di irragionevolezza della disposizione denunciata, la quale — nel contesto di una più complessa disciplina diretta a risanare le finanze degli enti locali in dissesto — risulta finalizzata ad assicurare una rigorosa applicazione della normativa contabile e quindi un rigido controllo delle spese.

4. — La riconosciuta tutela del terzo contraente, così come sopra articolata, consente anche di escludere — in ragione della diversità delle fattispecie in comparazione — che sussista la disparità di trattamento denunciata rispetto alle ipotesi in cui un soggetto, non avendo alcuna azione specifica né nei confronti di chi si è arricchito, né di altri, può esperire in via diretta l'azione generale di arricchimento.

5. — Non sussiste infine la denunciata violazione dell'art. 24 Cost. perché l'esistenza, o meno, di una pretesa azionabile dal contraente privato nei confronti dell'ente locale attiene all'aspetto sostanziale della disciplina degli interessi coinvolti (già esaminato sotto il profilo della denunciata violazione del principio di ragionevolezza) e non invece a quello processuale della loro tutela giurisdizionale.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 4, del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66 (disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito in legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Vibo Valentia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 447

Sentenza 18-24 ottobre 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Impiego pubblico - Dipendente già sospeso dal servizio e penalmente condannato - Indiscriminato obbligo della pubblica amministrazione alla riammissione in servizio - Ragionevolezza - Possibilità per l'amministrazione di ricorrere alla sospensione facoltativa - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.****(Legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9, secondo comma).****(Cost., artt. 3, 4 e 97).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, legge 7 febbraio 1990, n. 19 ((Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) promosso con ordinanza emessa il 25 febbraio 1994 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Comune di Pozzuolo del Friuli contro Pravisani Walter, iscritta al n. 91 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione del Comune di Pozzuolo del Friuli nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Udito l'avv. Claudio Mussato per il Comune di Pozzuolo del Friuli e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ordinanza del 25 febbraio 1994 il Consiglio di Stato ha sollevato questione incidentale di legittimità dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, nella parte in cui prevede per la pubblica amministrazione l'obbligo indiscriminato di riammettere nel posto di lavoro il dipendente — già sospeso dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato — alla scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di sospensione.

1.1. — Premette il giudice rimettente che il ricorrente (in primo grado) Pravisani Walter — vigile urbano alle dipendenze del Comune di Pozzuolo del Friuli, già condannato (con sentenza non ancora definitiva) per il reato di peculato continuato — chiedeva all'Amministrazione comunale di essere riammesso in servizio *ex art. 9, comma 2, cit.*, che prevede che la sospensione cautelare a causa di procedimento penale perde efficacia dopo che sia decorso un periodo di cinque anni da quando la sospensione stessa sia stata applicata. L'Amministrazione comunale, con delibera del 17 gennaio 1991, disponeva invece il rinnovo della sospensione cautelare osservando che fra il Pravisani e l'Amministrazione medesima era venuta a crearsi una situazione tale da precludere un qualsiasi rapporto fiduciario; delibera questa che veniva annullata dal TAR del Friuli-Venezia Giulia con sentenza poi appellata innanzi al Consiglio di Stato rimettente.

1.2. — Quest'ultimo osserva poi in diritto che la previsione della revoca di diritto della sospensione cautelare dopo il decorso del termine quinquennale comporta un rigido automatismo (in favore del dipendente inquisito), che fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale della citata disposizione per irragionevolezza laddove essa pone sul medesimo piano tutti i tipi di reato senza differenziarli secondo la loro gravità. Inoltre la norma non tiene conto se vi sia stata già una pronuncia, sia pure non ancora passata in giudicato, oppure se l'imputazione si trovi ancora nella fase dell'istruttoria, ponendo sul medesimo piano tutti gli accertamenti e le valutazioni fatte in proposito da parte degli organi giudiziari.

Inoltre — secondo il giudice rimettente — vi sarebbe violazione dell'art. 4 della Costituzione in quanto la norma richiamata darebbe facoltà ad un cittadino di svolgere una funzione pubblica senza che si avverino i presupposti di dignità e di capacità; ed infine la norma censurata si pone anche in contrasto con l'art. 97 della Costituzione perché verrebbe inficiato il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

2.1. — Ha in via pregiudiziale eccepito l'inammissibilità della questione perché il Comune di Pozzuolo del Friuli ha adottato un nuovo provvedimento cautelare applicando non la sospensione obbligatoria dell'art. 91 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ma la sospensione facoltativa del successivo art. 92, che non è soggetta ai limiti temporali dell'art. 9, comma 2, censurato. Inoltre con l'entrata in vigore della legge 18 gennaio 1992, n. 16 è stata introdotta un'ipotesi di sospensione di diritto per fattispecie tra cui quella (oggetto del giudizio *a quo*) della condanna non definitiva per il reato di peculato.

2.2. — Nel merito l'Avvocatura ritiene destituita di fondamento la censura di violazione del principio di eguaglianza, giacché alla stregua della normativa vigente l'Amministrazione di appartenenza, alla scadenza del quinquennio dell'art. 9, comma 2, non è costretta in ogni caso a riassumere l'impiegato già sospeso dal servizio, potendo sempre sospenderlo nuovamente, questa volta facoltativamente ai sensi dell'art. 92 cit., nelle ipotesi più gravi, discrezionalmente valutate, in cui la ripresa del rapporto di servizio sarebbe sconsigliabile. Inoltre, a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 16 del 1992, sono state contemplate ipotesi di sospensione automatica dall'impiego (non soggetta ai limiti temporali dell'art. 9, comma 2) in relazione a casi accuratamente differenziati sulla base della pericolosità sociale e criminale dei soggetti, di cui non si consente il mantenimento in attività di servizio, secondo una ampia e completa gamma di situazioni processuali. Non sussiste poi la violazione dell'art. 4 della Costituzione nella fattispecie disciplinata dall'art. 9, comma 2, per la diversità degli ambiti in cui i rispettivi precetti operano. Né sussiste violazione dell'art. 97 della Costituzione, dovendo tenersi conto dell'esigenza di porre un limite massimo di durata alla sospensione cautelare dal servizio, al fine di tutelare l'interesse del dipendente di non essere privato, a tempo indeterminato, della possibilità di svolgere la sua normale attività lavorativa, fonte di sostentamento per sé e per la sua famiglia, a causa della lentezza della giustizia penale.

3. — Si è costituito il Comune di Pozzuolo del Friuli, che, in adesione alle argomentazioni svolte nell'ordinanza di rimessione, ha concluso per la dichiarazione di incostituzionalità della disposizione censurata.

#### *Considerato in diritto*

1. — È stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 4 e 97 della Costituzione, dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti), nella parte in cui prevede per la pubblica amministrazione l'obbligo indiscriminato di riammettere nel posto di lavoro il dipendente — già sospeso dal servizio per essere stato sottoposto a procedimento penale e successivamente condannato, ancorché con sentenza non ancora passata in giudicato — alla scadenza del termine di cinque anni dall'inizio del periodo di sospensione per sospetta violazione del principio di ragionevolezza (perché non distingue le diverse situazioni in cui può versare il dipendente sospeso secondo sia la maggiore o minore gravità del reato, sia l'esistenza, o meno, di una sentenza di condanna a suo carico, ancorché non passata in giudicato), nonché del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione stessa e della necessaria sussistenza dei presupposti di dignità e di capacità del pubblico dipendente.

2. — Vanno preliminarmente respinte le eccezioni — sollevate dall'Avvocatura dello Stato — di inammissibilità della questione.

Per un-verso, infatti, dall'ordinanza di rimessione non risulta in punto di fatto che il Comune ricorrente abbia inteso applicare la sospensione facoltativa di cui all'art. 92 cit., facendosi in essa unicamente riferimento al rinnovo della sospensione cautelare, inizialmente adottata *ex art* 91 cit.; sicché la questione va esaminata in questa prospettiva offerta dal giudice rimettente che è centrata sul disposto dell'art. 91 (sospensione cautelare obbligatoria) senza possibilità di qualificare il provvedimento di rinnovo come un'ipotesi di ricorso alla sospensione cautelare facoltativa (art. 92). Altra questione, attinente al merito e non più all'ammissibilità, è quella della astratta possibilità per il Comune ricorrente di adottare la sospensione cautelare facoltativa del dipendente, profilo questo del quale si dirà oltre.

Per altro verso, la successiva entrata in vigore della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) — che, all'art. 1, comma 4-*septies*, ha previsto che si fa luogo alla immediata sospensione, dalla funzione e dall'ufficio ricoperti, dal pubblico dipendente qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* *e)* ed *f)* del primo comma della medesima disposizione — non rileva vuoi perché, secondo la giurisprudenza amministrativa in materia, trova comunque applicazione la disposizione censurata, vuoi perché nella specie una tale sospensione, ancorché obbligatoria, deve comunque costituire oggetto di un espresso provvedimento, che nella specie — come risulta dall'ordinanza di rimessione — manca.

3. — Nel merito la questione non è fondata nei termini che saranno appresso precisati.

3.1. — Non sussiste innanzi tutto la denunciata violazione del principio di ragionevolezza.

La finalità cui si ispira la disposizione censurata — che è quella di eliminare o ridimensionare gli automatismi per cui dalla condanna penale o dall'assoggettamento a procedimento penale del pubblico dipendente derivano conseguenze sul piano disciplinare quanto al rapporto di pubblico impiego — è pienamente coerente con la giurisprudenza di questa Corte, che ha ritenuto l'illegittimità costituzionale della destituzione di diritto del pubblico dipendente come conseguenza automatica di una condanna penale (sentenze n. 971 del 1988; n. 40 del 1990). Il legislatore, quindi, ha provveduto ad eliminare (al comma 1 della disposizione censurata) la destituzione di diritto, sicché ora tale grave provvedimento, che comporta l'estromissione del pubblico dipendente dal posto di lavoro, può essere adottato soltanto all'esito di un procedimento disciplinare e sulla base di specifici addebiti che, ancorché per altro verso idonei ad integrare gli estremi di un reato, debbono essere valutati sotto il (diverso ed autonomo) profilo disciplinare. Nello stesso contesto di riforma della materia ed ispirandosi al medesimo principio di privilegiare la valutazione degli addebiti disciplinari in sé piuttosto che far discendere conseguenze di natura disciplinare da addebiti mossi in sede penale, il legislatore — con la disposizione censurata (secondo e terzo periodo) — ha parimenti limitato quel particolare potere (dell'amministrazione) di sospensione cautelare del dipendente, previsto dal primo comma, prima parte, dell'art. 91 citato (la seconda parte concerne la diversa ipotesi di sospensione, questa sì, autenticamente obbligatoria come recita la rubrica dell'articolo perché vincolativamente adottata «ove sia stato emesso mandato o ordine di cattura»); potere fondato sul mero dato formale della pendenza di un procedimento penale a carico del dipendente senza necessità di alcuna sommaria *cognitio* in ordine né alla responsabilità dell'imputato, né al (maggiore o minore) rilievo disciplinare della condotta delittuosa, e solo condizionato — oltre che, appunto, alla sussistenza di tale presupposto formale — all'apprezzamento della particolare gravità della natura del reato per il quale si procede. Relativamente a questa ipotesi il legislatore ha posto un limite massimo al protrarsi — in ragione della mancata conclusione del procedimento penale — della situazione di estromissione dal posto di lavoro del pubblico dipendente, la cui aspettativa ad una valutazione nel merito del profilo disciplinare degli addebiti mossigli in sede penale non può ragionevolmente essere procrastinata *sine die*. Nel doveroso bilanciamento (sentenza n. 374 del 1995) tra gli opposti interessi — nella specie: quello del dipendente di riprendere il servizio (che riflette la tutela del diritto al lavoro garantito dall'art. 35 della Costituzione) e quello dell'amministrazione (il cui buon andamento ha rilievo anch'esso costituzionale *ex art* 97 della Costituzione) di escludere temporaneamente dal servizio il dipendente sul quale faccia ombra il solo fatto dell'imputazione per un grave reato suscettibile di essere valutato sotto il profilo disciplinare — il legislatore non irragionevolmente ha fissato un (peraltro congruo) termine massimo quinquennale, scaduto il quale il dato formale dell'imputazione penale cessa di avere quella idoneità, originariamente riconosciuta dall'art. 91, a legittimare il perdurare della sospensione cautelare, salva rimanendo peraltro, come subito sarà precisato, la potestà della amministrazione di tutelare diversamente l'interesse ad un corretto svolgimento della funzione pubblica.

3.2. — Infatti, neppure è violato il principio (parimenti evocato dal giudice rimettente) del buon andamento dell'amministrazione (art. 97 della Costituzione), perché la perdita automatica di efficacia della sospensione cautelare *ex art* 91 cit. non comporta affatto che — perdurando, nonostante il non breve lasso di tempo trascorso, l'esigenza cautelare di non riammettere in servizio il dipendente in ragione della particolare gravità e dell'irrimediabile pregiudizio che all'attività dell'ente pubblico, datore di lavoro, deriverebbe dalla (seppur condizionata) riattivazione del rapporto

di impiego — nessuno strumento residui all'amministrazione per contrastare ed evitare tale pregiudizio: Ed invero, come esattamente osserva l'Avvocatura di Stato, la sopravvenuta inefficacia di diritto della sospensione cautelare adottata ex art. 91 — proprio perché si fonda su un presupposto autonomo e diverso da quello della sospensione c.d. facoltativa di cui all'art. 92 — non esclude, né preclude, il ricorso a quest'ultima come strumento alternativo di cautela e garanzia delle ragioni dell'amministrazione. È cioè possibile che, pur decorso il termine quinquennale suddetto, sussistano «gravi motivi» che, ancorché non sia esaurito il procedimento penale, giustifichino la perdurante (ma non ancora definitiva) estromissione del dipendente dal posto di lavoro, motivi che però non possono consistere più nel mero dato formale dell'imputazione penale, ma possono (e debbono) riguardare la commissione dell'addebito disciplinare; ciò alla luce di una sommaria *cognitio* dei fatti che, valutando allo stato ogni aspetto soggettivo ed oggettivo della condotta del dipendente, rinverga in quest'ultima un insuperabile ostacolo alla sua riammissione in servizio. Questo diverso tipo di sospensione però, proprio perché si fonda su un presupposto sostanziale e non giuridico (come quella dell'art. 91) formale, comporta — a garanzia del diritto di difesa del dipendente — che nel termine di quaranta giorni dalla data in cui il provvedimento stesso è stato comunicato all'interessato siano in ogni caso contestati gli addebiti al medesimo, il quale quindi — impugnando eventualmente il provvedimento — è posto in condizione di negarne la sussistenza o l'idoneità a valere come «gravi motivi» per la sospensione. Così dispone il secondo comma dell'art. 92, che, nella parte in cui prescrive l'immediata e tempestiva contestazione degli addebiti, tuttora si pone rispetto al successivo art. 117 — ove questo si ritenga non abrogato, come peraltro è controverso nella giurisprudenza amministrativa, pur dopo l'entrata in vigore del nuovo processo penale — come norma speciale, sicché in tal caso la obbligatoria sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del procedimento penale si ha non appena comunicata tale contestazione. Non essendo poi questa sospensione ancorata ad un dato formale, non c'è neppure ragione di quel meccanismo risolutorio automatico quale quello previsto dalla disposizione censurata, che infatti contempla la sopravvenuta inefficacia di diritto non già di qualsiasi sospensione cautelare, ma soltanto di quella disposta «a causa del procedimento penale»; fermo però restando che, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, il dipendente può sempre domandare la revoca del provvedimento cautelare per essere cessati i «gravi motivi» che — in considerazione appunto delle esigenze di buon andamento dell'amministrazione — prima lo giustificavano.

3.3. — La riconosciuta possibilità per l'amministrazione di ricorrere alla sospensione facoltativa esclude poi anche la denunciata irragionevolezza della disposizione censurata sotto l'ulteriore profilo che la norma non distinguerebbe le diverse situazioni in cui può versare il dipendente sospeso; ed infatti il ricorso testuale ad una clausola generale, insita nel sintagma «gravi motivi», di contenuto (non rigido, bensì) elastico, impone all'amministrazione di apprezzare (e quindi differenziare) le situazioni di fatto in ragione sia della maggiore o minore gravità degli addebiti, sia di ogni altra circostanza soggettiva od oggettiva della condotta quale risultante allo stato.

3.4. — E neppure, infine, è leso l'ulteriore parametro invocato (art. 4 della Costituzione), atteso che la valutazione dei «gravi motivi» della sospensione cautelare ex art. 92 cit. comporta anche la necessità di apprezzare se gli addebiti contestati al dipendente siano tali da influire negativamente sui presupposti di dignità e capacità dello stesso richiesti per la prosecuzione del rapporto di impiego.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 7 febbraio 1990, n. 19 (Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione dei pubblici dipendenti) sollevata, in riferimento agli articoli 3, 4 e 97 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 448

Sentenza 18-24 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Giudice che abbia disatteso la richiesta di patteggiamento - Partecipazione alla successiva decisione di merito sull'impugnazione - Omessa previsione - Richiamo alle sentenze nn. 496/1990, 401 e 502 del 1991 della Corte - Valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello espresse in situazione diversa da quella del patteggiamento in primo grado - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 34).

(Cost., artt. 3, 24, 25 e 76).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di Franco Battaglia, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Franco Battaglia;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Udito l'avvocato Elio Zaffaloni per Franco Battaglia.

### *Ritenuto in fatto*

I. — Con ordinanza emessa il 6 aprile 1995 nel corso di un processo penale nei confronti di Franco Battaglia, la Corte d'appello di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 2 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81), questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice il quale ha disatteso la richiesta di pena congiuntamente proposta, in base all'art. 599, comma 4, del codice di procedura penale, dall'imputato e dal pubblico ministero non possa partecipare alla successiva decisione di merito sull'impugnazione.

L'ordinanza di rimessione ricorda che, all'esito di un giudizio abbreviato, l'imputato era stato condannato alla pena di diciotto anni di reclusione per omicidio volontario ed altri reati, essendo stata riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno equivalente rispetto alla contestata aggravante. L'imputato aveva proposto appello, chiedendo, tra l'altro, la dichiarazione di prevalenza dell'attenuante e di conseguenza una riduzione della pena. Il difensore dell'imputato ed il procuratore generale avevano dichiarato di concordare sull'accoglimento di questo motivo di appello e sulla misura della pena da irrogare (12 anni di reclusione), con rinuncia dell'imputato agli altri motivi di gravame. La Corte d'assise d'appello aveva ritenuto di non poter accogliere, allo stato, la concorde richiesta delle parti. Il difensore dell'imputato aveva, quindi, proposto la ricusazione del giudice sul rilievo che questi, non accogliendo la richiesta delle parti, si sarebbe già pronunciato sul merito; aveva inoltre eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, nel caso in cui si ritenesse non prevista questa incompatibilità.

La Corte d'appello, giudicando sulla ricusazione, ritiene che l'istanza dovrebbe essere respinta, perché l'art. 34 del codice di procedura penale non prevede, tra le situazioni di incompatibilità, quella derivante dal rigetto della richiesta di «patteggiamento» in appello. Né sarebbe possibile un'interpretazione estensiva o analogica, essendo i casi di incompatibilità tassativi.

La questione di legittimità costituzionale è ritenuta rilevante per il giudizio principale perché, se fondata, consentirebbe di accogliere la richiesta di ricusazione.

La Corte d'appello sottolinea che il regime delle incompatibilità del giudice, previsto dalla delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (legge 16 febbraio 1987, n. 81), risponde all'esigenza di evitare che la valutazione di merito possa essere, o possa ritenersi che sia, condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento. L'accoglimento o meno, in tutto o in parte, dei motivi d'appello su concorde richiesta delle parti, in base all'art. 599 del codice di procedura penale, implicherebbe appunto una valutazione di merito, necessaria per apprezzare la congruità della pena da irrogare in concreto, secondo i parametri indicati dall'art. 133 del codice penale.

La Corte d'appello ricorda anche che la giurisprudenza costituzionale ha già affermato (sentenze nn. 124, 186, 399 del 1992 e 439 del 1993) che il rigetto della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti, in base all'art. 444 cod. proc. pen., comporta una valutazione di merito e determina l'incompatibilità del giudice per il giudizio. In base allo stesso principio si dovrebbe ritenere che l'omessa previsione di analoga incompatibilità per il giudice che non aderisce alla richiesta delle parti che hanno concordato sull'accoglimento dei motivi d'appello ed hanno indicato la misura della pena (art. 599 cod. proc. pen.) sia costituzionalmente illegittima. Difatti sarebbe violato il principio di parità tra cittadini (art. 3 della Costituzione), posto che la situazione considerata corrisponde logicamente e giuridicamente a quella disciplinata dall'art. 444 cod. proc. pen. Inoltre sarebbero violati gli artt. 24 e 25 della Costituzione, per la lesione del diritto di difesa e del principio del giudice naturale precostituito per legge, che comprenderebbe il sistema delle incompatibilità. Infine, in contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in riferimento all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (più precisamente, alla direttiva n. 67 di tale disposizione), sarebbero violati i principi ed i criteri direttivi della legge delega, con riguardo all'applicazione del principio di terzietà del giudice.

2. — Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito Franco Battaglia, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia accolta.

In prossimità dell'udienza la parte privata ha depositato una memoria per sostenere che le ragioni per le quali vi è incompatibilità a giudicare per il magistrato che ha respinto l'applicazione della pena richiesta dalle parti in base all'art. 444 cod. proc. pen. valgono egualmente per la richiesta concordata dalle parti sull'accoglimento dei motivi d'appello, in base all'art. 599, comma 4, cod. proc. pen.

Non sarebbe condivisibile l'orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, secondo cui la valutazione della concorde richiesta delle parti in appello in base a quest'ultima norma non costituirebbe anticipazione di giudizio ai fini della ricusazione, non riguardando la dichiarazione di responsabilità ma la congruità della pena. Anche in quest'ultimo caso, secondo la difesa della parte privata, si darebbe comunque un giudizio di merito idoneo a costituire un «pregiudizio».

#### *Considerato in diritto*

1. — La questione di legittimità costituzionale concerne il regime, disciplinato dall'art. 34 del codice di procedura penale, delle cause di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento. La Corte d'appello di Venezia ritiene che questa disposizione, nella parte in cui non comprende tra le cause di incompatibilità la posizione del giudice d'appello che non ha aderito alla richiesta delle parti che hanno concordato sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi d'appello ed hanno indicato la misura della pena (secondo quanto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen.), sia in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per violazione del principio di parità di trattamento rispetto ad analoghi casi di decisione sull'accordo delle parti, per i quali invece l'incompatibilità sussiste; con gli artt. 24 e 25 della Costituzione, per violazione del diritto di difesa e del giudice naturale, precostituito per legge, anche in relazione al sistema delle incompatibilità; con l'art. 76 della Costituzione, per violazione della direttiva della legge delega in relazione al principio di terzietà del giudice che decide sul merito (art. 2, numero 67, della legge 16 febbraio 1987, n. 81).

2. — La disciplina legislativa dell'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento penale risponde ad una generale esigenza di garanzia nel giudizio, che si deve formare in base al libero e razionale

apprezzamento delle prove legittimamente raccolte, idonee a costituire il fondamento del motivato convincimento del giudice. Ciò implica e presuppone la sostanziale ed evidente imparzialità del giudice, che non deve essere, né deve apparire, condizionato da precedenti attività svolte quale parte, sia pure pubblica, del processo o da giudizi espressi, in uno stadio anteriore del procedimento, sul merito della stessa controversia.

Esaminando il regime delle incompatibilità del giudice nella nuova disciplina del processo penale, la Corte ha affermato, sin dalla sentenza n. 496 del 1992, la necessità di evitare che la valutazione di merito del giudice possa essere condizionata dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o dalla previa conoscenza dei relativi atti processuali, così come emerge dalle enunciazioni espresse nella delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (art. 2, numero 67, della legge n. 81 del 1987). La direttiva della delega, se pure non copre tutte le attività svolte in precedenza nel medesimo procedimento, richiede, per il suo sostanziale rispetto, di verificare se ricorrano, anche in casi non esplicitamente previsti, le ragioni che hanno ispirato i principi della stessa.

Le medesime necessità poste a base del regime delle incompatibilità, ancorato al principio di imparzialità del giudice rispetto alla decisione sul merito oggetto del giudizio, si sono manifestate in tutti i casi nei quali vi sia già stata da parte dello stesso giudice, sulla base dei risultati delle indagini preliminari, una valutazione contenutistica dell'ipotesi accusatoria (sentenze nn. 401 e 502 del 1991). È stata così dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del giudice per le indagini preliminari e del giudice del dibattimento che hanno respinto la richiesta di applicazione di pena concordata in *limine litis*, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (sentenze nn. 124, 186, 399 del 1992 e 439 del 1993). Si è ritenuto necessario evitare il rischio che la valutazione del giudice sia, o possa apparire, condizionata dalla sua propensione a confermare una propria precedente decisione, basata sugli elementi probatori raccolti nelle indagini preliminari, con la possibilità quindi di incidere sulla garanzia di un giudizio che deve essere basato sugli elementi di valutazione e di prova assunti in contraddittorio nel dibattimento.

Da ultimo la Corte ha ritenuto che l'incompatibilità del giudice si estenda anche a decisioni che non riguardano immediatamente il merito del giudizio, quando lo stesso giudice abbia adottato decisioni cautelari sulla libertà personale che implicino una valutazione non formale, ma di contenuto, sulla probabile fondatezza dell'accusa ed esprimano un giudizio di alta probabilità dell'esistenza del reato e della sua attribuibilità all'indagato (sentenza n. 432 del 1995).

3. — La questione ora sottoposta all'esame della Corte riguarda la compatibilità a giudicare il merito dell'impugnazione da parte del giudice che non ha accolto la richiesta dell'imputato e del pubblico ministero, i quali, concordando sull'accoglimento di uno o più motivi d'appello, con rinuncia agli altri motivi eventualmente proposti, hanno indicato la pena da applicare.

Questa figura di accordo fra le parti, disciplinata dall'art. 599 cod. proc. pen., implica una valutazione di merito da parte del giudice ai fini del giudizio di congruità della pena concordata. Tuttavia la valutazione contenutistica del giudice non è idonea a configurare una situazione per la quale valgano le ragioni dell'incompatibilità per il giudizio di merito, giacché il «patteggiamento» in appello presenta peculiarità che lo differenziano dal patteggiamento in senso proprio che si svolge in primo grado, prima dell'apertura del dibattimento (artt. 444 e ss. cod. proc. pen.). Nel caso dell'appello si tratta, difatti, del giudice già investito, nella sede propria, del merito, il quale valuta la congruità della pena in base agli stessi elementi sui quali dovrà fondare la propria decisione al termine del giudizio di impugnazione.

La decisione sulla richiesta delle parti (che, in caso di rigetto, è riproponibile sino alla chiusura del dibattimento) costituisce un giudizio eventuale ed anticipato, formulato in base alle prove sulle quali il giudice, investito del giudizio di merito, dovrà fondare il proprio convincimento. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell'accordo delle parti sulla pena in primo grado, di un'anticipazione di giudizio, effettuata sulla base della consultazione e della valutazione degli atti del fascicolo del pubblico ministero.

Le valutazioni del giudice nel patteggiamento in appello si esprimono dunque in situazioni diverse da quelle del patteggiamento in primo grado. Questo è sufficiente per escludere la lesione del principio di parità di trattamento nelle due diverse situazioni.

Le stesse considerazioni consentono di ritenere che non sono neppure contraddette le esigenze sostanziali poste a base delle enunciazioni espresse dalla legge di delega e dirette ad evitare che le valutazioni di merito del giudice possano essere condizionate dal precedente svolgimento di determinate attività nello stesso procedimento. L'adesione o meno alla richiesta concorde di accoglimento di motivi di appello, con determinazione della pena in conformità alle

indicazioni delle parti, costituisce sempre una valutazione propria espressa dal giudice, già investito del merito del giudizio di impugnazione e che deve pronunciarsi sulla stessa al termine del dibattimento o, se in conformità della richiesta delle parti, anticipatamente.

La questione di legittimità costituzionale non è, pertanto, fondata.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 76 della Costituzione (quest'ultimo in relazione all'art. 2, numero 67, della legge delegata 16 febbraio 1987, n. 81), dalla Corte d'appello di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1371

N. 449

*Ordinanza 18-24 ottobre 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Processo penale - Omicidio pluriaggravato - Preclusione dell'ammissibilità del rito speciale in base al criterio della punibilità edittale con la pena perpetua anziché con riferimento alla concreta determinazione sanzionatoria - Richiamo alla sentenza n. 176/1991 della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 442, secondo comma, del c.p.p. e alle ordinanze nn. 12/1993 e 163/1992 - Esigenza di un intervento del legislatore in termini di maggiore razionalità della disciplina e di più adeguato utilizzo del giudizio alternativo - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., artt. 438, 439, 440 e 442).

(Cost., art. 76).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1995 dalla Corte d'assise di Genova nel procedimento penale a carico di Scarola Antonio, iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica* n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianello;

Ritenuto che la Corte d'assise di Genova, con ordinanza dibattimentale del 9 marzo 1995 emessa nel corso di un giudizio avente ad oggetto un'imputazione di omicidio pluriaggravato, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che la Corte remittente premette che nel giudizio *a quo* l'imputato ha formulato, in termini, richiesta — non assentita dal pubblico ministero — di giudizio abbreviato;

che il rito speciale è risultato precluso, nel caso di specie, in base agli enunciati della sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui detta norma stabiliva la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione di anni trenta;

che questa statuizione, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità successivamente consolidatasi, non consente al giudice del dibattimento, all'esito di un processo per un reato astrattamente punibile con l'ergastolo, di applicare la riduzione di pena stabilita dall'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, neanche quando il medesimo giudice ritenga, in concreto, di applicare una pena temporanea per il riconoscimento di circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti alla o alle circostanze aggravanti che comportavano la punibilità in astratto con la pena perpetua;

che il giudice *a quo* richiama i numerosi interventi della Corte costituzionale con i quali è stato affidato al giudice del dibattimento il potere di accordare la riduzione di pena in tutti i casi in cui il dissenso del pubblico ministero risulti ingiustificato ovvero il diniego del giudice per le indagini preliminari alla celebrazione del rito speciale risulti, sul punto della non definibilità allo stato degli atti, erroneo;

che ad avviso del remittente si pone il problema di verificare se analogo potere non debba essere riconosciuto anche nell'ipotesi, accennata, di valutazione delle circostanze del reato tale da orientare per l'applicazione, in concreto, di una pena temporanea a seguito del giudizio di comparazione;

che, sempre secondo il giudice *a quo*, questa possibilità — allo stato preclusa, come si è detto — dovrebbe invece essere riconosciuta, alla luce del criterio dell'art. 2, direttiva n. 53, della legge-delega per il nuovo codice di procedura penale n. 81 del 1987, secondo cui la riduzione di un terzo della pena va riferita al reato «ritenuto in sentenza» e dunque, come recita l'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, «tenendo conto di tutte le circostanze»;

che da questo rilievo il giudice *a quo* fa discendere il sospetto di incostituzionalità delle norme impugnate, per violazione della delega legislativa, nella parte in cui precludono l'ammissibilità del rito speciale in base al criterio della punibilità edittale con la pena perpetua anziché riferirsi alla concreta determinazione sanzionatoria;

che inoltre il giudice del rinvio domanda a questa Corte, per l'ipotesi di accoglimento della questione sopra detta, di valutare l'eventuale declaratoria di illegittimità della diversa ma connessa norma, ricavabile dalle stesse disposizioni denunciate in combinato disposto, che preclude al giudice per le indagini preliminari la trattazione con il rito del giudizio abbreviato dei procedimenti per reati punibili in astratto con la pena dell'ergastolo, ma in concreto puniti con pena temporanea;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una declaratoria di non fondatezza della questione;

Considerato che con la sentenza n. 176 del 1991 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per eccesso di delega, dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui esso stabiliva la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione per anni trenta, proprio in relazione al criterio di cui all'art. 2, punto 53, della legge-delega n. 81 del 1987 oggi invocato dal remittente e, segnatamente, sul rilievo della delimitazione, da parte del legislatore delegante, del beneficio sostanziale conseguente al rito, ad una sola riduzione proporzionale (la diminuzione di un terzo della pena) e non anche ad un vantaggio di tipo qualitativo (la sostituzione della pena perpetua con quella temporanea); un rilievo, questo, che, ricollegato al nesso inscindibile tra giudizio abbreviato e riduzione di pena istituito appunto dal legislatore delegante, escludeva in radice il ricorso al primo una volta che non fosse possibile operare la seconda;

che l'accennata infettibile correlazione tra possibilità di accesso al giudizio abbreviato e possibilità di riduzione proporzionale della pena è stata ulteriormente più volte ribadita da questa Corte (ordd. n. 12 del 1993, n. 163 del 1992), configurandosi pertanto coerentemente la non punibilità in astratto con la pena dell'ergastolo come un presupposto di ammissibilità del rito speciale;

che, rispetto a questa configurazione, non rivestono incidenza in senso contrario le pronunce di questa Corte, evocate dal remittente, con le quali si è affidato al giudice dibattimentale il potere di accordare la riduzione di pena ogni qualvolta l'accesso al giudizio abbreviato sia risultato, a posteriori, ingiustamente o comunque erroneamente negato: per il dissenso ingiustificato del pubblico ministero (sentt. n. 81 del 1991, n. 183 del 1990, n. 66 del 1990); o per errata valutazione circa la non definibilità del procedimento allo stato degli atti da parte del giudice per le indagini preliminari (sent. n. 23 del 1992); o, specificamente sul profilo che rileva, per inesatta contestazione di un titolo di reato ovvero di circostanze aggravanti tali da determinare una punibilità astratta con la pena perpetua che poi si sia rivelata inesatta (sent. n. 305 del 1993; ordd. n. 204 del 1994 e n. 163 del 1992);

che, viceversa, nella prospettazione oggi all'esame della Corte non è dedotto alcun profilo di diniego arbitrario del rito, ma, al contrario, si presuppone l'esattezza di esso;

che, in questa stessa prospettazione, l'esito cui si pervenirebbe, a seguire il *petitum* del rimettente, sarebbe dunque quello di mantenere fermo il presupposto negativo di ammissibilità del giudizio (la non punibilità del reato con l'ergastolo) e al contempo di fare applicazione di una norma che disciplina l'effetto sostanziale di quello stesso giudizio, pur legittimamente non passibile di svolgimento: un esito evidentemente paradossale, che condurrebbe alla frattura di quel nesso inscindibile tra celebrazione del rito e vantaggio sostanziale che è a fondamento dell'istituto e che è stato, come si è detto, più volte sottolineato da questa Corte;

che non può condurre a diversa soluzione la dedotta formulazione della direttiva n. 53, assunta a sostegno della censura, giacché, a parte l'improprietà della commistione letterale tra criterio di delega e norma delegata operata dall'ordinanza di rinvio, il riferimento al reato «ritenuto in sentenza» attiene sempre al modo e al momento di operatività del beneficio sostanziale di riduzione della sanzione penale, ma non anche ai presupposti del rito: è l'inoperatività in toto del meccanismo sulla pena ad escludere che da esso possa estrarsi un criterio attinente alla premessa di svolgimento del giudizio;

che, inoltre, la contraddizione insita nello scenario di un giudizio non consentito ma di cui si dovrebbe fare applicazione nella sola parte degli effetti sul piano sostanziale è rivelata dalla stessa ordinanza di rinvio, nella parte in cui con essa si propone, sia pure in forma ipotetica ed eventuale, la connessa censura sul punto della preclusione, per il giudice per le indagini preliminari, alla celebrazione del rito, in presenza di una imputazione di reato comportante in astratto l'ergastolo ma «da punirsi in concreto con pena temporanea»;

che quest'ultima censura ripropone dunque la tematica della attribuzione al giudice per le indagini preliminari del potere di mutare il *nomen iuris* del reato o di riconoscere ed applicare circostanze attenuanti e dunque, «neutralizzare» le aggravanti, così da escludere in concreto l'editto di pena perpetua;

che, al riguardo, questa Corte ha più volte sottolineato l'eccezionalità dell'attribuzione di un tale potere al di fuori del giudizio sul merito della regediucanda, ed ha anzi posto in evidenza la coerenza della preclusione, sia rispetto alla configurazione dell'udienza preliminare nel nuovo processo penale sia per evitare l'opposto inconveniente di determinazioni arbitrarie e incontrollabili da parte di quel giudice, allo stato della normativa (ordd. n. 263 del 1995, n. 204 del 1994; sent. n. 305 del 1993);

che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata, rappresentando la riproposizione, sia pure in relazione a diverso parametro, di quesiti già ripetutamente affrontati e risolti da questa Corte; una ripetizione, questa, indicativa peraltro del disagio degli organi giurisdizionali nella applicazione del giudizio alternativo in discorso, cui il legislatore soltanto può porre rimedio, ridisegnando l'istituto, su questo come su altri profili (cfr. sentt. nn. 318, 187 e 92 del 1992), in termini di maggiore razionalità della disciplina e così di più adeguato utilizzo di questo strumento alternativo al giudizio ordinario;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Corte di assise di Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente e redattore: CAIANIELLO*

*Il cancelliere: DI PAOLA*

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria: DI PAOLA*

95C1372

N. 450

*Ordinanza 18-24 ottobre 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Misure di sicurezza - Custodia cautelare in carcere - Presupposti e criteri di applicazione - Discrezionalità legislativa - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (v. sentenze nn. 1/1980, 64/1970, 101/1993 e 407/1992) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.P., art. 275, terzo comma).

(Cost., artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 aprile 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze sull'istanza proposta da Pataro Luciano, iscritta al n. 350 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che con ordinanza del 12 aprile 1995 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice rimettente, dovendo deliberare sulla richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, in precedenza disposta nei confronti di persona sottoposta alle indagini per taluni delitti aggravati dalla finalità di agevolazione di associazioni di tipo mafioso (ex art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203), solleva l'incidente di costituzionalità muovendo dall'esposizione della vicenda oggetto del procedimento penale *a quo*;

che le concrete evenienze di detta vicenda, ad avviso del giudice, sono tali da far emergere la sussistenza dei presupposti di applicazione di una misura cautelare, sia quanto ai gravi indizi di colpevolezza sia quanto all'esigenza cautelare, rappresentata. nel caso specifico, dal pericolo di fuga;

che il rimettente ritiene che l'esigenza cautelare sopra detta potrebbe, in ipotesi, trovare adeguata salvaguardia attraverso l'applicazione di una misura diversa dalla custodia in carcere, e precisamente attraverso gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio. ma rileva che una tale possibilità è preclusa dal disposto dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale (come modificato dapprima dall'art. 5 del già citato decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991, e poi dall'art. 1 del decreto-legge 9 settembre 1991, n. 292, convertito dalla legge 8 novembre 1991, n. 356). giacché la norma, in presenza di una imputazione quale quella sopra accennata, rientrando nella elencazione della norma stessa, stabilisce una presunzione legale di adeguatezza della sola misura coercitiva carceraria;

che la riferita disciplina è, per un primo profilo, censurata di irragionevolezza, in quanto, derogando al principio di adeguatezza espresso nella prima parte della disposizione impugnata e imponendo una misura più affittiva in tutti i casi previsti dalla medesima disposizione, si porrebbe in contrasto con l'esigenza di disporre la custodia carceraria solo come *extrema ratio*;

che, sempre in relazione al profilo di asserita irragionevolezza, la norma è censurata in quanto sottrae al giudice il potere di adeguare la misura al caso concreto, pur affidando, incoerentemente, al medesimo giudice il compito di apprezzare appieno l'esistenza stessa delle esigenze cautelari;

che all'anzidetto profilo il giudice *a quo* ricollega altresì, in rapporto al medesimo parametro dell'art. 3 della Costituzione, il sospetto di violazione del principio di eguaglianza, giacché la norma «appiattirebbe» situazioni obiettivamente e soggettivamente diverse, sia in astratto che in concreto, così determinando eguale «risposta cautelare» per casi diversi tra loro;

che, inoltre, la disposizione è impugnata dal rimettente in riferimento agli articoli 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione; parametri, questi ultimi, dalla cui lettura combinata emerge l'esigenza di circoscrivere allo strettamente necessario le misure limitative della libertà personale, per cui la custodia in carcere ne risulta connotata come rimedio estremo, come modo di «autotutela» dell'ordinamento al quale ricorrere soltanto quando nessun'altra misura risulti idonea a tutelare le esigenze sottese alla cautela personale;

che, viceversa, ad avviso del giudice *a quo* la disciplina denunciata collide con quel principio, stabilendo un automatismo applicativo che rende inoperanti i criteri di proporzionalità e adeguatezza (pur enunciati in generale dallo stesso articolo 275 c.p.p.); criteri dai quali deriverebbe — conclude il rimettente — la necessità che siano sempre affidati al giudice il «governo dei valori in giuoco» e la determinazione in concreto del minimo sacrificio possibile per la libertà personale;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, sottolineando in particolare la riferibilità della disposizione all'esercizio della discrezionalità del legislatore, e dunque alla scelta di questi circa la tutela da accordare anche ad altri beni di rilievo costituzionale diversi da quello della libertà personale, ha concluso per una declaratoria di non fondatezza della questione;

Considerato, preliminarmente, che le modifiche alla disciplina codicistica delle misure cautelari e, segnatamente, all'impugnato art. 275, comma 3, c.p.p., quali recate dalla legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di diritto di difesa), approvata ed entrata in vigore successivamente all'ordinanza di rinvio, non spiegano effetti sul piano della — persistente — rilevanza della questione né sui profili con quest'ultima dedotti: da un lato permane, sia in sede di adozione che di revoca della cautela, la preclusione all'applicazione di misure diverse da quella carceraria, quanto ai procedimenti per delitti aggravati dalla finalità di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis del codice penale, che è l'ipotesi di reato dedotta nel procedimento *a quo*; dall'altro resta immutata la formulazione normativa dell'esigenza cautelare rappresentata dal pericolo di fuga (art. 274, comma 1, lett. b) c.p.p., non modificato dalla nuova legge), che è, a termini dell'ordinanza di rinvio, la ragione del provvedimento coercitivo adottato nel medesimo procedimento; 1

che, nel merito, la previsione «legale» di adeguatezza della sola misura in argomento, per certi reati di spiccata gravità indicati nella norma impugnata, non può in primo luogo dirsi incoerente sul piano del raffronto con il potere affidato al giudice di valutare l'esistenza delle esigenze cautelari: un raffronto, istituito dal giudice *a quo*, fra elementi del tutto disomogenei, giacché la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l'anzidetta cautela) non può, per definizione, prescindere dall'accertamento della loro effettiva ricorrenza di volta in volta: mentre la scelta del tipo di misura (il *quomodo* di una cautela, in concreto rilevata come necessaria) non impone, *ex se*, l'attribuzione al giudice di analogo potere di apprezzamento, ben potendo essere effettuata in termini generali dal legislatore, nel rispetto della ragionevolezza della scelta e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti;

che, del resto, sempre per questo profilo la sovrapposizione argomentativa, da parte del rimettente, di elementi eterogenei e perciò inadeguati a sorreggere la censura è rivelata dalla qualificazione della statuizione che impone la misura coercitiva in carcere come «...presunzione *iuris tantum* superabile solo con la prova positiva dell'insussistenza delle esigenze cautelari...»;

che, diversamente, ciò che è presunto fino a prova contraria è il presupposto (di sussistenza delle esigenze cautelari) e non anche la scelta della misura che ne consegue;

che, inoltre, si deve ribadire che compete al legislatore l'individuazione del punto di equilibrio tra le diverse esigenze, della minore restrizione possibile della libertà personale e dell'effettiva garanzia degli interessi di rilievo costituzionale tutelati attraverso la previsione degli strumenti cautelari nel processo penale (sentt. n. 1 del 1980; n. 64 del 1970);

che la delimitazione della norma all'area dei delitti di criminalità organizzata di tipo mafioso (delimitazione mantenuta nella recente novella) rende manifesta la non irragionevolezza dell'esercizio della discrezionalità legislativa, atteso il coefficiente di pericolosità per le condizioni di base della convivenza e della sicurezza collettiva che agli illeciti di quel genere è connaturato (sentt. n. 103 del 1993; n. 407 del 1992);

che, quindi, la predeterminazione in via generale della necessità della cautela più rigorosa (salvi, ovviamente, gli istituti specificamente disposti a salvaguardia di peculiari situazioni soggettive, quali l'età, la salute e così via) non risulta in contrasto con il parametro dell'art. 3 della Costituzione, non potendosi ritenere soluzione costituzionalmente obbligata quella di affidare sempre e comunque al giudice la determinazione dell'accennato punto di equilibrio e contemperamento tra il sacrificio della libertà personale e gli antagonisti interessi collettivi, anch'essi di rilievo costituzionale;

che, poi, la censura di disparità di trattamento, per l'eguale «risposta cautelare» a fronte di ipotesi delittuose tra loro diverse non può trovare accoglimento una volta che si consideri il comune denominatore di quei reati, ciò che costituisce la ragione fondante della scelta del legislatore, vale a dire l'individuazione di un'area di reati che, per comune sentire, pone a rischio, come si è già osservato, beni primari individuali e collettivi (secondo una linea già scrutinata da questa Corte: sentt. n. 1 del 1980 citata);

che il rilievo che precede vale anche alla luce della ulteriore selezione qualitativa operata attraverso la recente legge n. 332 del 1995;

che, una volta rilevato il rispetto della riserva di legge a norma dell'art. 13 della Costituzione, il residuo riferimento dell'ordinanza di rinvio alla presunzione di non colpevolezza *ex art. 27* della Costituzione si rivela manifestamente non conferente, data l'estraneità di quest'ultimo parametro all'assetto e alla conformazione delle misure restrittive della libertà personale che operano sul piano cautelare, che è piano del tutto distinto da quello concernente la condanna e la pena (ord. n. 339 del 1995; sentt. n. 342 del 1983, n. 15 del 1982);

che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata sotto ogni profilo e in relazione ad ogni parametro invocato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente e redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 451

Ordinanza 18-24 ottobre 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Impiego pubblico - Indennità c.d. giudiziaria - Personale amministrativo in servizio presso il Consiglio di Stato, tribunali amministrativi e Avvocatura dello Stato - Corresponsione nella misura vigente al 1° gennaio 1988 - Adeguamento automatico triennale - Esclusione - Identica questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 15/1995 - Intangibilità dei giudicati formati da parte della legge interpretativa - Necessità di rispettarli nei singoli casi in cui sia intervenuto il riconoscimento giudiziale definitivo dell'adeguamento automatico dell'indennità - Manifesta infondatezza.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 3, sessantunesimo comma).

(Cost., artt. 3, 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e da altri contro Armani Simonetta ed altri, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione di Biagio Accinni e di altri;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'atto di intervento depositato dall'organizzazione sindacale Associazione nazionale dirigenti e direttivi giudiziari (ANDIG- DIRSTAT) e da altri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che — nel corso di un giudizio d'appello promosso dalle amministrazioni interessate contro la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio che aveva accolto i ricorsi proposti da personale amministrativo in servizio presso il Consiglio di Stato, Tribunali amministrativi e l'Avvocatura dello Stato — con ordinanza emessa il 25 ottobre 1994 il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), che interpreta l'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 (Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie);

che la disposizione denunciata, autoqualificandosi come interpretativa, prevede che l'indennità concessa dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27 ai magistrati, poi attribuita dall'art. 1 della legge 22 giugno 1988, n. 221 al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e successivamente estesa al personale amministrativo delle giurisdizioni speciali dalla legge 15 febbraio 1989, n. 51, sia corrisposta al personale amministrativo giudiziario nella misura vigente al 1° gennaio 1988;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, l'interpretazione imposta dalla norma denunciata contrasterebbe con l'orientamento già affermatosi in giurisprudenza, non consentendo per il personale giudiziario amministrativo l'adeguamento automatico triennale dell'indennità previsto per i magistrati, e sarebbe costituzionalmente illegittima

in quanto: a) la disposizione di legge inciderebbe sui giudizi in corso, in violazione degli artt. 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione; b) l'esclusione dell'adeguamento triennale contrasterebbe con il principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione), non essendo ragionevole la disparità di trattamento, che la norma denunciata determina retroattivamente, tra magistrati e personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

che si sono costituiti Biagio Accinni ed altri, parti nel giudizio principale, sostenendo che o la questione è inammissibile, per essere l'interpretazione della norma, intervenuta con l'art. 3, comma 61, della legge n. 537 del 1993, conforme a quella che la giurisprudenza ha dato all'art. 1 della legge n. 221 del 1988, o la legge interpretativa sarebbe diretta ad incidere sui giudizi in corso ed a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra magistrati e dipendenti amministrativi;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione, già esaminata e decisa dalla Corte con la sentenza n. 15 del 1995;

che, in prossimità della camera di consiglio, la parte privata ha depositato una memoria per ribadire le conclusioni di merito, ma sollecitando preliminarmente la Corte a sollevare dinanzi a sé, previa disapplicazione dell'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87. Tale disposizione, consentendo di decidere in camera di consiglio qualora possa ricorrere il caso di manifesta infondatezza della questione, determinerebbe una discriminazione tra difensori ed una lesione del diritto di difesa (artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione);

che nell'imminenza della camera di consiglio, in data 26 settembre 1995, hanno depositato in cancelleria un atto di intervento l'organizzazione sindacale Associazione nazionale dirigenti e direttivi giudiziari (ANDIG-DIRSTAT) ed altri, che non erano parti nel giudizio principale, prendendo conclusioni nel merito della questione;

Considerato che è irricevibile l'atto di intervento dell'organizzazione sindacale ANDIG-DIRSTAT e di altri, in quanto proposto da chi non era parte nel giudizio principale e, comunque, depositato oltre il termine previsto dall'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenza n. 323 del 1993);

che non ricorrono i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte privata. La convocazione della Corte in camera di consiglio, nel caso possa ricorrere la manifesta infondatezza, consente alla parte costituita di dedurre anche in ordine alla determinazione in rito, potendo la Corte rinviare la causa alla pubblica udienza quando non sussista la manifesta infondatezza (art. 9, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). Non è pertanto violato il diritto di difesa delle parti costituite (art. 24, secondo comma, della Costituzione), le quali, nelle forme proprie del procedimento in camera di consiglio, possono partecipare ad una effettiva dialettica processuale depositando memorie ed assumendo posizione anche sulla sussistenza o meno dei presupposti per la pronuncia di manifesta infondatezza della questione, mentre non si vede come possa determinarsi una discriminazione tra difensori (art. 3 della Costituzione);

che una questione di legittimità costituzionale, identica a quella ora sollevata dal Consiglio di Stato, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 15 del 1995, giacché la disposizione denunciata è qualificata correttamente come di interpretazione autentica, ed in quanto tale è caratterizzata dalla retroattività. Difatti rientra tra le possibili letture della disposizione interpretata considerare il rinvio operato dall'art. 1 della legge n. 221 del 1988 all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 come limitato alla misura dell'indennità e non esteso ai meccanismi di adeguamento coerenti con la diversa configurazione del sistema retributivo proprio dei magistrati. Quindi, con la disposizione censurata il legislatore «si è mosso sul piano delle fonti, esercitando il potere di attribuire alla disposizione legislativa interpretata un significato obbligatorio per tutti, senza con ciò interferire nella diversa funzione del potere giudiziario»;

che con la stessa sentenza la Corte ha già ritenuto, inoltre, non irragionevole la mancata estensione al personale amministrativo del sistema di adeguamento automatico dell'indennità previsto per i magistrati, giacché per giustificare la diversità di regime giuridico delle indennità in questione sono sufficienti «la mancanza di omogeneità tra le due categorie di dipendenti ed il diverso meccanismo di determinazione del trattamento retributivo», basato, solo per i magistrati, sull'aggiornamento periodico nella misura percentuale pari alla media degli incrementi realizzati dai pubblici dipendenti e non sulle regole comuni del pubblico impiego, che si applicano invece al personale amministrativo giudiziario;

che, infine, «la legge interpretativa non travolge (...) i giudicati che si sono formati. La necessità di rispettarli nei singoli casi in cui vi sia cosa giudicata giustifica, anzi, la differente condizione di chi abbia avuto il riconoscimento giudiziale definitivo dell'adeguamento automatico dell'indennità rispetto a chi non lo abbia ottenuto»;

che analoghe questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sono state dichiarate manifestamente infondate con l'ordinanza n. 98 del 1995;

che l'ordinanza del giudice rimettente, emessa prima della sentenza n. 15 del 1995, non adduce profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

che, conseguentemente, la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 101, secondo comma, 103, primo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* MIRABELLI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1374

N. 452

*Ordinanza 18-24 ottobre 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Proprietà privata - Espropriazione per pubblica utilità - Indennità - Rimborso dell'imposta - Assoggettamento alle imposte sui redditi - Medesime questioni già dichiarate non fondate dalla Corte (v. sentenze nn. 315/1994, 14 e 410 del 1995) - Manifesta infondatezza.**

(Legge 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma).

(Cost., artt. 3 e 53).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,  
prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI,  
dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento e disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso

per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), promosso con ordinanze emesse:

1) il 14 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia sul ricorso proposto da Gina Biagini contro l'Intendenza di Finanza di Pistoia iscritta al n. 197 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) il 1° luglio 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso sul ricorso proposto da Carlo Piccin contro l'Intendenza di Finanza di Treviso iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con ordinanza emessa il 14 giugno 1994 (r.o. n. 197 del 1995) — nel giudizio proposto da Gina Biagini avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Pistoia, in ordine all'istanza di rimborso dell'imposta pagata sull'indennità percepita a seguito di cessione volontaria di una area avvenuta il 12 luglio 1990, nel corso di un procedimento espropriativo — ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, e 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento all'art. 53 della Costituzione;

che, secondo il remittente, l'indennità di esproprio, per il carattere riparatorio del sacrificio patrimoniale sofferto, non può costituire elemento rivelatore di capacità contributiva, quando il fatto si è verificato in epoca antecedente al momento dell'imposizione fiscale;

che, sempre ad avviso del remittente, non sussiste «alcuna razionale presunzione che gli effetti economici permangano nella sfera patrimoniale del soggetto, data anche la possibilità che lo stesso abbia nel frattempo utilizzato la somma», mentre «la configurazione dell'indennità di esproprio come plusvalenza non era prevedibile in epoca precedente all'entrata in vigore della norma in discussione»;

che la Commissione tributaria di primo grado di Treviso, con ordinanza emessa il 1° luglio 1994, (r.o. n. 202 del 1995) — nel giudizio sul ricorso proposto da Carlo Piccin avverso il silenzio rifiuto dell'Intendenza di finanza di Treviso in ordine alla istanza di rimborso dell'imposta sull'indennità di esproprio erogata negli anni 1989, 1990 e 1991 — ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 11, commi 5, 6, 7, 8 e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che, secondo il giudice remittente, la non soggezione all'INVIM delle indennità di espropriazione e di altri proventi similari (art. 2 d.P.R. 643 del 1972) dimostrerebbe che questi non costituiscono idonea manifestazione di capacità contributiva, sicché appare illogico che gli stessi, a decorrere dall'anno 1991, siano assoggettati alle imposte sui redditi, tenuto conto soprattutto dell'assenza dell'intento speculativo;

che, in particolare, in violazione del principio di capacità contributiva, «si colpiscono somme che non rappresentano ricchezza nuova, né plusvalenze, ma solo un ristoro a seguito dello spossamento effettuato dalla pubblica amministrazione su un bene privato», senza peraltro considerare che l'espropriato «potrebbe non essere più nella disponibilità dell'indennità»;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate infondate;

Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni identiche o comunque analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, peraltro, le questioni, nei termini in cui vengono oggi riproposte, hanno già formato oggetto di esame da parte della Corte, che le ha ritenute non fondate sia sotto il profilo della non attualità della capacità contributiva, segnatamente in relazione alla non prevedibilità dell'imposizione e al fatto che l'interessato potrebbe non avere più la disponibilità della somma percepita (sentenze nn. 315 del 1994; 14 e 410 del 1995); sia sotto quello della tassazione di somme che non rappresenterebbero il frutto di attività speculativa ovvero nuova ricchezza, bensì un semplice ristoro a fronte dello spossamento effettuato su un bene privato (sentenza n. 410 del 1995);

che le ordinanze in epigrafe, nel riproporre le questioni di cui trattasi, non introducono nuovi profili ed argomentazioni rispetto a quelli già esaminati dalla Corte, tali da indurre a diverso avviso, sicché le questioni stesse vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 5, 6, 7, 8, e 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica, per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), sollevate, in riferimento all'art. 53 della Costituzione dalla Commissione tributaria di primo grado di Pistoia, con ordinanza emessa il 14 giugno 1994 (r.o. n. 197 del 1995) e, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Treviso con ordinanza emessa il 1º luglio 1994 (r.o. n. 202 del 1995).*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1375

N. 453

*Ordinanza 18-24 ottobre 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Banca ed istituti di credito - Depositi in conto corrente - Ritenuta fiscale del sei per mille sui saldi contabili - Questione già dichiarata non fondata dalla Corte (v. sentenza n. 143/1995) - Manifesta infondatezza.**

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 7, come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359).  
(Cost., artt. 3, 47 e 53).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustav ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 30 settembre 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da s.p.a. Ifigest in liquidazione contro l'Intendenza di Finanza di Roma, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di costituzione della società Ifigest in liquidazione;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza del 30 settembre 1994 (r.o. n. 289 del 1995) — nel corso di un giudizio proposto dalla Società Ifigest in liquidazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per il rimborso della ritenuta fiscale del sei per mille operata dalla Banca Nazionale dell'Agricoltura sul saldo contabile del suo conto corrente alla data del 9 luglio 1992 — ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 47 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359;

che, ad avviso del giudice remittente, il tributo previsto dalla disposizione denunciata:

a) presenterebbe «le caratteristiche proprie di un'imposta sul patrimonio finanziario e non su un effettivo reddito»;

b) inciderebbe «in maniera ampia su situazioni differenziate, discriminando le posizioni dei soggetti colpiti», risultando ispirato «al principio di proporzionalità piuttosto che a quello di progressività»;

c) colpirebbe «maggiormente i risparmi di minima e comunque contenuta entità, lasciando esenti patrimoni cospicui» investiti in utilizzi maggiormente remunerativi dei semplici depositi, gravando talora sopra «disponibilità finanziarie contingenti» e perciò non «sull'effettiva ricchezza, ma su temporanee liquidità» spesso da sottoporre ad ulteriori tassazioni;

d) consentirebbe «soltanto ai possessori di scritture contabili di provare l'ammontare effettivo del saldo disponibile, esistente alla data del 9 luglio 1992», escludendo dalla prova contraria la «generalità dei soggetti d'imposta»;

che la norma denunciata risulterebbe, pertanto, in contrasto con:

1) l'art. 3 della Costituzione, «per aver colpito in maniera eguale situazioni differenziate»;

2) l'art. 53 della Costituzione, per avere il prelievo «inciso su saldi contabili astratti che non possono essere considerati espressione di capacità contributiva», in violazione del principio di progressività;

3) l'art. 47 della Costituzione, per non aver tutelato né incoraggiato il risparmio, «inducendo i risparmiatori a maggiori cautele» con sottrazione di ricchezza dal circuito economico;

che si è costituita la ricorrente nel giudizio *a quo*, per chiedere una declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione censurata;

Considerato che la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui trattasi, negli stessi termini in cui risulta proposta dall'ordinanza in epigrafe, ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte che, con sentenza n. 143 del 1995, l'ha ritenuta non fondata;

che pertanto, la questione, in mancanza di profili o argomenti nuovi atti ad indurre in diverso avviso, va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), come sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma, con ordinanza emessa il 30 settembre 1994.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 454

Ordinanza 18-24 ottobre 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****IVA (imposta sul valore aggiunto) Annotazioni - Fatture - Violazioni in materia - Trattamento sanzionatorio commisurato all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni - Prospettazione della questione viziata in radice dalla erroneità delle premesse interpretative - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.**

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 42).

(Cost., artt. 3 e 76).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'IVA) promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1994 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trapani sul ricorso proposto dalla Banca Sicula s.p.a. contro l'Ufficio IVA di Trapani iscritta al n. 60 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che, con ordinanza del 6 giugno 1994, la Commissione tributaria di primo grado di Trapani ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, questione incidentale di legittimità dell'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'IVA), che punisce «chi omette le annotazioni prescritte negli artt. 23 e 24, in relazione ad operazioni imponibili» [le annotazioni, cioè, di fatture emesse e corrispettivi incassati] «con la pena pecuniaria in misura da due a quattro volte l'imposta relativa alle operazioni stesse»;

che la riferita denuncia si fonda sostanzialmente sul rilievo che la disposizione indicata «non distingue tra i soggetti che non hanno versato l'imposta dovuta e quelli che [come nella specie] l'hanno invece versata e che, quindi, non hanno perseguito alcun disegno evasivo»;

che, ciò, appunto, comporterebbe la violazione, per un verso, del precetto dell'eguaglianza per l'irragionevole identità del trattamento sanzionatorio così riservato a violazioni sostanziali e violazioni soltanto formali, e, nel contempo, il contrasto con l'art. 76 della Costituzione in relazione ai criteri direttivi posti dall'art. 10, primo e secondo comma, della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, secondo cui le norme da emanare per la prevenzione e repressione dell'evasione avrebbero dovuto perseguire la migliore commisurazione delle sanzioni all'effettiva entità oggettiva e soggettiva delle violazioni;

Considerato che la questione, così sollevata, è manifestamente infondata sotto ogni aspetto;

che la prospettazione del giudice *a quo* è infatti viziata in radice dalla erroneità della premessa (posta a base di entrambe le ipotizzate violazioni) della «supposta irrilevanza, nella fattispecie, dell'assolvimento dell'imposta e della conseguente sussistenza o meno di un danno all'erario»;

che, viceversa, proprio a tale circostanza l'art. 49 — che fa sistema con il precedente art. 42 del d.P.R. n. 633 del 1972 — attribuisce espresso rilievo «per la determinazione della misura della pena pecuniaria», così consentendo di conformare, nel quadro della pena edittale, l'entità della sanzione alla gravità del fatto;

che, ciò, all'evidenza, esclude sia l'ipotizzata violazione dell'art. 3, sia quella dell'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'assolvimento dei riferiti criteri della delega in tema di commisurazione della sanzione alla effettiva entità del fatto; e ciò a prescindere dall'ulteriore pur decisiva considerazione che rientra nella discrezionalità del legislatore tributario configurare anche infrazioni di pericolo, anticipando la sanzione a comportamenti omissivi di condotte ritenute — come nella specie — strumentali all'obiettivo di facilitare la rilevazione dell'imponibile ed a quello ulteriore di «prevenire» l'evasione fiscale;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'IVA), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trapani, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1377

N. 455

*Ordinanza 18-24 ottobre 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Medici veterinari - Obblighi contributivi nei confronti dell'E.N.P.A.V. per gli iscritti all'albo professionale - Presupposto dell'imposizione mediante disposizione solo formalmente interpretativa - Questione già ritenuta non fondata e manifestamente infondata (v. sentenza n. 88/1995 e ordinanza n. 252/1995) - Manifesta infondatezza.**

(Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 11, ventiseiesimo comma).

(Cost., artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) promosso con le ordinanze emesse: 1) il 31 gennaio 1995 dal pretore di Latina nel procedimento civile vertente tra Centra Annarosa e l'E.N.P.A.V. iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 1° febbraio 1995 dal pretore di Como nel procedimento civile vertente tra Gatti Umberto ed altri e E.N.P.A.V. iscritta al n. 259 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione dell'E.N.P.A.V., nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che il pretore di Latina con ordinanza del 31 gennaio 1995 — nel corso di giudizi promossi da alcuni medici veterinari per l'accertamento della inesistenza di qualsiasi obbligo contributivo nei confronti dell'E.N.P.A.V. (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei veterinari) per gli anni 1991, 1992 e 1993 — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 per sospetta violazione degli artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38 della Costituzione;

che, secondo il giudice rimettente, la disposizione censurata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui nei confronti dei veterinari (iscritti all'albo professionale, ma che svolgevano esclusivamente attività di lavoro dipendente od autonomo con altra forma di previdenza obbligatoria), i quali avevano optato per la cancellazione dall'E.N.P.A.V., stabilisce il presupposto dell'imposizione contributiva mediante una disposizione (solo) formalmente interpretativa dell'art. 32, comma 1, della legge n. 136 del 1991, ma che in realtà ripristina (con effetto retroattivo) l'obbligo di iscrizione all'E.N.P.A.V. con conseguente nullità di diritto dei provvedimenti di cancellazione ed obbligo di versare i contributi previdenziali anche per il periodo pregresso;

che — sostiene il giudice remittente — vi sarebbe la violazione del principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione) per il carattere falsamente interpretativo dell'art. 11, comma 26, cit.; nonché sussisterebbe disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) tra i veterinari dipendenti (soggetti alla doppia contribuzione) ed i veterinari libero-professionisti o iscritti dopo l'entrata in vigore della legge n. 136 del 1991 (soggetti ad una sola contribuzione);

che è denunciata altresì sia la violazione del diritto alla tutela previdenziale (art. 38 della Costituzione) perché questa si realizza con l'unicità della posizione previdenziale e non già con la «doppia previdenza»; sia la violazione dei diritti quesiti (art. 25, secondo comma, della Costituzione) in ragione dell'efficacia retroattiva della disposizione che ha travolto le opzioni già esercitate; sia infine la lesione del diritto al lavoro (artt. 4 e 36 della Costituzione);

che il pretore di Como (con ordinanza del 1° febbraio 1995) ha parimenti sollevato analoga questione di costituzionalità con riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, 4 e 36 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile in quanto già decisa con sentenza n. 88 del 1995;

che analoga conclusione ha rassegnato l'E.N.P.A.V. nel costituirsi;

Considerato che la Corte ha già ritenuto non fondate con sent. n. 88 del 1995 (anche in riferimento ad ulteriori parametri oltre quelli allegati dai giudici rimettenti) e manifestamente infondate con ordinanza n. 252 del 1995 tutte le questioni sollevate;

che i giudici rimettenti non offrono argomentazioni nuovi od ulteriori, né prospettano profili di censura diversi da quelli già esaminati;

che pertanto le questioni devono ritenersi manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 29, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 26, legge 24 dicembre 1993, n. 537 (interventi correttivi di finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 4, 25, secondo comma, 36 e 38 della Costituzione, dal pretore di Latina e dal pretore di Como con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1378

N. 456

*Ordinanza 18-24 ottobre 1995*

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Vincoli paesaggistici - Trattamento sanzionatorio penale - Estinzione del reato - Sanatoria - *Ius superveniens*: legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39, ottavo comma; d.-l. 20 settembre 1995, n. 400, art. 7, quattordicesimo comma - Necessità di nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice *a quo*.**

(Legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-*sexies*, *rectius* art. 1-*sexies* del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1-*sexies* della legge 8 agosto 1985, n. 431 — *rectius*, dell'art. 1-*sexies* del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 — promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1994 dal tribunale di Camerino nel procedimento penale a carico di Barboni Fabio ed altro, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso del procedimento penale a carico di Fabio Barboni ed altro, imputati di avere realizzato una strada in zona paesaggisticamente vincolata senza autorizzazione, il tribunale di Camerino, con ordinanza emessa in data 10 novembre 1994 (r.o. n. 103 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 25, 9, secondo comma, 3, 27 e 13 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431 — *rectius*, dell'art. 1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 —;

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata, nel colpire con le sanzioni penali previste dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, la violazione delle disposizioni di cui allo stesso d.-l. n. 312 del 1985, indipendentemente dalla circostanza che, successivamente alla esecuzione dell'opera in zona paesaggisticamente vincolata in assenza di autorizzazione, questa sia intervenuta, violerebbe: l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, per assenza di determinatezza della fattispecie penale; l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, in quanto verrebbero colpiti anche gli interventi di cui sia stata successivamente accertata la compatibilità con i valori estetico-culturali; l'art. 3 della Costituzione, poiché verrebbero irragionevolmente sottoposte alla medesima sanzione le ipotesi di esecuzione di un'opera in assenza di autorizzazione e quelle in cui l'opera eseguita sia stata successivamente autorizzata; gli artt. 25, 27 e 13 della Costituzione, per il *vulnus* al principio della necessaria offensività del reato;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza;

Considerato che, successivamente alla ordinanza di rimessione, sono intervenute norme innovative nella materia di cui si tratta: in particolare, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1994, n. 724, il cui art. 39, comma 8, stabilisce che, nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, paesaggistico o ambientale, «il rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione in sanatoria, subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, estingue il reato per la violazione del vincolo stesso»; inoltre, l'art. 7, comma 14, del d.-l. 20 settembre 1995, n. 400, ha disposto la non applicabilità del secondo comma dell'art. 1-sexies del d.-l. n. 312 del 1985 nei casi di sanatoria previsti dallo stesso d.-l. n. 400 del 1995;

che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché valuti la rilevanza della questione sollevata alla luce dei principi desumibili dalla normativa sopravvenuta.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Camerino.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 457

Ordinanza 18-24 ottobre 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Edilizia e urbanistica - Abusivismo - Condono edilizio - Omissione della procedura prevista per la concessione dell'amnistia - Questioni già dichiarate non fondate dalla Corte (v. sentenza n. 427/1995) - Manifesta infondatezza.**

(Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 39).

(Cost., artt. 3, 27, terzo comma, e 79).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio 1995 (numero cinque ordinanze), il 15 febbraio, il 2 marzo e il 9 marzo 1995 dal pretore di Potenza rispettivamente iscritte ai nn. 330, 362, 363, 364, 365, 366, 367 e 368 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica nn. 24 e 26, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Potenza, con otto ordinanze di identico contenuto emesse, nel corso di altrettanti procedimenti penali, tra il 10 febbraio e il 9 marzo 1995 (r.o. nn. 330, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368 del 1995), ha sollevato, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nella parte in cui, richiamando, per le opere abusive indicate al primo comma, le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, prevede l'estinzione dei reati in materia urbanistica indicati nell'art. 38, secondo comma, della citata legge n. 47 del 1985, e dispone la sospensione dei relativi procedimenti a norma degli artt. 38, primo comma, e 44 della stessa legge n. 47;

che, ad avviso del remittente, la disposizione impugnata introdurrebbe una misura clemenziale, quale sarebbe da qualificare il cosiddetto condono edilizio, senza il rispetto dalla rigorosa procedura prevista per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 della Costituzione, nel nuovo testo di cui alla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1, risolvendosi, altresì, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, in un esercizio arbitrario della non punibilità;

che, inoltre, dalla reiterazione dei provvedimenti di clemenza deriverebbe un indebolimento della funzione di prevenzione generale della comminatoria della pena, in violazione dell'art. 27, terzo comma, della Costituzione;

che nel giudizio introdotto con la ordinanza r.o. n. 362 del 1995 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza della questione:

Considerato che i giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, possono essere riuniti e decisi congiuntamente;

che le questioni sollevate sono già state dichiarate non fondate con la sentenza n. 427 del 1995;

che, non essendo stati addotti motivi o profili ulteriori che possano giustificare una diversa decisione, le questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) sollevate, in riferimento agli artt. 79, 3 e 27, terzo comma, della Costituzione dal pretore di Potenza con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* CHIEPPA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1380

N. 458

*Sentenza 18-24 ottobre 1995*

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

**Agricoltura e foreste - Provincia autonoma di Trento - Regolamenti comunitari - Interventi con proprie deliberazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni in materia di provvidenze, protezione dell'ambiente e di politica sociale - Presunta violazione della competenza esclusiva provinciale - Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune - Obbligo di carattere internazionale derivante dal trattato CEE - Non esclusione della possibilità di interventi ulteriori anche in forma programmatica da parte di regioni e province autonome - Non fondatezza.**

(D.-L. 7 novembre 1994, n. 621, art. 1, convertito nella legge 17 dicembre 1994, n. 737).

(Statuto speciale Trentino-Alto Adige, artt. 8, n. 21, e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 6; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito in legge 17 dicembre 1994, n. 737 (Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 4 febbraio 1995, depositato in cancelleria il 14 successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1995;

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'avv. dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri

*Ritenuto in fatto*

1. — La Provincia autonoma di Trento, con ricorso notificato il 4 febbraio 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune), convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, per violazione degli artt. 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione, nonché per violazione dell'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e dell'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.

La ricorrente espone che il regolamento CEE n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, ha previsto la concessione di aiuti comunitari, sulla base di programmi zionali pluriennali, per la diffusione di metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze della protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale. A sua volta, il regolamento CEE n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, ha previsto l'istituzione di un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, da applicarsi negli Stati membri «tramite programmi pluriennali a livello nazionale o regionale» (art. 4, par. 1). Infine, il regolamento CEE n. 2080/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, ha istituito un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo.

La Provincia autonoma di Trento, che dispone della competenza legislativa esclusiva e della competenza amministrativa in materia di agricoltura e foreste (art. 8, numero 21, e art. 16 statuto speciale) — e che, ai sensi dell'art. 6 delle norme di attuazione di cui al d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, è competente a dare attuazione, nelle materie ad essa attribuite, ai regolamenti comunitari —, ha provveduto, con la deliberazione della Giunta provinciale n. 5425 del 6 maggio 1994, a fissare le modalità di applicazione del regolamento CEE n. 2078/92, adottando poi, con delibera della Giunta provinciale n. 12425 del 30 settembre 1994, il programma zonale pluriennale per l'applicazione di detto regolamento. L'art. 27 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4, ha, quindi, autorizzato la Giunta, al fine di consentire l'attuazione del programma, a concedere gli aiuti previsti nel programma stesso, imputando la relativa spesa a carico del bilancio provinciale. L'art. 42 della legge finanziaria provinciale per il 1995 (legge prov. 3 febbraio 1995, n. 1) ha, a sua volta, dettato le disposizioni per l'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92 e ha stanziato le somme all'uopo necessarie.

Sulla materia così regolata dalla normativa provinciale è, peraltro, intervenuto il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito con legge 17 dicembre 1994, n. 737, che ha inteso dare attuazione ai citati regolamenti CEE n. 2078/92, n. 2079/92 e n. 2080/92, autorizzando a tal fine la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo — E.I.M.A., affinché lo stesso provveda ad erogare gli aiuti ai beneficiari, individuati con provvedimento delle Regioni o delle Province autonome nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonché in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92.

A giudizio della ricorrente, l'art. 1 del decreto-legge richiamato sarebbe lesivo dell'autonomia della Provincia autonoma per il fatto di prevedere l'assegnazione dei contributi tramite l'E.I.M.A. anziché imputare le somme direttamente alla stessa Provincia, anche ai sensi dell'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, a rimborso totale o parziale delle spese da essa sostenute per gli aiuti già erogati.

La stessa normativa determinerebbe altresì il rischio di una duplicazione dei benefici in capo agli stessi destinatari, nonché l'eventualità che la Provincia possa vedersi negata la quota di finanziamento comunitario relativa agli aiuti da essa assegnati, ma non contemplati nell'intervento statale.

L'intervento statale così disposto sarebbe anche in contrasto con l'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, che stabilisce il divieto per le amministrazioni statali e per gli enti dipendenti dallo Stato di disporre spese o di concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi a soggetti diversi dalla stessa Provincia autonoma per attività da svolgersi nell'ambito del territorio provinciale.

Infine, sempre a giudizio della ricorrente, un'ulteriore violazione dell'autonomia provinciale sarebbe determinata dall'art. 1, comma 2, seconda parte, del decreto-legge impugnato, dove si stabilisce che gli aiuti previsti dal regolamento CEE n. 2079/92, in materia di prepensionamento in agricoltura, siano erogati dall'E.I.M.A. non già in base ad un

programma provinciale (come è previsto per gli aiuti di cui ai regolamenti n. 2078 e n. 2080), bensì in base ad un programma nazionale approvato dal CIPE. Anche il regolamento n. 2079/92 riguarderebbe, infatti, secondo la ricorrente, materia di competenza provinciale, dovendosi ricondurre agli strumenti di politica agricola comunitaria che la Provincia è chiamata ad attuare direttamente.

2. — Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.

3. — In prossimità dell'udienza la Provincia di Trento ha presentato una memoria nella quale si rileva che, con riguardo all'attuazione del regolamento CEE n. 2078/92, la Provincia autonoma ha già provveduto con propri atti che sono stati approvati dagli organi dell'Unione europea e riconosciuti dal Ministero delle risorse agricole ai fini del rimborso degli oneri sostenuti.

Per quanto riguarda il regolamento CEE n. 2079/92, in materia di aiuti al prepensionamento, la ricorrente evidenzia che i criteri di attuazione stabiliti dal programma unico nazionale adottato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 contrasterebbero con le peculiari esigenze delle aziende agricole presenti nel territorio provinciale di Trento, ponendosi in contraddizione con le affermazioni contenute nelle premesse della stessa delibera del CIPE in ordine alla necessità di formulare soluzioni differenziate secondo le diverse realtà regionali. In particolare, la Provincia rileva un contrasto tra i contenuti del programma nazionale approvato dal CIPE e quelli del regolamento CEE n. 2079/92 sia con riferimento all'ingrandimento della superficie delle aziende cedute (punto 4.7), sia con riferimento al carattere alternativo e non concorrente degli aiuti concessi (punti 5.1).

La ricorrente insiste, pertanto, nelle conclusioni già formulate.

4. — Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato una memoria per illustrare i motivi dell'asserita infondatezza del ricorso.

Il resistente controdeduce che, ai fini dell'attuazione dei regolamenti CEE n. 2078 e n. 2080, ogni Regione e Provincia autonoma avrebbe esercitato pienamente la propria competenza in materia agricola, definendo nella più assoluta autonomia i programmi di attuazione, i criteri di scelta dei beneficiari, l'entità dei contributi da erogare.

Inoltre, anche l'attuazione del regolamento CEE n. 2079, pur predisposta nella forma di un programma nazionale — trattandosi di materia (politica del lavoro) sottratta alla specifica competenza regionale e provinciale —, sarebbe avvenuta, dopo il parere positivo espresso dalla Conferenza Stato-Regioni il 2 agosto 1994, nel rispetto delle competenze della Provincia autonoma, cui risulta affidata l'adozione dei provvedimenti necessari per l'individuazione dei beneficiari. In questo quadro, il ruolo dell'E.I.M.A. sarebbe quello di semplice «sportello erogatore», senza alcuna ingerenza nelle fasi di programmazione ed attuazione degli interventi che possa ritenersi lesiva delle attribuzioni provinciali.

La centralizzazione delle funzioni di erogazione degli interventi risponderebbe, d'altro canto, — a giudizio del resistente — ad una inderogabile esigenza unitaria correlata alla responsabilità di rendicontazione e verifica che grava sullo Stato nei confronti degli organi comunitari e, segnatamente, del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), per gli aiuti afferenti alla sezione Garanzia, nel cui ambito si inquadrano gli interventi in questione.

5. — Nel corso dell'udienza pubblica la difesa della ricorrente ha ribadito che la Provincia autonoma di Trento ha già provveduto, con proprie deliberazioni, alla diretta attuazione degli interventi previsti dai regolamenti CEE n. 2078 e n. 2080, dando altresì atto che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha disposto il rimborso alla Provincia stessa da parte dell'A.I.M.A. delle somme relative agli aiuti erogati.

#### *Considerato in diritto*

1. — La Provincia autonoma di Trento impugna, in via principale, l'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (convertito, senza modificazioni, nella legge 17 dicembre 1994, n. 737), recante «Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune», che ha stabilito l'assegnazione all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo — E.I.M.A. della somma di lire 100 miliardi da destinare all'attuazione dei regolamenti CEE n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale; n. 2079/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura; e n. 2080/92, concernente un regime comunitario di aiuti alle misure forestali (art. 1, comma 1). Nello stesso decreto-legge si è stabilito anche che all'E.I.M.A. risulta affidato il compito di erogare gli aiuti ai beneficiari, la cui individuazione spetta alle Regioni ed alle Province autonome «nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonché in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92» (art. 1, comma 2).

Ad avviso della ricorrente tali norme — sia per il fatto di assegnare lo stanziamento in questione all'E.I.M.A. e non direttamente alla Provincia autonoma, sia per il fatto di prevedere, ai fini dell'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92, l'impiego di un programma nazionale e non provinciale — verrebbero a violare le competenze della Provincia autonoma di Trento in tema di agricoltura (artt. 8, n. 21, e 16 dello statuto speciale), nonché le norme di attuazione in tema di esecuzione dei regolamenti comunitari (art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526) e di rapporti finanziari tra lo Stato e la stessa Provincia (art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e art. 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266).

2. — Dagli atti prodotti in giudizio e dalle stesse dichiarazioni rese in udienza dal difensore della ricorrente risulta che la Provincia autonoma di Trento non ha più interesse ad ottenere una pronuncia riferita alla parte del decreto impugnato concernente l'attuazione dei regolamenti CEE n. 2078 e n. 2080 del 1992, avendo la stessa Provincia già provveduto ad erogare direttamente gli aiuti disposti da tali regolamenti. L'interesse permane, invece, con riferimento alla parte del decreto-legge concernente l'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92, in tema di prepensionamento in agricoltura, cui viene, pertanto, limitato l'esame dei motivi prospettati nel ricorso.

3. — Nei limiti in cui la controversia tuttora permane, il ricorso non è fondato.

La prima censura che viene sollevata concerne il fatto che l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 621 del 1994 ha assegnato la somma destinata ad assicurare l'avvio dell'attuazione dei regolamenti CEE di cui è causa all'E.I.M.A. (oggi A.I.M.A.) e non, per la quota spettante, direttamente alla Provincia di Trento, così come avrebbe comportato il rispetto della competenza esclusiva provinciale in tema di agricoltura nonché delle norme di coordinamento finanziario e normativo espresse nell'art. 5 della legge n. 386 del 1989 e nell'art. 4 del d.lgs. n. 266 del 1992, dove, in particolare, si prevede l'assegnazione diretta alle Province autonome dei finanziamenti statali destinati alle Regioni nonché il divieto per le amministrazioni statali e gli enti dipendenti dallo Stato di disporre spese e di concedere, direttamente o indirettamente, finanziamenti o contributi per attività da svolgere nell'ambito del territorio provinciale.

Secondo la ricorrente, ai fini del rispetto della disciplina ricordata, non sarebbe, d'altro canto, sufficiente il fatto che alla Provincia venga riconosciuto il compito di individuare i beneficiari degli aiuti, predisponendo anche i criteri per la loro individuazione, mentre spetta all'E.I.M.A. la competenza a contabilizzare il contributo concesso dallo Stato e ad erogare gli aiuti secondo le indicazioni della stessa Provincia.

Tale censura non può essere condivisa, dal momento che non tiene conto adeguato del fatto che la disposizione impugnata, investendo l'attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune, può ritenersi idonea, in quanto correlata al rispetto di un obbligo di carattere internazionale derivante dal Trattato CEE, ad apportare limitazioni alla sfera delle competenze regionali e provinciali anche di natura esclusiva, nei limiti in cui la stessa disposizione risulti direttamente attuativa della normativa comunitaria e necessaria al perseguimento della finalità attuativa (v. sentenze n. 349 del 1991; n. 632 del 1988). Il limite per le competenze provinciali derivante dalla imputazione «centralizzata» dello stanziamento disposto dallo Stato nel bilancio dell'E.I.M.A. può, infatti, trovare — come rileva la difesa dello Stato — la sua giustificazione contabile proprio nella tipologia degli aiuti da erogare, cioè nel fatto che tali aiuti, riferiti ad interventi sul mercato agricolo, risultano imputati, per la quota di spettanza comunitaria, al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), e, in particolare, alla sezione Garanzia di tale fondo. A questo proposito va ricordato che il regolamento CEE n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, ha affidato (art. 4) agli Stati membri il compito di designare «i servizi e gli organismi» abilitati a pagare le spese conseguenti agli interventi sui mercati agricoli di competenza della sezione Garanzia del Fondo; e che l'Italia, in attuazione di tale regolamento, ha provveduto a designare l'A.I.M.A. come organismo abilitato ai pagamenti in questione (v. art. 2, lettera *b*), del d.P.R. 16 aprile 1971, n. 321).

Il riferimento all'E.I.M.A. (oggi A.I.M.A.) dello stanziamento disposto dalla norma impugnata deriva, dunque, dall'adempimento di un obbligo di natura contabile assunto in sede comunitaria, anche al fine della semplificazione delle procedure e dei controlli connessi ai rapporti con il FEAOG, senza che questo abbia di contro comportato un'incidenza sostanziale nel potere di erogazione degli aiuti da parte della Provincia, cui spetta pur sempre il compito di individuare e di indicare vincolativamente all'A.I.M.A. i singoli beneficiari.

4. — Infondata si presenta anche la seconda censura, correlata al fatto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge n. 621 del 1994, l'erogazione degli aiuti previsti dal regolamento n. 2079/92, in tema di prepensionamento in agricoltura, sia disposta non in base ad un programma provinciale, bensì in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994.

In proposito basti solo rilevare che il regolamento CEE n. 2079/92, all'art. 4, riferisce il regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura all'«intero territorio» degli Stati membri, individuando lo strumento attuativo in programmi pluriennali «a livello nazionale o regionale». Lo Stato, dal suo canto, con la deliberazione del CIPE dell'11

ottobre 1994 — adottata dopo avere acquisito il parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni — ha correlato la scelta del programma nazionale all'esigenza di individuare una cornice unitaria per interventi che, in relazione alla loro particolare natura, sono destinati a incidere non solo sulla materia agraria, ma anche sulla politica dell'occupazione e della previdenza, toccando interessi che investono anche la sfera delle competenze statali. La previsione di un programma nazionale, anziché provinciale, nel settore in esame non può, dunque, costituire motivo sufficiente a invalidare la disciplina adottata dal decreto-legge n. 621 del 1994 in ordine all'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92; e questo tanto più ove si consideri che il programma nazionale, pur riducendo la sfera di azione consentita alle Regioni ed alle Province autonome, non esclude la possibilità di interventi ulteriori, anche in forma programmatica, da parte di tali enti.

5. — La censura ora richiamata trova svolgimento, nella memoria presentata dalla ricorrente, in relazione a due profili particolari del programma approvato dal CIPE l'11 ottobre 1994.

Il primo profilo concerne il punto 4.7 di tale programma, dove si determinano le misure per l'ingrandimento minimo «in termini di superficie» dell'azienda del rilevatorio (ingrandimento che il programma ritiene sempre necessario, anche per la cessione tra genitore e figlio).

Ad avviso della ricorrente tale previsione verrebbe a contrastare con l'art. 6, n. 3, del regolamento n. 2079/92, che consentirebbe la possibilità di aumentare la «dimensione» dell'azienda anche prescindendo dall'aumento della superficie, ma facendo esclusivo riferimento o alla capacità professionale del rilevatorio, o al reddito o al volume di lavoro.

Tale interpretazione non può essere condivisa.

La corretta lettura della norma regolamentare richiamata induce, infatti, a rilevare come, nel contesto della norma, il richiamo al parametro della superficie non si presenti alternativo, bensì concorrente con gli altri parametri indicati ai fini dell'aumento della dimensione dell'azienda e della relativa efficienza economica: tant'è che lo stesso regolamento, all'art. 2, definisce il «rilevatorio agricolo» come la «persona che subentra al cedente come capo azienda, ampliando la superficie dell'azienda stessa oppure l'imprenditore che rileva la totalità o una parte dei terreni resi disponibili dal cedente, al fine di ampliare la propria azienda».

Con il secondo profilo la ricorrente contesta, il punto 5.1 del programma, dove si impone ai beneficiari la scelta tra il premio unico per la cessazione dell'attività e l'indennità annua, mentre il regolamento n. 2079/92, all'art. 3, n. 2, consente la possibilità di combinare tra loro i due istituti.

Anche tale censura si prospetta infondata, una volta che si consideri che l'art. 3 del regolamento n. 2079/92 elenca in generale i vari tipi di aiuti concessi ai cedenti ed ai lavoratori, prevedendo, da un lato, la possibilità di una loro combinazione, ma lasciando comunque liberi, dall'altro, gli Stati membri di stabilire se combinare e come combinare le diverse formule. Né la questione prospettata può trovare fondamento negli inconvenienti di fatto, connessi all'applicazione del programma nazionale, che la Provincia autonoma di Trento ha voluto richiamare nella stessa memoria, con riferimento alla particolare situazione delle aziende agrarie presenti nel proprio territorio, dal momento che tali inconvenienti non possono assumere rilievo ai fini del giudizio di legittimità costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune), convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, questione sollevata dalla Provincia autonoma di Trento con il ricorso di cui in epigrafe, con riferimento agli artt. 8, numero 21, e 16 dello statuto speciale ed alle relative norme di attuazione, nonché all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, ed all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 459

Sentenza 19-26 ottobre 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Edilizia popolare ed economica - Regione Basilicata - Provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica - Ricorso al pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia - Violazione del principio di riserva di legge statale in materia di giurisdizione - Illegittimità costituzionale.**

(Legge regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2, art. 13, dodicesimo e tredicesimo comma, e art. 13).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) promosso con ordinanza emessa il 28 marzo 1995 dal Pretore di Potenza sul ricorso proposto da Tofalo Francesco contro il Sindaco del Comune di Balvano, iscritta al n. 439 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

### *Ritenuto in fatto*

Nel corso di un giudizio proposto avverso un decreto sindacale di decadenza dalla assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica, il Pretore di Potenza, con ordinanza del 28 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) che, nel prevedere che contro il provvedimento del Sindaco l'interessato può proporre ricorso al Pretore — così riproducendo la disposizione statale di cui al tredicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035 — si porrebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, perché disciplinerebbe una materia oggetto di riserva di legge statale in quanto attinente alla giurisdizione.

### *Considerato in diritto*

1. — Viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987, n. 2 (Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), nella parte in cui prevede che contro il provvedimento di decadenza dalla assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica «l'interessato può proporre ricorso al Pretore del luogo nel cui manda-

mento è situato l'alloggio». Si assume nell'ordinanza di rimessione che la norma regionale, che riproduce il disposto di cui al tredicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, violi l'art. 108 della Costituzione e quindi il principio di riserva di legge statale in materia di giurisdizione.

2. — Va premesso che la censura deve essere riferita al solo undicesimo comma dell'art. 13 della legge regionale in esame, che è quello nel quale è contenuta la disposizione esplicitamente sottoposta al giudizio di costituzionalità.

3. — La questione è fondata.

Secondo la costante giurisprudenza costituzionale è precluso alle regioni di dettare norme che, come quella impugnata, prevedano rimedi giurisdizionali, in quanto la materia processuale e quella della giurisdizione è riservata dall'art. 108 della Costituzione alla esclusiva competenza del legislatore statale (v. *ex plurimis* sentenze nn. 457 e 303 del 1994, 210 del 1993, 505 e 489 del 1991, 594 del 1990, 727 del 1988, 81 del 1976).

La violazione del suddetto parametro costituzionale non può nemmeno essere esclusa sulla base del rilievo che la norma regionale impugnata si è limitata a riprodurre la disposizione statale contenuta nell'art. 11, tredicesimo comma, del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, perché le regioni in nessun caso possono emanare leggi in materie soggette a riserva di legge statale, comportando ciò un'indebita novazione della fonte con la forza e le conseguenze che ne derivano (sentenze nn. 457 del 1994, 210 del 1993, 615 e 203 del 1987, 128 del 1963).

Deve pertanto essere dichiarata la illegittimità costituzionale della norma denunciata.

4. — Inoltre, poiché l'art. 13 cit. riproduce, al dodicesimo e al tredicesimo comma, le omologhe disposizioni contenute nel quattordicesimo e nel quindicesimo comma dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035 del 1972 cit. — e cioè che «il pretore adito ha facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto» e che «il provvedimento di sospensione può essere dato dal pretore con decreto in calce al ricorso» — e poiché dette norme, una volta dichiarata illegittima quella contenuta nell'undicesimo comma del medesimo art. 13, resterebbero prive di autonomo significato, essendo strettamente consequenziali a quella annullata ed attenendo anch'esse a materia processuale di riserva statale, deve, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiararsi la illegittimità costituzionale anche dei citati dodicesimo e tredicesimo comma dell'art. 13 della legge regionale in esame.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'undicesimo comma dell'art. 13 della legge della Regione Basilicata 16 febbraio 1987 n. 2 (*Disciplina dei criteri generali per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*);

b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l'illegittimità costituzionale del dodicesimo e del tredicesimo comma dell'art. 13 della stessa legge regionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

Il Presidente e redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 460

Sentenza 19-26 ottobre 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo penale - Imputato - Cassazione - Riproposizione *ad libitum* della richiesta di rimessione del procedimento - Finalità dilatorie - Imprecisione della normativa processuale censurata - Inammissibilità.****(C.P.P. artt. 46, terzo comma, e 49, ultimo comma).****(Cost., art. 112).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 luglio 1994 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento penale a carico di Pahor Samo, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

*Ritenuto in fatto*

I. — Nel procedimento penale a carico di Pahor Samo la Corte d'appello di Trieste ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale. Dopo aver presentato con atti del 9 marzo e del 5 ottobre 1993 due istanze di rimessione del procedimento, rigettate dalla Corte di cassazione con sentenze del 5 maggio 1993 e 19 gennaio 1994, l'imputato — avvalendosi della possibilità offertagli dalla normativa citata — ne aveva riproposto altra sulla base di fatti nuovi rispetto a quelli in precedenza addotti.

Osserva il Collegio che la Corte di cassazione ha sempre escluso ogni possibilità di sindacato da parte del giudice di merito sull'ammissibilità di siffatta istanza, e ciò anche nel caso (come quello in esame) in cui vi sia stata reiterazione della richiesta sulla base di motivi «solo apparentemente nuovi». Tale situazione costituirebbe, di fatto, fonte di pericolo per l'imminente prescrizione dei reati. E palesandosi una violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, contenuto nell'art. 112 della Costituzione, la Corte d'appello di Trieste ha sollevato la già menzionata questione di costituzionalità, anche per l'implicazione, vantaggiosa, di «sterilizzare» il termine prescrizione del reato. Perché attraverso la reiterazione delle istanze di rimessione (pur se infondate) l'imputato porrebbe in essere le condizioni atte alla maturazione della prescrizione, così sottraendosi al giudizio instauratosi in seguito all'attivazione dell'azione penale.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per l'infondatezza della questione.

Premette l'Avvocatura che l'istituto della rimessione, se e in quanto ripetutamente utilizzato, può certo determinare le conseguenze negative segnalate. Che tuttavia non discendono — come si sostiene nell'ordinanza della Corte d'appello — dalla mancata attribuzione al giudice di merito del sindacato di ammissibilità dell'istanza di rimessione, poiché nulla impedirebbe all'imputato, dopo la declaratoria di inammissibilità della prima istanza, di riproporla sulla base di motivi, anche solo apparentemente nuovi, ottenendo comunque l'effetto di impedire la decisione finale. L'inconveniente potrebbe essere risolto o attraverso un sistema di preclusioni tale da impedire la riproposizione della richiesta, o consentendo al giudice di merito di pronunciare la sentenza (che è la sola attività processuale ad essergli preclusa, in attesa che la Cassazione si esprima sulla rimessione), o, infine, non computando nei termini di prescrizione, nelle ipotesi di rigetto o di inammissibilità dell'istanza, il periodo in cui il processo rimane sospeso.

Sebbene sottenda un problema applicativo, la questione — conclude l'Avvocatura — sarebbe mal formulata: sia perché non risulta impugnata la norma che disciplina il termine di prescrizione dei reati, sia perché si richiederebbe alla Corte una pronuncia su una materia rimessa alle scelte discrezionali del legislatore.

#### *Considerato in diritto*

1. — È all'esame della Corte, per violazione dell'art. 112 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, in quanto permettono all'imputato di riproporre *ad libitum* la richiesta di rimessione del procedimento, basata su motivi anche solo in apparenza nuovi, così favorendo il decorso del termine di prescrizione.

2. — La questione è inammissibile.

Non si ignorano in questa sede, né si sottovalutano, gli inconvenienti lamentati dal giudice *a quo*, che consistono non soltanto nella possibilità di un uso distorto della riproposizione, a fini dilatori, della richiesta di rimessione — stante il potere esclusivo conferito alla Corte di cassazione di decidere sull'ammissibilità e la fondatezza di essa — ma consistono, altresì, nell'obbligo per il giudice di merito di fermarsi, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del codice di rito, alle soglie della sentenza. Tuttavia, questa Corte non può non rilevare l'imprecisione nella denuncia della normativa processuale, non essendo coinvolto, in particolare, il citato art. 47, e soprattutto non può non ricordare che l'invocato principio costituzionale è inidoneo a garantire, oltre il momento iniziale dell'impulso dato dal pubblico ministero (da ultimo, cfr. sentenza n. 280 del 1995), l'efficienza del processo penale, che pure è bene costituzionalmente protetto.

Tanto, ovviamente, non preclude la possibilità di un riesame della questione ove adeguatamente definita ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46, comma 3, e 49, ultimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 112 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Trieste, con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* GUIZZI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 461

Sentenza 19-26 ottobre 1995

**Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e provincia autonoma.**

**Agricoltura e foreste - Provincia autonoma di Trento - Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura - Deliberazione CIPE - Istituzione di un regime comunitario - Rinvio alla sentenza della Corte n. 458/1995 di infondatezza circa una presunta lesione alla competenza esclusiva della provincia - Spettanza allo Stato dell'adozione del programma nazionale - Non spettanza allo Stato delle individuazioni degli organi della provincia autonoma competenti ad intervenire ai fini dell'attuazione di tale programma - Annullamento dei paragrafi 4.2, quarto capoverso; 4.7, secondo capoverso; 5.3, primo e secondo capoverso; 6, secondo capoverso del programma.**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato il 6 marzo 1995, depositato in Cancelleria il 18 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della deliberazione del CIPE in data 11 ottobre 1994, recante «Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in attuazione del regolamento CEE n. 2079/92» ed iscritto al n. 9 del registro conflitti 1995.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli;

Udito l'avv. Valerio Onida per la Provincia autonoma di Trento e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

*Ritenuto in fatto*

1. — Con ricorso notificato in data 6 marzo 1995, la Provincia autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione alla deliberazione del CIPE 11 ottobre 1994, recante «Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in attuazione del regolamento CEE n. 2079/1992», per violazione degli artt. 8, numero 21, e 16 nonché del titolo VI dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, fra cui, in particolare, quelle di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, all'art. 6 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, all'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e agli artt. 3 e 4 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, nonché per violazione del principio di legalità sostanziale.

Secondo la ricorrente, la deliberazione impugnata sarebbe lesiva delle attribuzioni provinciali per il fatto di prevedere che gli aiuti in questione vengano erogati sulla base di un unico programma nazionale invece di rimettere alla Provincia la determinazione, mediante un programma provinciale, degli interventi da attuare nel proprio territorio. Tanto più che lo stesso regolamento CEE prevede espressamente che i programmi possano essere «a livello nazionale o regionale» (art. 4, comma 1).

La ricorrente rileva poi che il programma nazionale approvato dal CIPE non si limita alla fissazione di criteri generali, volti ad assicurare un certo grado di uniformità agli interventi delle diverse Regioni e Province autonome in vista di interessi unitari, ma definisce in tutti i dettagli il regime degli aiuti, dettando una minuziosa disciplina sostanziale e procedurale che sarebbe pertanto lesiva delle attribuzioni provinciali.

La Provincia contesta altresì la lesione della propria autonomia organizzativa, conseguente dalla indicazione specifica contenuta nel programma degli organi regionali chiamati a dare attuazione allo stesso; nonché la lesione della propria autonomia finanziaria, derivante dal fatto di avere affidato all'A.I.M.A., e non direttamente alla Provincia, la liquidazione degli aiuti e l'erogazione dei pagamenti previsti.

La deliberazione del CIPE — sempre secondo la ricorrente — violerebbe inoltre il principio di legalità sostanziale. Essa non troverebbe, infatti, idonea base legislativa né nel regolamento comunitario, che si limita a dare fondamento ad atti normativi e amministrativi delle autorità competenti degli Stati membri senza interferire sul riparto interno delle competenze, né nel decreto-legge n. 621 del 1994, convertito dalla legge n. 737 del 1994 (impugnato dalla stessa ricorrente con separato ricorso presentato in data 4 febbraio 1995), che è intervenuto dopo l'approvazione da parte del CIPE del programma in questione. Secondo la ricorrente, infatti, il principio di legalità non potrebbe ritenersi rispettato attraverso il richiamo a posteriori in un atto legislativo del provvedimento amministrativo emanato in assenza di un fondamento legislativo. Né il decreto-legge n. 621 del 1994 potrebbe, comunque, ritenersi idoneo a costituire legittimo fondamento per un intervento statale di indirizzo o di vincolo nei confronti delle Regioni e Province autonome, in quanto lo stesso non definisce né gli interessi unitari da tutelare né i criteri ed i limiti di detta tutela.

Infine, sempre a giudizio della ricorrente, gli stessi profili di violazione dell'autonomia della Provincia riscontrabili nel decreto-legge n. 621 del 1994 — e contestati dalla stessa ricorrente nel richiamato ricorso avverso tale atto normativo — inciderebbero anche la delibera del CIPE qui impugnata.

La Provincia chiede, pertanto, a questa Corte di dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al CIPE, approvare un programma nazionale attuativo del regolamento CEE n. 2079/92 con i contenuti di cui al programma approvato con la delibera del CIPE dell'11 ottobre 1994, vincolando l'attività amministrativa della Provincia autonoma di assegnazione ed erogazione degli aiuti ivi previsti; e per l'effetto annullare la stessa delibera del CIPE.

2. — Si è costituito nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri per chiedere che il ricorso sia dichiarato inammissibile o comunque infondato.

Secondo il resistente, il decreto-legge n. 621 del 1994, convertito dalla legge n. 737 del 1994, costituirebbe una legittima base normativa per l'attuazione del regolamento CEE n. 2079/92, recependo, mediante un rinvio materiale, il programma nazionale definito ed approvato dal CIPE nell'esercizio delle sue funzioni di coordinamento della politica economica nazionale con le politiche comunitarie. Né, a giudizio del resistente, avrebbe rilevanza il fatto che la deliberazione del CIPE abbia temporalmente preceduto il provvedimento legislativo, essendo comunque quest'ultimo, e non la deliberazione, lo strumento normativo di attuazione della norma comunitaria.

La deliberazione del CIPE non potrebbe, pertanto, essere impugnata in sede di conflitto di attribuzione quale strumento autonomo di attuazione del regolamento comunitario. Da qui l'asserita inammissibilità del ricorso, nei cui confronti viene anche prospettato un dubbio di tardività.

Il ricorso sarebbe comunque infondato in quanto il programma approvato verrebbe ad incidere non solo in materia di agricoltura, ma anche, e prevalentemente, in materia di politica del lavoro e pensionistica, sottratta alla sfera delle attribuzioni della Provincia autonoma.

3. — In prossimità dell'udienza la Provincia autonoma di Trento ha presentato una memoria nella quale sono contestano le eccezioni opposte dall'Avvocatura dello Stato in ordine alla asserita tardività del ricorso nonché alle presunte non idoneità della deliberazione del CIPE 11 ottobre 1994 ad essere oggetto di autonoma impugnazione.

Nel merito, la ricorrente riafferma l'insufficienza del decreto-legge n. 621 del 1994, successivo alla deliberazione del CIPE, a costituire valido fondamento giuridico per tale atto ad esso precedente, nonché la lesione, sotto i profili denunciati, dell'autonomia provinciale da parte dei contenuti del programma nazionale.

#### *Considerato in diritto*

1. — Il regolamento CEE n. 2079/92 dispone che gli Stati membri possono istituire, quale misura di accompagnamento delle modifiche previste nell'ambito delle organizzazioni comuni dei mercati, un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, cofinanziato dal Fondo europeo agricolo di orientamento ed di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia (art. 2, numero 1), ed applicare il regime in questione sull'intero territorio degli stessi Stati «tramite programmi pluriennali a livello nazionale e regionale» (art. 4, numero 1).

In attuazione di tale regolamento il CIPE, con deliberazione dell'11 ottobre 1994, ha approvato il Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, precisando nei vari paragrafi dello stesso, la sua delimitazione geografica; la descrizione della situazione strutturale delle aziende, dei lavoratori e dei redditi agricoli; la descrizione dei regimi vigenti in materia di pensionamento e prepensionamento; le condizioni per l'ammissione al regime di aiuti; la

natura degli stessi aiuti; le competenze amministrative; le stime relative alle persone ed alle superfici interessate; i costi del programma e la sua compatibilità con altre misure nazionali e comunitarie; i dati sulla sua attuazione da trasmettere alle autorità comunitarie.

Con il ricorso in esame la Provincia autonoma di Trento solleva conflitto nei confronti dello Stato, ritenendo la delibera del CIPE lesiva della propria sfera di attribuzioni sotto profili diversi e, in particolare, per avere la stessa delibera approvato un programma nazionale: a) in una materia riservata alla competenza esclusiva della Provincia, che avrebbe dovuto provvedere all'attuazione del regolamento CEE mediante l'adozione di un proprio programma provinciale; b) caratterizzato da una disciplina dettagliata, che avrebbe sottratto alla Provincia ogni spazio di intervento se non puramente esecutivo; c) lesivo, sotto molteplici aspetti, dell'autonomia organizzativa provinciale; d) lesivo dell'autonomia finanziaria della stessa Provincia, per aver affidato all'A.I.M.A. anziché alla Provincia la liquidazione e l'erogazione degli aiuti; e) lesivo del principio di legalità sostanziale, risultando sprovvisto di una specifica base legislativa; f) lesivo, infine, dell'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria provinciale per gli stessi motivi già fatti valere dalla Provincia in sede di impugnativa del decreto-legge n. 621 del 1994 (Reg. Ric. n. 9/95).

La ricorrente chiede, pertanto, a questa Corte di voler dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al CIPE, approvare un programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, attuativo del regolamento CEE n. 2079/92, con i contenuti di cui al programma approvato con la deliberazione del CIPE in data 11 ottobre 1994 e, di conseguenza, annullare la delibera stessa con il relativo programma.

2. — Vanno innanzitutto esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso prospettate dalla difesa statale.

Ad avviso dell'Avvocatura dello Stato si potrebbe, in primo luogo, dubitare della stessa tempestività del ricorso, proposto in data 6 marzo 1995, dopo che la delibera impugnata aveva già formato oggetto di un esplicito richiamo nell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, anch'esso impugnato dalla Provincia. Tale eccezione — prospettata, peraltro, in termini problematici — non può essere accolta, dal momento che il semplice richiamo alla delibera del CIPE contenuto nel decreto-legge n. 621 non poteva in alcun modo integrare una piena conoscenza da parte della Provincia della stessa delibera, conoscenza che, in mancanza di una comunicazione diretta, si è potuta realizzare soltanto il 5 gennaio 1995, al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della delibera in questione e del programma allegato.

Un ulteriore motivo di inammissibilità che viene eccepito dalla difesa statale attiene al fatto che il decreto-legge n. 621 del 1994, nel richiamare la delibera del CIPE dell'11 ottobre 1994, ne avrebbe recepito materialmente il contenuto, eliminando così la possibilità di una autonoma impugnativa della stessa, in quanto «legificata» attraverso il decreto-legge n. 621.

Anche tale eccezione non può essere accolta.

La semplice lettura dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 621 consente, infatti, di rilevare come tale norma, nel formulare un semplice rinvio alla delibera del CIPE, non abbia inteso in alcun modo operare un rinvio materiale alla stessa né tanto meno attribuire ai suoi contenuti la forza propria dell'atto legislativo. Nonostante il richiamo operato dal decreto-legge, la delibera del CIPE ha, pertanto, mantenuto inalterata la propria natura di atto amministrativo e la propria autonoma potenzialità lesiva suscettibile di essere fatta valere attraverso il conflitto di attribuzione di cui è causa.

3. — Nel merito, il ricorso si presenta solo in parte fondato.

Va innanzitutto ricordato che la Provincia autonoma di Trento, prima di proporre il ricorso in esame, ha provveduto ad impugnare, con ricorso in via principale, l'art. 1 del decreto-legge n. 621 del 1994 sotto profili in parte coincidenti con quelli fatti valere nei confronti della delibera del CIPE dell'11 ottobre 1994 e che questa Corte, con la sentenza n. 458 del 1995, ha dichiarato non fondata la questione proposta. In particolare, con tale sentenza, è stato escluso che l'adozione di un programma nazionale nella materia del prepensionamento in agricoltura, disciplinata dal regolamento CEE n. 2079/92, possa di per sé rappresentare una lesione alla competenza esclusiva della Provincia, mentre, di contro, è stato giustificato, per esigenze contabili connesse alla particolare natura del fondo impiegato per l'attuazione del regolamento in questione, l'affidamento all'E.I.M.A. (oggi A.I.M.A.) del compito di provvedere all'erogazione degli aiuti ai beneficiari indicati dalla Provincia.

In ordine a tali profili, fatti valere anche nel ricorso in esame, non resta, dunque, che confermare il giudizio di infondatezza già formulato nella sentenza n. 458 del 1995.

L'esame, in questa sede, può essere, pertanto, limitato ai motivi diversi da quelli prospettati nel precedente ricorso, attinenti specificamente alla delibera del CIPE dell'11 ottobre 1994 ed al relativo programma nazionale.

4. — Il primo di tali motivi investe l'asserita lesione da parte della delibera del CIPE del principio di legalità sostanziale, conseguente all'assenza di un fondamento legislativo in grado di supportare la stessa delibera.

Tale motivo non appare fondato.

È vero — come afferma la Provincia — che il semplice richiamo alla delibera del CIPE contenuto nel secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge n. 621 non può ritenersi un fondamento adeguato, essendo tale norma intervenuta successivamente all'adozione della delibera, senza indicare alcun limite sostanziale al potere di programmazione esercitato dallo Stato. Ma ciò non toglie che tale fondamento possa pur sempre essere individuato nello stesso regolamento CEE n. 2079/92, per la cui attuazione la delibera del CIPE è stata adottata. Tale regolamento — che esprime una fonte primaria direttamente applicabile nell'ordinamento interno — offre, infatti, indicazioni sufficienti a fondare e delimitare il potere che, attraverso l'atto impugnato, il CIPE ha inteso esercitare: in primo luogo, conferendo agli Stati membri, nella materia del prepensionamento dell'agricoltura, un potere di programmazione di livello nazionale [che la distribuzione delle competenze interne ha attribuito, a sua volta, al CIPE: v. art. 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e art. 1, numero 24, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537]; in secondo luogo, disciplinando sul piano sostanziale gli obiettivi, le condizioni e le modalità cui il regime di aiuti al prepensionamento, definito in attuazione del regolamento n. 2079/92 dai singoli Stati, è tenuto ad ispirarsi.

I vincoli derivanti nei confronti delle competenze della Provincia autonoma di Trento dal programma nazionale trovano, quindi, una base adeguata nella stessa disciplina comunitaria e nell'esigenza del rispetto di un obbligo internazionale assunto dallo Stato.

5. — Il secondo motivo di censura che va esaminato, in quanto estraneo ai contenuti della sentenza n. 458 del 1995, concerne la lamentata lesione dell'autonomia organizzativa della Provincia.

Tale motivo, nel ricorso, viene correlato a diversi aspetti del programma nazionale e, in particolare, al fatto che tale programma: a) individua nella Giunta l'organo provinciale competente a rideterminare per talune aree i limiti minimi della superficie aziendale ceduta e di quella destinata all'ampliamento dell'azienda (par. 4.2, quarto cpv., e 4.7, secondo cpv.); b) affida la propria applicazione alla competenza dell'assessorato all'agricoltura della Provincia (par. 6, secondo cpv.); c) indica il numero degli agenti da impegnare nella Provincia per l'attuazione del programma, precisando che gli stessi dovranno operare nell'ambito degli assessorati all'agricoltura, degli enti di sviluppo agricolo di altre strutture controllate dalla amministrazione provinciale (par. 5.3, primo e secondo cpv.).

La censura è fondata.

Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha riconosciuto che la ripartizione delle funzioni tra i vari organi delle Regioni e delle Province autonome rientra nella sfera dell'organizzazione interna regionale e provinciale riservata agli statuti ed alle leggi degli enti in questione. Una volta individuata la funzione, non spetta, pertanto, alla fonte statale determinare anche, con una disposizione di dettaglio, l'organo della Regione o della Provincia autonoma cui la stessa funzione deve essere affidata, così da interferire sulla ripartizione delle funzioni tra i diversi organi degli stessi soggetti (v. sentenze nn. 356 del 1995; 355 del 1993; 355 e 353 del 1992; 407 del 1989; 64 del 1987).

Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al profilo in esame, con il conseguente annullamento *in parte qua* del programma nazionale approvato con la delibera impugnata.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara che spetta allo Stato, e per esso al CIPE, adottare la delibera 11 ottobre 1994 che ha approvato il «Programma nazionale per l'introduzione di un regime di aiuti al prepensionamento in agricoltura ai sensi del regolamento CEE n. 2079/92»:*

*Dichiara che non spetta allo Stato individuare, nel contesto di tale Programma, gli organi della Provincia autonoma di Trento competenti ad intervenire ai fini dell'attuazione di tale programma. Conseguentemente, annulla i paragrafi 4.2, quarto cpv.; 4.7, secondo cpv.; 5.3, primo e secondo cpv.; 6, secondo cpv., dello stesso Programma nella parte in cui vengono indicati gli organi della Provincia autonoma di Trento competenti all'attuazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* CHELI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 462

Sentenza 19-26 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Comuni e province - Regione Toscana - Beni immobili regionali - Attribuzione - Vincoli di destinazione e di disposizione del bene ceduto a titolo gratuito - Modalità di istituzione e limiti alla possibilità di disposizione - Esercizio della potestà legislativa regionale in tema di beni patrimoniali sulla premessa della configurabilità di un nesso di strumentalità tra il bene e l'erogazione di servizi o lo svolgimento di funzioni istituzionali - Non fondatezza.

(Deliberazione legislativa riapprovata il 7 marzo 1995 dalla regione Toscana artt. 1, secondo comma, 3, primo comma, 5, 6 ed 8, terzo comma).

(Cost., artt. 42, primo, secondo e terzo comma, 117, 119, primo e quarto comma, e 121, quarto comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, 5, commi 1, 2, 3 e 4, 6 e 8, comma 3, della deliberazione legislativa della Regione Toscana riapprovata il 7 marzo 1995 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: «Attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali», promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 marzo 1995, depositato in cancelleria il 5 aprile 1995, ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1995.

Visto l'atto di costituzione della Regione Toscana;

Udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Uditi l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il ricorrente, gli avv. ti Massimo Ramalli e Fabio Lorenzoni per la Regione.

### Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 27 marzo 1995, il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, 5, 6 ed 8, comma 3, della deliberazione legislativa approvata il 31 gennaio 1995 dal Consiglio regionale della Toscana e riapprovata con modificazioni, a seguito di rinvio governativo, in data 7 marzo 1995, concernente «Attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali», deducendo la violazione degli artt. 117, 119, primo e quarto comma, 42, primo, secondo e terzo comma, e 121, quarto comma, della Costituzione, in riferimento agli artt. 826 e 832 del codice civile.

Premesso che l'art. 1, comma 1, della deliberazione legislativa impugnata prevede che i beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile della regione possono essere attribuiti in proprietà, a titolo gratuito, ai comuni ed alle province che li utilizzano direttamente per l'erogazione di servizi o per lo svolgimento di funzioni istituzionali, il ricorrente censura in primo luogo l'art. 5 della predetta deliberazione legislativa. Il quale — nel sancire che gli enti cessionari, una volta acquisita la proprietà dei menzionati beni, sono obbligati a mantenerne la destinazione (comma 1), con divieto di alienazione e di costituzione su di essi di diritti reali o personali senza la previa autorizzazione del Consiglio regionale (comma 2), e nel sanzionare l'eventuale intervenuto mutamento di destinazione con il riacquisto della proprietà da parte della regione (comma 3), per effetto di un decreto del Presidente della Giunta regionale,

costituente titolo per la relativa trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della regione (comma 4) — contrasta con i richiamati parametri costituzionali, ed in particolare con il «limite del diritto privato», ponendo all'ente proprietario vincoli (di destinazione e di disposizione) tali da impedire il pieno esercizio delle facoltà dominicali di cui all'art. 832 del codice civile. Ciò darebbe luogo ad una figura della proprietà diversa da quella «tipica», con la contestuale introduzione, in violazione di una riserva di legge statale di un'ipotesi di espropriazione senza indennizzo, realizzata mediante un atto (non chiaramente qualificabile come di diritto amministrativo ovvero privato) produttivo di effetti traslativi della proprietà e suscettibile di essere trascritto, con conseguente ingerenza del legislatore regionale nella disciplina delle trascrizioni immobiliari.

Rilevato, inoltre, che l'art. 1, comma 2, del provvedimento normativo impugnato contempla la previsione della possibilità per l'ente regionale di attribuire in proprietà ai comuni ed alle province, a titolo oneroso, gli altri beni del patrimonio disponibile «con le condizioni e le procedure previste dalla presente legge», il ricorrente impugna altresì — con esclusivo riferimento agli artt. 117 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione — gli artt. 3, comma 1, 6 ed 8, comma 3, della deliberazione legislativa *de qua*, anch'essi ritenuti lesivi (seppure in forma meno grave) della tipica configurazione del diritto di proprietà, là dove gli stessi prevedono rispettivamente una irrazionale limitazione temporale alla facoltà di disposizione dei beni da parte della regione proprietaria, alla quale sarebbe vietato di venderli altrimenti entro un anno dalla entrata in vigore della legge (art. 3, comma 1), un divieto di alienazione e di costituzione di diritti di superficie posto a carico degli enti acquirenti per il periodo di venti anni (art. 6), nonché l'apposizione ad opera del Consiglio regionale deliberante la cessione di «condizioni» e «riserve» all'attribuzione dei beni, che non parrebbero dover risultare anche dal rogito notarile di compravendita (art. 8, comma 3).

2. — Si è costituita in giudizio la Regione Toscana per sostenere l'infondatezza del ricorso.

Quanto alle censurate disposizioni di cui all'art. 5 della deliberazione legislativa impugnata, sostiene la regione che esse non hanno alcun effetto conformativo del diritto di proprietà, quale disciplinato dall'art. 832 del codice civile, poiché il vincolo finalistico impresso ed assicurato ai beni oggetto del trasferimento di proprietà — valutato anche alla luce della peculiare funzione assunta dalla regione nel sistema delle autonomie locali in virtù della legge 8 giugno 1990, n. 142 — indica chiaramente come essi siano destinati a far parte del patrimonio indisponibile degli enti cessionari, ai sensi dell'art. 826 del codice civile. Per cui, venuta meno la loro concreta destinazione, è pienamente legittima (e non qualificabile in termini di espropriazione senza indennizzo) la previsione del rientro di siffatti beni, per effetto di un provvedimento amministrativo, nel patrimonio disponibile della regione dal quale sono usciti soltanto per soddisfare esigenze pubbliche.

Analoghe considerazioni vengono, inoltre, svolte dalla regione convenuta a sostegno della legittimità anche delle ulteriori disposizioni censurate, relative alla cessione a titolo oneroso dei beni facenti parte del patrimonio disponibile (con condizioni e procedure previste in quanto applicabili alla diversa categoria di beni pubblici), le quali non pongono indebiti limiti alla proprietà privata, attesa la loro classificazione nell'ambito delle leggi speciali contemplate dal secondo comma dell'art. 830 del codice civile.

3. — In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, il Presidente del Consiglio dei ministri contesta il tentativo della regione convenuta di ricondurre la normativa *sub iudice* entro lo schema concettuale del patrimonio indisponibile e precisa che — derivando l'indisponibilità del singolo bene, ex art. 826 del codice civile, da un atto amministrativo, di competenza dell'ente proprietario, che ne imprime la «destinazione» ad ufficio o servizio e che viene meno per effetto di un «atto contrario» il quale ne fa cessare la «destinazione» — l'attribuzione ad un organo di un altro ente (nella specie, il Presidente della Giunta regionale) del potere di «dichiarare il trasferimento del bene nel patrimonio regionale» in conseguenza dell'«atto contrario» compiuto dall'ente cessionario, sembra costituire ingerenza asistemica e quindi non consentita, idonea, tra l'altro, a produrre l'effetto di un antieconomico irrigidimento *ad manomorta* delle situazioni in essere. Pertanto la deliberazione legislativa in esame introdurrebbe, *in parte qua*, un vincolo *singolariter*, contrario alla disciplina civilistica che stabilisce che i beni del patrimonio indisponibile possono essere sottratti alla loro destinazione attraverso leggi di settore che riguardano categorie generali di beni.

Rilevata, inoltre, l'inconferenza del richiamo operato dalla regione costituita all'art. 830, secondo comma, del codice civile, riguardante solo gli enti pubblici non territoriali, il ricorrente riafferma la gravità delle deviazioni relative ai «modi di acquisto» delle proprietà contenute negli artt. 1, comma 2, e 5, comma 4, della deliberazione *de qua*.

4. — In altra memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Regione Toscana conferma come non possa essere disconosciuta al legislatore regionale la possibilità di disciplinare in ordine ai propri beni, appartenenti al patrimonio disponibile, anche con riferimento alla loro destinazione a fini pubblici. Ciò anche in relazione a quanto

affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 379 del 1994) circa la attuabilità -- attraverso la legislazione regionale -- della riserva di legge stabilita dall'art. 42 della Costituzione, per quanto attiene alla normazione conformativa del contenuto dei diritti di proprietà allo scopo di assicurare la funzione sociale. Sottolinea, inoltre, la regione costituita la configurabilità della propria potestà di porre una disciplina del demanio e del patrimonio regionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 119 della Costituzione, ribadendo la piena legittimità e razionalità -- rispetto alla finalità di impedire eventuali azioni speculative degli enti cessionari dell'intera disciplina dettata in materia di cessione a titolo oneroso degli altri beni dell'Amministrazione regionale, che giustifica i (peraltro temporanei e limitati) vincoli imposti.

### *Considerato in diritto*

1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato alcune norme della deliberazione legislativa della Regione Toscana, riapprovata il 7 marzo 1995, concernente l'attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali. In particolare è sospettato d'illegittimità costituzionale l'art. 5 in relazione agli artt. 42, primo, secondo e terzo comma, 117, 119, primo e quarto comma, e 121, quarto comma, della Costituzione, nonché agli artt. 826 e 832 del codice civile, in quanto imporrebbe all'ente divenuto proprietario vincoli di destinazione e di disposizione del bene ceduto a titolo gratuito, ostativi al pieno esercizio delle facoltà dominicali e creativi di una specie di proprietà diversa da quella tipica. Con la stessa norma sarebbe stata altresì introdotta una forma di espropriazione senza indennizzo, attraverso un atto produttivo di effetti traslativi e suscettibile di essere trascritto.

Sono inoltre censurati, in relazione agli artt. 117 e 119, primo e quarto comma, della Costituzione: l'art. 1, comma 2, nella parte in cui contempla la previsione della possibilità per la regione di attribuire in proprietà ai predetti enti, a titolo oneroso, gli altri beni del patrimonio disponibile «con le condizioni e le procedure previste» dall'impugnato provvedimento normativo; l'art. 3, comma 1, in quanto prevede un limite temporale alla possibilità di disporre dei propri beni da parte della regione, che non potrebbe altrimenti alienarli entro un anno dall'entrata in vigore della legge; l'art. 6, là dove pone un divieto di alienazione e di costituzione di diritti di superficie a carico degli enti acquirenti per il periodo di venti anni; l'art. 8, comma 3, secondo cui l'apposizione, ad opera del consiglio regionale deliberante la cessione, di «condizioni» e «riserve» all'attribuzione dei beni non parrebbe dover risultare anche dal rogito notarile di compravendita.

### 2. — Le censure non meritano accoglimento.

2.1. — L'art. 1 della deliberazione legislativa in argomento, nell'enunciarne le finalità, pone due distinti principi: si afferma anzitutto nel comma 1, che i beni immobili del patrimonio disponibile della regione utilizzati direttamente dai comuni e dalle province per l'erogazione dei servizi o per lo svolgimento di funzioni istituzionali possono essere attribuiti in proprietà a titolo gratuito agli enti stessi. Nel comma 2 è poi prevista la possibilità che gli altri beni del patrimonio disponibile della regione vengano attribuiti in proprietà ai comuni e province a titolo oneroso, secondo le modalità descritte nei successivi articoli.

Alla prima delle due disposizioni (non assoggettata a censure di incostituzionalità) si riferisce l'impugnato art. 5, che obbliga gli enti cessionari al mantenimento della destinazione *de qua*, condizionando altresì l'alienazione dei beni e la costituzione di diritti reali o personali al consenso della regione. In caso di mutamento di destinazione, accertato secondo un procedimento da svolgersi in contraddittorio con i rappresentanti dell'ente interessato, la regione riacquista la proprietà del bene ed il relativo decreto di trasferimento del presidente della giunta costituisce titolo per la trascrizione.

Alla seconda disposizione (censurata autonomamente) si ricollega la disciplina riguardante i tempi, le condizioni e le modalità del procedimento di trasferimento del bene, di cui agli impugnati artt. 3, comma 1, 6 ed 8, comma 3.

2.1.1. — Nell'esercizio della propria potestà legislativa in tema di beni patrimoniali, direttamente derivante dall'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, la Regione Toscana ha ritenuto, con la norma dell'art. 1, primo comma, dell'impugnata deliberazione, di prevedere la possibilità d'attribuire la proprietà dei beni immobili facenti parte del suo patrimonio disponibile, a quei comuni e province che ne fossero gli utilizzatori attuali e diretti; e ciò sull'evidente premessa della configurabilità del nesso di strumentalità tra il bene stesso e l'erogazione di servizi o lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Il trasferimento si attua tra soggetti pubblici, ha ad oggetto beni già destinati a pubbliche finalità e si giustifica in ragione della permanenza di tale destinazione. Il perseguimento di evidenti economie di gestione si coniuga con la salvaguardia dell'interesse generale che si intende garantire attraverso il controllo sull'immutabilità della detta destinazione, il cui venir meno priva di causa il trasferimento determinando il riacquisto della proprietà in capo alla regione cedente.

L'intera vicenda — nella quale gli strumenti privatistici risultano destinati a produrre effetti circoscritti ai soli enti coinvolti — riveste dunque un carattere marcatamente pubblicistico, avente come oggetto esclusivamente un rapporto tra enti territoriali, tipico dell'attività di gestione-amministrazione del patrimonio, a pieno titolo ricompresa tra le funzioni regionali. A tale ambito resta viceversa del tutto estraneo l'approccio del ricorrente, che appare fuorviante siccome basato su una lettura delle norme in chiave di compatibilità delle stesse con la disciplina di cui agli artt. 826 e 832 del codice civile e, più in generale, motivato da un'asserita invasione della sfera del diritto privato, inteso come limite alla potestà legislativa regionale.

Questa Corte ha da tempo e più volte precisato che «il limite del diritto privato» si basa sull'esigenza che sia assicurata in tutto il territorio nazionale una uniformità di disciplina e di trattamento riguardo ai rapporti intercorrenti tra i soggetti privati, i quali attingono allo svolgimento delle libertà giuridicamente garantite e sono dunque legati al correlativo requisito costituzionale del godimento di tali libertà in condizioni di formale eguaglianza, ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione (v. in particolare la sentenza n. 35 del 1992).

Nella normativa in esame detti rapporti non vengono in alcun modo implicati, essendo essa volta a disciplinare solo le relazioni fra enti pubblici territoriali in modo da consentire ad uno di essi (quello di livello superiore) d'imporre all'altro la conservazione del ruolo strumentale che è proprio di determinati suoi beni. L'intera deliberazione legislativa deve essere considerata nell'ampio ed interconnesso quadro di dette relazioni, necessariamente dinamiche, e non già, isolando staticamente un singolo istituto giuridico, proprio perché si è in presenza di semplici norme di azione poste dalla regione per mantenere l'indirizzo di beni già facenti parte del suo patrimonio ad una finalità raggiungibile attraverso l'osservanza di determinate condizioni, da versarsi negli atti pubblici con cui i beni stessi vengono trasferiti.

2.1.2. — Osservate in tale prospettiva, le previsioni di cui all'art. 5 della denunciata deliberazione legislativa, non solo si sottraggono ai dubbi di legittimità costituzionale avanzati dal ricorrente, siccome concernenti unicamente l'area dell'organizzazione pubblica regionale (anche in considerazione della nuova veste assunta dalla regione quale centro propulsore e di complessivo coordinamento dell'intero sistema delle autonomie locali, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142: v. sentenza n. 343 del 1991), ma risultano altresì conformi alla generale disciplina civilistica cui esse alludono.

Ciò, in quanto è la stessa destinazione già impressa ai beni in oggetto a determinare il regime giuridico cui essi devono essere sottoposti, allo scopo conservativo della loro strumentalità, attraverso l'assoggettamento a quelle «regole particolari» ammesse dall'art. 828, primo comma, del codice civile.

Del resto, la verifica della permanenza di tali fini è implicita nella possibilità per l'ente cessionario di ottenere dalla regione il consenso alla vendita: previsione, questa, che circoscrive temporalmente il relativo divieto e impedisce il contrasto con l'art. 1379 del codice civile, la cui mancata evocazione da parte della ricorrente appare come riprova dell'oggettiva inadeguatezza di una lettura in termini squisitamente privatistici di un complesso di prescrizioni aventi al contrario natura pubblicistica.

Talché, anche la paventata limitazione del diritto dominicale — ravvisata nella possibilità di riacquisto del bene sancita per il caso di mutamento di destinazione — rappresenta solo un corollario del vincolo a fini pubblici che costituisce la ratio della cessione e ne conforma il titolo traducendosi in un obbligo di conservazione per l'ente proprietario. Ragion per cui l'eventuale vicenda risolutiva non può essere vista nella prospettiva ottica di una espropriazione senza indennizzo, ricollegandosi invece, esclusivamente, ad una condotta inadempiente del soggetto onerato, della quale vengono sanzionati gli effetti.

2.1.3. — È poi appena il caso di rilevare come il decreto del Presidente della giunta, che dispone il riacquisto da parte della stessa, è provvedimento avente efficacia traslativa, idoneo quindi ad integrare uno degli atti trascrivibili ai sensi dell'art. 2645 del codice civile, con la cui norma il legislatore ha inteso escludere la tassatività dell'indicazione contenuta nel precedente art. 2643, collegando l'onere della trascrizione piuttosto agli effetti (costitutivi o traslativi) che alla natura dell'atto.

2.1.4. — Agevole è altresì ritenere che né la lettera né la *ratio* dell'art. 3, comma 1, della denunciata deliberazione legislativa soccorrano la tesi — peraltro solo assertivamente enunciata dal ricorrente — che lo *spatium deliberandi* di un anno concesso agli enti locali precluda di per sé alla regione di disporre diversamente degli immobili entro tale periodo.

2.1.5. — Quanto infine al rischio — ventilato in memoria — che la normativa *de qua* produca un irrigidimento «da manomorta» delle situazioni in atto, è evidente come l'argomento si traduca, più che in una censura in relazione al peraltro non evocato art. 97 della Costituzione, in una critica circa il merito delle scelte del legislatore regionale.

2.2. — Di segno diverso è la previsione di cui al citato comma 2 dell'art. 1, cui fa riscontro l'impugnativa dell'art. 6, che impone ai comuni e alle province l'obbligo di non alienare per un periodo di 20 anni i beni ad essi venduti e di non costituire su di essi diritti di superficie se non con l'autorizzazione della regione.

Premesso che il comma 2 dell'art. 1 palesemente si sottrae a censure di incostituzionalità (peraltro neppure prospettate in modo diretto), poiché i vincoli e la procedimentalizzazione della vicenda traslativa ivi disciplinata risultano del tutto ragionevolmente connaturati ad essa, resta solo da prendere in considerazione l'art. 6, direttamente investito da censura. Ma anche con riguardo ad esso va osservato che, pur in assenza del vincolo di destinazione, non è possibile prescindere dalla qualità dei soggetti e dalla loro vocazione al perseguimento di fini d'interesse generale.

Se la mancanza dell'anzidetto connotato di strumentalità motiva l'onerosità del trasferimento ed esclude in radice la possibilità della retrocessione della proprietà alla regione cedente, appare viceversa evidente e giustificato l'intento di limitare la circolazione dei beni, siccome volto ad impedire possibili speculazioni e a non ridurre la vendita entro una logica puramente dismissiva del patrimonio.

Anche in questo caso l'utilizzazione della categoria civiltistica della compravendita ed il conseguente richiamo ad oneri e condizioni servono a finalità prevalentemente nominalistiche. Ben lungi dal voler alterare gli istituti o modificare gli schemi entro cui debbono attuarsi i rapporti giuridici, l'indicazione di specifiche forme contrattuali — che nel caso in esame risultano peraltro rispettate — è operata al fine di meglio descrivere, in termini di tecnica legislativa, il passaggio nella titolarità dei beni tra soggetti pubblici. Fenomeno, quest'ultimo, non infrequente nel disegno di attuazione delle regioni a statuto ordinario, nelle leggi di riforma economico-sociale, nonché nelle ipotesi di soppressione di enti.

2.3. — Infine è chiaro che l'atto pubblico di trasferimento — contenente, ai sensi del censurato art. 8, comma 3, l'indicazione degli obblighi di cui all'art. 6 — non può non richiamare la deliberazione che dispone l'attribuzione del bene, in quanto su di essa si fonda il potere dispositivo e la legittimazione della regione alienante. E tale deliberazione, giusto espresso disposto dell'art. 8, comma 2, deve riportare le condizioni e le riserve alle quali è sottoposta l'attribuzione medesima.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 3, comma 1, 5, 6 ed 8, comma 3, della deliberazione legislativa riapprovata il 7 marzo 1995 dalla Regione Toscana (Attribuzione ai comuni e alle province di beni immobili regionali), sollevate, con il ricorso in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione agli artt. 42, primo, secondo e terzo comma, 117, 119, primo e quarto comma, 121, quarto comma, della Costituzione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 463

Sentenza 19-26 ottobre 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Catasto - Avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita - Certificazione catastale - Trasmissione dall'UTE all'ufficio del registro - Omessa comunicazione o notificazione al contribuente - Impossibilità per il contribuente di chiedere l'attribuzione di rendita e la determinazione dell'imposta secondo il meccanismo della c.d. «valutazione automatica» - Possibilità per l'interessato di dichiarazione nell'atto pubblico di volersene avvalere con specifica istanza - Non fondatezza.**

(D.-L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 154).

(Cost., art. 24, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1993 dalla Commissione tributaria di primo grado di Trieste, sui ricorsi riuniti proposti da Mocher Laura ed altra contro l'Ufficio del Registro di Trieste, iscritta al n. 50 del registro ordinanze del 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto.

*Ritenuto in fatto*

I. — A seguito di una compravendita immobiliare era stata richiesta, nella domanda di voltura, l'attribuzione della rendita catastale, ex art. 12 della legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani). Poiché dal certificato trasmesso dall'Ufficio tecnico erariale al competente Ufficio del registro era risultato un valore superiore al corrispettivo dichiarato nell'atto, erano stati notificati alla parte venditrice due avvisi di liquidazione dell'imposta (relativi all'INVIM ed all'imposta di registro), conseguenti alla rettifica del valore finale dell'immobile.

Nel corso del giudizio introdotto dal contribuente per l'annullamento di detti avvisi, la Commissione tributaria di primo grado di Trieste, con ordinanza emessa il 9 novembre 1993 (pervenuta alla Corte il 20 gennaio 1995), ha sollevato, in relazione all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, nella parte in cui non prevede che il certificato catastale, attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita, trasmesso dall'Ufficio tecnico erariale all'Ufficio del registro, non venga comunicato o notificato anche al contribuente.

Il giudice *a quo*, premessa la rilevanza della questione per essere decisiva, ai fini dell'accoglimento o del rigetto del ricorso, la legittimità dell'omessa notifica del certificato, richiama anzitutto la generale disciplina ( *ex art.* 51, primo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) che consente all'Ufficio del registro l'eventuale rettifica del valore dichiarato sulla base di molteplici parametri, quali i trasferimenti dell'ultimo triennio, la potenzialità di produzione di reddito, le indicazioni fornite dai comuni. Dal quadro normativo emergerebbero come principi generali sia il vincolo dell'amministrazione ad attenersi ai parametri legali di cui sopra sia il correlativo diritto del contribuente di conoscere questi ultimi attraverso la notifica dell'avviso di accertamento. Ciò sarebbe funzionale da un lato alla delimitazione delle ragioni adducibili dall'Ufficio nella successiva fase contenziosa e dall'altro lato all'esercizio del diritto di difesa del contribuente di fronte alla maggiore pretesa fiscale attraverso l'eventuale prova che essa non è conforme ai parametri legali.

Inoltre la stessa predeterminazione dei citati parametri dimostrerebbe che il legislatore ha inteso ancorare il valore imponibile alle condizioni del mercato.

Il criterio della determinazione automatica sarebbe stato introdotto soltanto per stabilire il livello al di sotto del quale l'Ufficio può procedere alla rettifica del valore. Perfino in caso di omessa dichiarazione del corrispettivo sarebbe prevista, *ex art.* 53 del citato T.U., la determinazione del valore previa notifica dell'avviso di accertamento. Pertanto la mancata notifica del certificato di attribuzione della rendita, richiesta dal contribuente, nell'ambito della procedura di cui all'impugnato art. 12, porrebbe questi in una condizione peggiore rispetto a chi non abbia neppure indicato il corrispettivo. Inoltre, poiché l'Ufficio procede in modo automatico, calcolando il valore attraverso la rendita fissata dall'Ufficio tecnico erariale, l'interessato resterebbe privato della possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni, avendo preso conoscenza del valore *de quo* soltanto a seguito dell'avviso di liquidazione dell'imposta. In ciò risiederebbe la lesione del diritto di difesa.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità, ovvero per l'infondatezza della questione. L'Autorità intervenuta rileva che la trasmissione del certificato catastale altro non è che una modalità del procedimento amministrativo, sì che la mancata previsione di una comunicazione al contribuente non può comportare alcuna attenuazione della tutela giurisdizionale. Pertanto la norma impugnata non sarebbe correttamente individuata, né sarebbe esattamente evocato l'art. 24 della Costituzione, che non attiene ai procedimenti amministrativi.

Nell'imminenza della camera di consiglio l'Avvocatura ha depositato una memoria ulteriore, rappresentando la circostanza dell'intervenuta acquiescenza della parte acquirente alla determinazione delle imposte risultante dalla valutazione automatica.

#### *Considerato in diritto*

1. — È denunciato l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, il quale prevede che in caso di trasferimenti di fabbricati non ancora iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il contribuente possa chiedere, contestualmente alla domanda di voltura, l'attribuzione della rendita stessa e la determinazione dell'imposta dovuta secondo il meccanismo della c.d. «valutazione automatica» *ex art.* 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (reddito catastale moltiplicato per 100). La norma è sospettata di violazione dell'art. 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il certificato contenente l'attribuzione della rendita da parte dell'Ufficio tecnico erariale, trasmesso all'Ufficio del registro, sia anche comunicato e notificato al contribuente. Secondo la Commissione remittente, quest'ultimo viene infatti «privato dell'effettiva possibilità di far valere in giudizio le proprie ragioni, in contraddittorio con la parte avversa, e cioè della possibilità di prospettare al giudice tributario ogni domanda ed ogni ragione che non fossero legittimamente precluse».

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Come questa Corte ha già avuto occasione di sottolineare, la valutazione forfettaria, ovvero automatica, del valore dei beni, prevista dal citato art. 52 del d.P.R. n. 131 del 1986, si risolve in una mera semplificazione del sistema di determinazione dei valori, riconducibile al generale criterio di utilizzazione delle presunzioni. Essa non introduce un nuovo sistema di determinazione dei valori imponibili, ma semplicemente limita il potere di rettifica che

gli uffici finanziari hanno nel caso in cui non ritengano congruo il valore dei beni dichiarati, impedendo loro di procedere ad una maggiore valutazione allorché il valore dei beni stessi sia stato dichiarato in misura non inferiore all'ammontare determinato in modo automatico (reddito catastale aggiornato moltiplicato per il coefficiente 100 per i fabbricati: cfr. ordinanze n. 78 del 1991 e n. 586 del 1987).

Subito dopo l'entrata in vigore della legge, era stata avvertita in dottrina la difformità di trattamento conseguente all'impossibilità di utilizzare la descritta opportunità nei casi in cui all'immobile oggetto del trasferimento non risultasse ancora attribuita la rendita. Ed appunto attraverso il procedimento descritto nella norma impugnata, il legislatore ha reso possibile l'auspicata espansione, prevedendo l'applicabilità dell'art. 52 allorché l'interessato dichiara, nell'atto pubblico, di volersene avvalere e faccia specifica istanza, nella domanda di voltura, per la determinazione della rendita. In tal caso l'Ufficio tecnico erariale trasmette al competente Ufficio del registro un certificato catastale attestante l'avvenuta iscrizione con attribuzione della rendita, la quale consente di ottenere il risultato di cui sopra; e l'effetto preclusivo della rettifica si estende anche all'INVIM, come conseguenza dell'operatività della valutazione automatica.

Il meccanismo tipico di tale valutazione impedisce dunque all'ufficio finanziario di sottoporre a rettifica il valore dichiarato: se questo risulta superiore a quello tabellare, frutto della semplice operazione aritmetica di moltiplicazione per il coefficiente, l'ufficio stesso si limita a recuperare la differenza d'imposta.

2.2. — Emerge allora chiaramente come la trasmissione del certificato in parola rimanga tutta interna al procedimento impositivo, costituendo semplice atto prodromico della determinazione del valore imponibile. L'attribuzione della rendita acquista rilevanza per il contribuente, solo in quanto produttiva della determinazione forfettaria che egli aveva richiesto (come limite al potere di accertamento dell'ufficio). Ma, prodottasi questa, nel giudizio dinanzi alla Commissione tributaria adita per impugnare l'avviso di riliquidazione dell'imposta di registro (come pure dell'INVIM), l'interessato ha accesso all'impugnativa dell'atto di classamento e dunque la possibilità di offrire anche elementi atti a dimostrare una valutazione dell'immobile erronea e non conforme ai parametri legali: esattamente come se, venuto a conoscenza attraverso l'avviso di liquidazione della rendita, egli autonomamente impugnasse l'atto di attribuzione, ai sensi degli artt. 1 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (secondo l'accezione estensiva che la giurisprudenza ormai consolidata conferisce a quest'ultima norma), nonché a norma dell'ancor più esplicito dettato degli artt. 2 e 19, lettera f) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Pertanto, non è dato scorgere nella denunciata norma alcun *vulnus* del diritto di agire in giudizio, il quale rimane comunque garantito, venendo «in discussione non già l'an, ma solo il *quomodo* dell'accesso alla tutela giurisdizionale avanti le Commissioni tributarie» (sentenza n. 9 del 1993).

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accertamento degli immobili urbani), convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 154, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Trieste con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 464

Ordinanza 19-26 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Commercio - Documenti di accompagnamento dei beni viaggianti - Ricevute fiscali - Annotazioni - Omissione nell'apposito registro di carico e scarico degli stampati - Trattamento sanzionatorio penale - Discrezionalità legislativa - Carattere strumentale della correlata incriminazione rispetto ai doveri di annotazione - Ragionevolezza Manifesta infondatezza.

(Legge 7 agosto 1982, n. 516, art. 3, secondo comma).

(Cost., art. 3).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Vincenzo CAIANIELLO;

Giudici: avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal G.I.P. presso il Tribunale di Mondovì nei procedimenti penali riuniti a carico di Araldo Pierluigi ed altro iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che — in un procedimento penale nel quale gli imputati erano chiamati a vario titolo a rispondere del reato di cui all'art. 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516, per avere ommesso di annotare, nell'apposito registro stampati, talune bolle di accompagnamento, il G.I.P. del Tribunale di Mondovì ha sollevato, con ordinanza del 14 dicembre 1994, questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 Costituzione, della norma contravvenzionale suddetta, che appunto punisce con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire 2 milioni «chi stampa, fornisce, acquista o detiene stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento dei beni viaggianti o delle ricevute fiscali senza provvedere alle prescritte annotazioni» nel registro di cui al D.M. 29 novembre 1978 attuativo del d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627;

che, secondo l'autorità remittente, la norma denunciata sarebbe, infatti, priva di ragionevolezza in quanto «continua a punire, forse per dimenticanza del legislatore, chi», con l'omessa annotazione nel registro di carico e scarico degli stampati per la compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci, «si rende responsabile di un *minus* mentre non più punibile è ora» — a suo avviso — «chi commette indubbiamente un *maius*» e cioè omette la tenuta stessa di quel registro, per essere tale omissione non più incriminabile per effetto delle modifiche apportate dall'art. 1 della legge 15 maggio 1991, n. 154 all'art. 1, sesto comma, della legge 1982 n. 516, *in parte qua*;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per eccepire la manifesta infondatezza della impugnativa;

Considerato che la disposizione denunciata — la quale, contrariamente a quanto ipotizzato dal giudice *a quo*, è stata volutamente mantenuta in vigore dal legislatore del 1991 (che, dopo averne inizialmente previsto l'abrogazione con l'art. 4 del d.l. n. 83, ha ritenuto poi «opportuno sopprimere la norma abrogativa» in sede di conversione; v. Atti Camera, Comm. VI, 16 aprile 1991) — esprime, tuttora quindi, una consapevole opzione, riconducibile alla sfera della discrezionalità legislativa in tema di individuazione delle condotte incriminabili;

che d'altra parte — anche seguendo la prospettazione dell'ordinanza di rimessione quanto alla premessa dell'intervenuta depenalizzazione della contravvenzione *sub* art. 1, sesto comma, legge 1982, n. 516 — non per questo ne consegue, ed anzi è all'evidenza da escludere, alcun profilo di irragionevolezza della perdurante incriminazione della condotta omissiva delle suddette annotazioni;

che, invero, l'ovvia considerazione, sul piano fattuale, che non si possa procedere alle annotazioni sul registro se quel documento previamente non si istituisca non comporta, di per sé, la necessità — in assoluto — di ritenere la maggiore gravità di quest'ultima omissione (non dovendosi confondere l'antecedenza cronologica con la continenza logica), ma solo fa emergere il carattere strumentale della correlativa incriminazione rispetto ai doveri di annotazione (degli stampati delle bolle di accompagnamento), la cui inosservanza è appunto sanzionata dalla norma impugnata per agevolare il controllo sulle merci viaggianti, a sua volta finalizzato allo «scopo di assicurare l'applicazione dell'IVA» sui beni medesimi (art. 7 della legge 1976, n. 249);

che, pertanto il legislatore — in questa ed in ogni analoga sequenza di condotte in rapporto di strumentalità rispetto ad un comportamento finale adempitivo dell'interesse tutelato — come è libero, nelle sue scelte di politica criminale, di anticipare la sanzione al livello della condotta antecedente (configurando tipici reati di pericolo) così resta del pari libero di posticipare (*ab initio* o in prosieguo) la linea di difesa incriminando solo il comportamento successivo nel quale individui — in quel momento — la manifestazione di un disvalore penalmente rilevante;

che, conclusivamente, nella specie si appalesa non irragionevole (inserendosi coerentemente nel quadro delle finalità di «semplificazione delle violazioni formali» perseguite dalla legge del 1991) la scelta del legislatore di concentrare l'intervento penale sulla omessa annotazione, relegando nel limbo del penalmente irrilevante l'omessa predisposizione dell'apposito registro nel tempo anteriore all'acquisto e detenzione degli stampati;

che la questione sollevata è quindi manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma secondo, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal G.I.P. del Tribunale di Mondovì, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 465

Ordinanza 19-26 ottobre 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Previdenza e assistenza - Dipendenti dell'Istituto per il commercio con l'estero - Benefici per gli ex combattenti e categorie equiparate - Diritto al computo dell'anzianità aggiuntiva di due anni nella progressione economica - Preclusione - Questione già esaminata dalla Corte e decisa con la sentenza n. 153/1994 e ordinanze nn. 72/1995, 389, 351 e 299 del 1994 - Manifesta infondatezza.****(Legge 23 dicembre 1992, n. 498, art. 4, quinto comma).****(Cost., artt. 3 e 36).**

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 18 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Leucio Tiberio ed altri contro l'Istituto nazionale per il commercio estero, iscritta al n. 306 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che numerosi dipendenti dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero hanno chiesto, con ricorso diretto al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la declaratoria del loro diritto a fruire del beneficio dell'anzianità convenzionale, attribuito, dall'art. 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti e assimilati), agli ex combattenti e categorie equiparate, e il conseguente diritto al computo dell'anzianità aggiuntiva di due anni nella progressione economica, ricostruita sulla base di disposizioni di carattere generale, quali quelle contenute negli accordi nazionali di lavoro;

che, successivamente alla proposizione dei ricorsi, è entrata in vigore la legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), la quale, all'art. 4, comma 5, ha stabilito che non si computino le maggiori anzianità di cui alla legge n. 336 del 1970 anche in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni di carattere generale e che, di conseguenza, si riassorbano gli eventuali maggiori trattamenti già in godimento;

che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

che, in ossequio a una concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa, il ricorso — tendente alla determinazione della retribuzione, ai sensi della legge n. 336 del 1970 — andrebbe accolto, ad avviso del rimettente, se non vi ostasse il disposto dell'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992;

che, in base alla cennata giurisprudenza, l'anzianità di servizio attribuita agli ex combattenti (e categorie equiparate) dalla legge n. 336 del 1970 non differirebbe dall'anzianità derivante dal servizio effettivamente prestato e spiegherebbe i suoi effetti anche nel computo delle retribuzioni da rideterminare in forza di nuovi accordi nazionali di lavoro;

che il legislatore, con l'art. 4, comma 5, della legge n. 498 del 1992, ha tuttavia stabilito che non si computino le dette anzianità in sede di ricostruzione economica della retribuzione già spettante al pubblico dipendente;

che — sempre secondo il parere del collegio rimettente — la norma sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, perché non diversamente da quanto la Corte costituzionale ha deciso con la sentenza n. 39 del 1993 essa ha determinato una ingiustificata disparità di trattamento tra dipendenti che si trovano nella stessa condizione di *ex combattenti* (e categorie equiparate), essendosi attribuito ad alcuni e negato ad altri il beneficio;

e che, nel caso in esame, la denunciata disparità non potrebbe dirsi sanata per effetto della disposizione che stabilisce il riassorbimento dei migliori trattamenti in godimento da parte di taluni, atteso che la situazione di eguaglianza potrebbe ristabilirsi, non senza incertezze, per lo meno in un arco di tempo ampio e consistente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione prospettata;

Considerato che l'ordinanza solleva la questione di legittimità costituzionale già esaminata da questa Corte e decisa nel 1994 con la sentenza n. 153 (e successive ordinanze nn. 72 del 1995, 389, 351 e 299 del 1994), senza prospettare nuovi motivi;

che la questione va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* GUIZZI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1388

N. 466

Ordinanza 19-26 ottobre 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Previdenza e assistenza - Indennità di mobilità - Incompatibilità tra indennità e trattamenti pensionistici diretti - Diritto alla quota parte dell'indennità di mobilità eccedente l'importo del trattamento pensionistico goduto - Opzione tra l'una e l'altra prestazione previdenziale - Omessa previsione Rinvio alla sentenza n. 218/1995 della Corte dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 6, settimo comma, del d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1, stessa legge - Manifesta inammissibilità.**

(D.-L. 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 e «corrispondenti norme» contenute nel d.-l. 12 febbraio 1993, n. 31, e nel successivo d.-l. 10 marzo 1993, n. 57; d.-l. 20 maggio 1993, n. 148, art. 66, settimo comma; legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 1; d.-l. 18 gennaio 1994, n. 40, art. 2, quinto comma; d.-l. 18 marzo 1994, n. 185).

(Cost., artt. 3 e 38).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

#### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali) e corrispondenti «norme contenute» nel decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione); dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e del decreto-legge del 18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) promosso con le ordinanze emesse: 1) il 4 marzo 1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Ampollini Daniela e l'INPS iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995; 2) il 4 marzo 1995 dal pretore di Parma nel procedimento civile vertente tra Craviari Franca e l'INPS iscritta al n. 271 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visti gli atti di costituzione di Ampollini Daniela, di Craviari Franca e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Renato Granata;

Ritenuto che con due ordinanze, emesse entrambe in data 4 marzo 1995, il pretore di Parma — nel corso dei procedimenti civili promossi rispettivamente da Ampollini Daniela e Craviari Franca contro l'INPS per il riconoscimento del diritto all'indennità di mobilità (art. 7 della n. 223 del 1991) — ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali) e delle «corrispondenti norme» contenute nel decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, che ha fatto salvi gli effetti dei precedenti decreti-legge non convertiti, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 e del decreto legge del 18 marzo 1994, n. 185;

che — secondo il giudice rimettente — la prescritta incompatibilità tra tale indennità ed i trattamenti pensionistici diretti confligge con gli artt. 3 e 38 Cost. nella parte in cui non è previsto che il titolare di pensione (o assegno) di invalidità abbia diritto anche alla quota parte dell'indennità di mobilità eccedente l'importo del trattamento pensionistico goduto o, comunque, abbia almeno la possibilità di optare tra l'una e l'altra prestazione previdenziale;

che in entrambi i giudizi si è costituito l'INPS chiedendo che la questione di costituzionalità sia dichiarata non fondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata e comunque facendo presente, al pari della difesa dell'INPS, che analoga questione era già stata esaminata da questa Corte;

Considerato che con sentenza n. 218 del 1995 questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 1 della medesima legge n. 236 del 1993 che fa salvi gli effetti prodotti da precedenti analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478, art. 5 del decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31, art. 6, comma 7, del decreto-legge del 10 marzo 1993, n. 57), nella parte in cui non prevedono che all'atto di iscrizione nelle liste di mobilità i lavoratori che fruiscono dell'assegno o della pensione di invalidità possono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità nei modi e con gli effetti previsti dagli artt. 2, comma 5, e 12, comma 2, del decreto-legge del 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451;

che pertanto le questioni sollevate dal giudice rimettente sono manifestamente inammissibili perché la facoltà di opzione, introdotta con la citata pronuncia, ha già fatto venir meno l'impossibilità di accedere all'indennità di mobilità ove il lavoratore goda di trattamenti pensionistici diretti, sicché più non sussiste l'impedimento che il giudice rimettente mira a rimuovere;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali) e delle «corrispondenti norme» contenute nel decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31 (Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali e per il finanziamento dei lavori socialmente utili nell'area napoletana e nella città di Palermo) e nel successivo decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e dell'art. 1 della legge di conversione 19 luglio 1993, n. 236, nonché dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge del 18 gennaio 1994, n. 40 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) e del decreto-legge del 18 marzo 1994, n. 185 (Ulteriori interventi urgenti a sostegno dell'occupazione) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Parma con le ordinanze indicate in epigrafe:

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* GRANATA

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Deposita in cancelleria il 26 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1389

N. 467

Ordinanza 19-26 ottobre 1995

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**

**Reati militari - Comandante di corpo - Discrezionalità circa l'esercizio dell'azione disciplinare ovvero la proposta della richiesta di procedimento penale - Richiamo alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi ordinanza n. 496/1991, sentenza n. 114/1982, ordinanza n. 397/1987 e sentenza n. 42/1975) - Natura meramente processuale della richiesta del comandante di corpo - Peculiarità dell'ordinamento militare (vedi sentenze nn. 436/1995 e 449/1991 nonché l'ordinanza n. 82/1994) - Manifesta infondatezza.**

(C.P.M.P., art. 147).

(Cost., artt. 2 e 25, secondo comma).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 147 codice penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 7 marzo 1995 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Piovan Alessandro, iscritta al n. 302 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova ha sollevato, con ordinanza emessa il 7 marzo 1995, questione di legittimità costituzionale — in riferimento agli artt. 2 e 25, secondo comma, della Costituzione — dell'art. 147 del codice penale militare di pace, nella parte in cui rimette alla scelta del comandante di corpo se esercitare l'azione disciplinare ovvero proporre richiesta di procedimento penale;

che a causa di quest'ultimo istituto, previsto dall'art. 260 dello stesso codice, a parere del remittente si configurerebbe nel reato di allontanamento illecito una norma incriminatrice dove la sanzione conseguirebbe da un'opzione non già del legislatore bensì di una diversa autorità, con violazione del principio di legalità;

che la soggezione al potere del comandante di corpo appare al Tribunale remittente anche lesiva della garanzia dei diritti della persona, assicurata dall'art. 2 della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso nel senso della manifesta infondatezza sulla base di precedenti decisioni di questa Corte;

Considerato che il medesimo Tribunale remittente ha già sollevato più volte identica questione di legittimità costituzionale, peraltro rendendo esplicito quel collegamento tra la norma impugnata e l'art. 260 cod. pen. mil. pace oggi non più formalmente censurato;

che con ordinanza n. 496 del 1991 questa Corte ha ribadito il carattere meramente processuale della richiesta del comandante di corpo, già rilevato in altre occasioni (sentenza n. 114 del 1982 ed ordinanza n. 397 del 1987), e la sua compatibilità con i principi costituzionali (sentenza n. 42 del 1975);

che successivamente la Corte non ha affatto «mutato indirizzo» circa la qualificazione dell'istituto quale condizione di procedibilità (come invece afferma il remittente), ma ha semplicemente posto in evidenza che tale meccanismo assicura un'ulteriore garanzia di congruità del sistema delle sanzioni rispetto alla specifica gravità del fatto (v. ordinanza n. 448 del 1992); ed ha poi sottolineato che, attraverso l'uso accorto dell'istituto stesso, si può raggiungere il risultato pratico di evitare che vengano in concreto punite condotte astrattamente previste dalla legge come reato;

che, inoltre, è stato posto più volte in risalto il dovere di accreditare a chi esercita il comando doti di imparzialità e distacco, per cui l'uso del potere di richiesta «se oculatamente esercitato» si palesa come strumento idoneo ad adeguare al caso concreto la risposta dell'ordinamento militare, il quale conserva anche in ciò una sua peculiarità (cfr. sentenza n. 436 del 1995 e n. 449 del 1991, nonché ordinanza n. 82 del 1994);

che pertanto la questione è manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 147 del codice penale militare di pace, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 25, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale militare di Padova, con l'ordinanza di cui in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il relatore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

n. 468

Ordinanza 19-26 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

**Impiego pubblico - Computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita - Criteri e limitazioni - Modalità di presentazione della relativa domanda - Identiche questioni già dichiarate non fondate dalla Corte con sentenza n. 103/1995 e manifestamente infondate con ordinanze nn. 207 e 324 del 1995 - Manifesta infondatezza.**

[Legge 29 gennaio 1994, n. 87, artt. 1, primo comma, lettera b), 2, quarto comma, 3, secondo comma, e 4].  
(Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 102, 103, 108 e 113).

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, lettera b), 2, comma 4, 3, comma 2 e 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1994 dal Consiglio di Stato — sezione VI giurisdizionale, il 15 settembre 1994 dal Pretore di Caltanissetta, il 22 febbraio 1995 dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, rispettivamente iscritte ai nn. 315, 353 e 411 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23, 25 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1995:

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 ottobre 1994, il Consiglio di Stato, VI sezione, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), per contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 103 e 113 della Costituzione, in quanto — disponendo l'estinzione dei giudizi pendenti e la compensazione delle spese processuali — sottrae alla valutazione del giudice (interferendo con la sua indipendenza) i profili relativi al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed alle pronunce accessorie, nonché — escluso il carattere innovativo della legge, promulgata solo a seguito della sentenza n. 243 del 1993 della Corte costituzionale — in quanto viola il diritto di difesa e di azione e la naturale precostituzione del giudice;

che, con ordinanza emessa il 15 settembre 1994, il Pretore di Caltanissetta ha anch'esso sollevato, in riferimento agli artt. 102, primo comma, e 108 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 4, alla stregua di motivazioni sostanzialmente analoghe a quelle svolte in merito dal Consiglio di Stato remittente, nonché dell'art. 2, comma 4, della stessa legge n. 87 del 1994, per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, a causa dell'illogica sperequazione del regime dei crediti ivi disciplinati rispetto a quelli ordinari, con notevole diminuzione del contenuto di una prestazione economica che deve essere considerata quale retribuzione differita, e per la disparità di trattamento tra collocati a riposo negli anni precedenti a quello di entrata in vigore della legge censurata;

che, con altra ordinanza emessa il 22 febbraio 1995, il Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. 4 e 2, comma 4, della legge n. 87 del 1994, sulla base di considerazioni di uguale tenore rispetto a quelle degli altri giudici a quibus, per

contrasto con gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 103 e 113 della Costituzione; *b*) dell'art. 3, comma 2, della legge citata, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non esclude dall'obbligo della presentazione della relativa domanda in via amministrativa quei dipendenti cessati dal servizio che abbiano proposto ricorso in sede giurisdizionale al fine di ottenere il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo del trattamento di fine servizio; *c*) dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui stabilisce che il computo dell'indennità integrativa speciale agli effetti dell'indennità di buonuscita sia effettuata nella misura del 60%;

che, in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici remittenti siano dichiarate inammissibili ovvero infondate;

Considerato che i giudizi, complessivamente concernenti la medesima normativa, possono essere riuniti e congiuntamente decisi;

che identiche questioni sono state già dichiarate non fondate con la sentenza n. 103 del 1995, nonché manifestamente infondate con le ordinanze n. 207 e n. 324 del 1995, in ragione dell'affermato carattere tendenzialmente satisfattivo — assunto dalla normativa *de qua* — delle aspettative dei pubblici dipendenti ad un'estensione della base di computo dell'indennità erogata in occasione della cessazione dal servizio, fino a ricomprendervi l'indennità integrativa speciale;

che, in particolare, in tali decisioni — con riferimento alla questione di natura pregiudiziale rispetto alle altre, concernente l'asserita illegittimità della dichiarazione d'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione delle spese — questa Corte ha sottolineato, sia pure in una prospettiva di gradualità ed in attesa di una complessiva omogeneizzazione dei trattamenti dei lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione, l'adeguatezza e la sufficiente tempestività della risposta data dal legislatore alle suddette aspettative, le quali, a seguito della sentenza n. 243 del 1993, erano ben assurte al rango di diritti, ma non erano ancora immediatamente determinabili;

che, quindi, valutato il rapporto tra l'intervento normativo ed il grado di realizzazione che alla pretesa azionata è stato accordato per via legislativa, è stata riconosciuta (e va qui ribadita) la ragionevolezza della norma censurata, come tale non incidente sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato «all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore» (sentenza n. 103 del 1995);

che, pertanto, la questione è manifestamente infondata, in quanto i giudici *a quibus* non offrono argomenti ulteriori o diversi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera b), dell'art. 2, comma 4, dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 (Norme relative al computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti), sollevate, in riferimento, agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, primo comma, 36, 38, 102, 103, 108 e 113 della Costituzione, dal Consiglio di Stato, dal Pretore di Caltanissetta e dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa, sezione autonoma per la Provincia di Bolzano, con le ordinanze in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* RUPERTO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 469

Ordinanza 19-26 ottobre 1995

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Cittadinanza - Extracomunitari - Legge penale - Straniero espulso «che non si adoperi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente» - Sanzione con la reclusione da sei mesi a tre anni - Intervento della sentenza della Corte n. 34/1995 dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, primo comma, del d.-l. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, secondo comma, del d.-l. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 12 agosto 1993, n. 296 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 30 dicembre 1989, n. 416, artt. 7 e 7-bis, primo comma, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39).

(Cost., artt. 2, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma).

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* prof. Vincenzo CAIANIELLO;

*Giudici:* avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTO-SUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, promossi con ordinanze emesse il 31 gennaio 1995 dal Pretore di Trento, il 24 e il 28 giugno 1994 dal Pretore di Varese e il 31 gennaio 1995 dal Pretore di Tortona, rispettivamente iscritte ai nn. 314, 397, 398 e 400 del registro ordinanze 1995 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 23 e 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che, con ordinanza del 31 gennaio 1995, il Pretore di Trento ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall'art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187 (Nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, limitatamente alla parte (del comma 1) in cui detto articolo punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero espulso che «non si adoperi per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente», in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione;

che analoga questione è stata sollevata dal Pretore di Tortona, con ordinanza del 31 gennaio 1995, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, della Costituzione;

che con due ordinanze, di identico contenuto, del 24 e del 28 giugno 1994 (pervenute a questa Corte il 6 giugno 1995), il Pretore di Varese ha sollevato questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 7-bis citato, nonché dell'art. 7 del richiamato decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990, in quanto recante statuizioni rispetto alle quali l'art. 7-bis assumerebbe veste sanzionatoria, in riferimento agli artt. 2, 24, primo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione;

Considerato che le ordinanze sollevano questioni tra loro analoghe e che quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 34 del 1995, successiva alla pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dal richiamato art. 8, comma 2, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, nella parte in cui punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente;

che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la suddetta norma denunciata, le relative questioni devono essere dichiarate manifestamente inammissibili (v., da ultimo, ord. n. 265 del 1995); e che analoga declaratoria deve essere adottata in ordine alla questione riferita all'art. 7 del decreto-legge n. 416 del 1989, convertito dalla legge n. 39 del 1990 (r.o. nn. 397 e 398 del 1995) giacché, una volta venuta meno la ripetuta previsione incriminatrice, la collegata censura perde autonomo rilievo, né l'art. 7 in argomento reca comunque norme delle quali il giudice — penale — a quo debba fare applicazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 7-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 24, primo, secondo e terzo comma, 25, secondo comma, 27, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Trento, dal Pretore di Varese e dal Pretore di Tortona, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 ottobre 1995.

*Il Presidente e redattore:* CAIANIELLO

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

N. 470

Ordinanza 27-27 ottobre 1995

Giudizio sull'ammissibilità di conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato.

Costituzione della Repubblica italiana - Ministro di grazia e giustizia e Senato della Repubblica, Presidente del Consiglio dei Ministri, Presidente della Repubblica - Mozione di sfiducia individuale del 4 luglio 1995 nei confronti del Ministro di grazia e giustizia-Guardasigilli messa a votazione nominale dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995 - Atto di ammissione a discussione a cura del Presidente del Senato - Proclamazione dei risultati della votazione sulla mozione così come dichiarata dal Presidente del Senato nella seduta del 19 ottobre 1995 - Proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri per l'autoconferimento dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia *ad interim* - Decreto del Presidente della Repubblica del 19 ottobre 1995 di conferimento dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia *ad interim* al Presidente del Consiglio dei Ministri - Atto relativo al «passaggio delle consegne» del Ministero di grazia e giustizia del 20 ottobre 1995 - Presunta invasione della sfera di attribuzioni, conferita al Ministro di grazia e giustizia, sia dall'art. 95 che dagli artt. 107 e 110 della Costituzione - Richiesta di annullamento degli atti oggetto di censura - Richiesta di audizione in camera di consiglio proposta dalla difesa del ricorrente - Ritenuta incompatibilità con il carattere meramente deliberativo e pertanto senza contraddittorio, della fase preliminare dell'ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi - Esistenza dell'interesse al conflitto anche da parte della Camera dei deputati - Ammissibilità.

## LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

*Presidente:* avv. Mauro FERRI;

*Giudici:* prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY;

ha pronunciato la seguente

## ORDINANZA

nei giudizi sull'ammissibilità dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati:

a) dal dott. Filippo Mancuso, nella qualità di Ministro di grazia e giustizia-Guardasigilli *pro-tempore* contro il Senato della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 19 ottobre 1995 ed iscritto al n. 59 del registro ammissibilità conflitti, in relazione alla mozione presentata il 4 luglio 1995, da discutere nella seduta del 18 ottobre 1995, con la quale il Senato stesso «esprimeva sfiducia» nei suoi confronti;

b) dallo stesso ricorrente contro il Senato della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Repubblica, con ricorso depositato in cancelleria il 23 ottobre 1995 ed iscritto al n. 60 del registro ammissibilità conflitti, per chiedere l'annullamento dei seguenti atti:

1) la mozione in data 4 luglio 1995 così come presentata e posta all'ordine del giorno del 18 ottobre 1995 messa a votazione nominale dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995;

2) l'atto con cui il Presidente del Senato, per implicito o per esplicito, ha ammesso a discussione la mozione di sfiducia;

3) la proclamazione dei risultati della votazione sulla mozione impugnata, di accoglimento della mozione stessa, così come dichiarata dal Presidente del Senato nella seduta del 19 ottobre 1995;

4) la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri per il conferimento, a sé medesimo, dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia *ad interim*;

5) il decreto in data 19 ottobre 1995 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato conferito l'incarico di Ministro di grazia e giustizia *ad interim* al Presidente del Consiglio dei ministri dott. Lamberto Dini;

6) l'atto successivo, in data 20 ottobre 1995, con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri dott. Lamberto Dini, ha chiesto ed ottenuto «il passaggio delle consegne» del Ministero di grazia e giustizia.

Udito nelle camere di consiglio del 24 e 26 ottobre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che, con atto depositato il 19 ottobre 1995, il dott. Filippo Mancuso, nella qualità di Ministro di grazia e giustizia-Guardasigilli *pro-tempore*, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica, in relazione alla mozione presentata il 4 luglio 1995, da discutere nella seduta del 18 ottobre 1995, con la quale il Senato stesso «esprimeva sfiducia» nei suoi confronti, «ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, quale responsabile individuale degli atti del proprio dicastero»;

che, ai fini dell'ammissibilità del conflitto, il ricorrente assume la propria legittimazione quale titolare del potere di esercizio delle funzioni amministrative della giustizia, conferitegli in via specifica ed esclusiva dagli artt. 107 e 110 della Costituzione, nonché la legittimazione del Senato della Repubblica quale titolare del potere di accordare o revocare la fiducia al Governo (art. 94 della Costituzione) e quale organo competente «quanto alla formulazione delle mozioni di fiducia o sfiducia»;

che, con atto depositato il 23 ottobre 1995, lo stesso ricorrente ha sollevato altro conflitto nei confronti del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica, per chiedere, «in quanto invasivi della sfera di attribuzioni conferita al Ministro di grazia e giustizia sia dall'art. 95, che, e soprattutto, dagli artt. 107 e 110 della Costituzione», l'annullamento dei seguenti atti:

1) la mozione in data 4 luglio 1995 così come presentata e posta all'ordine del giorno del 18 ottobre 1995 e messa a votazione nominale dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995;

2) l'atto con cui il Presidente del Senato, per implicito o per esplicito, ha ammesso a discussione la mozione di sfiducia;

3) la proclamazione dei risultati della votazione sulla mozione impugnata, di accoglimento della mozione stessa, così come dichiarata dal Presidente del Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995;

4) la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri per il conferimento, a se medesimo, dell'incarico di Ministro di grazia e giustizia *ad interim*;

5) il decreto in data 19 ottobre 1995 del Presidente della Repubblica, con il quale è stato conferito l'incarico di Ministro di grazia e giustizia *ad interim* al Presidente del Consiglio dei ministri dott. Lamberto Dini;

6) l'atto successivo in data 20 ottobre 1995 con il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, dott. Lamberto Dini, ha chiesto ed ottenuto «il passaggio delle consegne» del Ministero di grazia e giustizia;

che, ai fini dell'ammissibilità del secondo conflitto, il ricorrente assume la legittimazione a resistere del Senato della Repubblica, quale «titolare del potere di accordare o revocare la fiducia al Governo conferito dall'art. 94 della Costituzione»; del Presidente del Consiglio dei ministri, «quale titolare del potere di proporre al Presidente della Repubblica il suo nome per assumere *ad interim* le funzioni di Ministro guardasigilli, ai sensi dell'art. 92 della Costituzione»; del Presidente della Repubblica, quale «titolare del potere di affidare al Presidente del Consiglio l'incarico *ad interim* di Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'art. 92 della Costituzione»;

che la difesa del ricorrente ha chiesto di essere ascoltata, in camera di consiglio, se del caso unitamente alla parte;

che, in data 23 ottobre 1995, il ricorrente ha presentato, in riferimento al primo ricorso, una «memoria illustrativa» contenente «motivi aggiunti», con la quale impugna — «oltre alla mozione in data 4 luglio 1995 così come presentata e messa all'ordine del giorno del 18 ottobre 1995 ivi compreso l'atto con cui il Presidente del Senato, per implicito o per esplicito, ha ammesso a discussione la mozione» stessa — gli altri ulteriori atti di cui al ricorso depositato in pari data;

Considerato che la richiesta di audizione in camera di consiglio proposta dalla difesa del ricorrente non è compatibile con il carattere meramente deliberatorio di questa fase preliminare, nella quale la Corte deve limitarsi ad una verifica sommaria, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso e, ove questo sia ritenuto ammissibile, all'individuazione degli organi interessati al conflitto;

che, ai fini della determinazione del *thema decidendum* e dell'identificazione dell'interesse del ricorrente, il primo ricorso può, nei termini in cui risulta proposto, reputarsi contenuto e ricompreso nel secondo;

che, ai sensi dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata preliminarmente a decidere, con ordinanza in camera di consiglio, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile sotto il profilo dell'esistenza della materia di un conflitto, la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento ai requisiti, soggettivi ed oggettivi, di cui al primo comma del medesimo art. 37;

che, quanto all'oggetto del conflitto, esso riguarda essenzialmente la mozione di sfiducia votata dal Senato della Repubblica nella seduta del 19 ottobre 1995, nonché il decreto in pari data, con il quale il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ha conferito a quest'ultimo l'incarico di Ministro di grazia e giustizia *ad interim*;

che, per ciò che concerne i requisiti soggettivi, sussiste la legittimazione attiva del ricorrente, in quanto questi prospetta la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, in conseguenza del voto di sfiducia individuale espresso dal Senato della Repubblica;

che la legittimazione a resistere va riconosciuta al Senato della Repubblica, quale titolare del potere di accordare e revocare la fiducia ai sensi dell'art. 94 della Costituzione; al Presidente del Consiglio dei ministri, quale titolare del potere di proposta di cui all'art. 92 della Costituzione; al Presidente della Repubblica, quale titolare del potere di nomina di cui al medesimo art. 92 della Costituzione;

che, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, può ritenersi interessata al conflitto anche la Camera dei deputati, essendo in discussione l'istituto della mozione di sfiducia nei confronti del singolo Ministro;

che, in conclusione, in questa fase di mera delibazione preliminare, nella quale resta del tutto salva e impregiudicata ogni e qualsiasi pronuncia definitiva anche in tema di ammissibilità, il ricorso va dichiarato ammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

#### LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato nei confronti del Senato della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Repubblica;*

*Dispone che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al ricorrente, e che, a cura dello stesso ricorrente, il ricorso e l'ordinanza siano notificati al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Repubblica, entro il termine di sette giorni dalla comunicazione.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1995.

*Il Presidente:* CAIANIELLO

*Il redattore:* VARI

*Il cancelliere:* DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1995.

*Il direttore della cancelleria:* DI PAOLA

95C1393

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.



\* 4 1 1 1 1 0 0 4 5 0 9 5 \*

L. 6.500